

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1323

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

18/12/2024 - 07:22

Indice

1. DDL S. 1323 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1323	4
1.2.2. Testo 1	23
1.3. Trattazione in Commissione	114
1.3.1. Sedute	115
1.3.2. Resoconti sommari	116
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	117
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 177 (pom.) del 16/12/2024	118
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 178 (ant.) del 17/12/2024	122
1.4. Trattazione in Assemblea	187
1.4.1. Sedute	188
1.4.2. Resoconti stenografici	189
1.4.2.1. Seduta n. 254 del 17/12/2024	190

1. DDL S. 1323 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1323

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1323

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** dal **Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)** dal **Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)** e dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

(v. stampato Camera n. 2119)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 dicembre 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 dicembre 2024

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2024, N. 160

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: « dell'INAIL » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) »;

al comma 3, capoverso 863, primo periodo, dopo le parole: « nel proprio sito » è inserita la seguente: « internet »;

al comma 4, capoverso 8, le parole: « dalla Procura della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « dall'autorità giudiziaria »;

al comma 6, dopo le parole: « sono elaborati ai sensi » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e »;

al comma 7, le parole: « , nonché sono stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « e sono stabiliti »;

al comma 10, le parole: « commi da 5 a 9 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 5 a 8 » e le parole: « Misura 5 » sono sostituite dalle seguenti: « Missione 5 »;

al comma 11, capoverso 1-ter, le parole: « l'accessibilità » sono sostituite dalle seguenti: « la possibilità di accesso »;

alla rubrica, le parole: « di contrasto al lavoro sommerso » sono sostituite dalle seguenti: « per il contrasto del lavoro sommerso ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « della prestazioni erogata » sono sostituite dalle seguenti: « della prestazione

erogata », *le parole*: « di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 » *sono sostituite dalle seguenti*: « ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 », *le parole*: « tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario » *sono sostituite dalle seguenti*: « tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00 » *e le parole*: « corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024 » *sono sostituite dalle seguenti*: « pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025 »;

al comma 2, le parole: « a normativa vigente » *sono sostituite dalle seguenti*: « dalla normativa vigente »;

al comma 3, quarto periodo, le parole: « art. 7, comma 5 bis » *sono sostituite dalle seguenti*: « articolo 7, comma 5-bis »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti*: « nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 » *e le parole*: « del predetto limite di spesa » *sono sostituite dalle seguenti*: « dei predetti limiti di spesa »;

al comma 7, le parole: « 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025, »;

alla rubrica, le parole: « settore moda » *sono sostituite dalle seguenti*: « settore della moda ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: « ivi incluso il rifinanziamento della misura » *sono sostituite dalle seguenti*: « ivi compreso il rifinanziamento degli interventi ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « personale docente » *sono inserite le seguenti*: « delle università », *le parole*: « dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 » *sono sostituite dalle seguenti*: « dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 » *e le parole*: « legge 30 dicembre 2010, n. 240 » *sono sostituite dalle seguenti*: « medesima legge n. 240 del 2010 »;

al comma 2, dopo le parole: « organico dei docenti » *è inserita la seguente*: « universitari »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni" ».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, le parole: « del target » *sono sostituite dalle seguenti*: « dell'obiettivo » *e le parole*: « ivi incluso » *sono sostituite dalle seguenti*: « ivi compresi »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 1-*quater*, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari".

1-*ter*. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l'articolo 1-*ter* della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato »;

alla rubrica, le parole: « del target M4C1-30 » *sono sostituite dalle seguenti*: « degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30 ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « Campus del Politecnico » *sono inserite le seguenti*: « di Milano denominato » *e le parole*: « a Bovisa Milano » *sono sostituite dalle seguenti*: « , situato nel quartiere della Bovisa del comune di Milano ».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera a), le parole: « attivati all'estero, » *sono sostituite dalle seguenti*: « attivati

all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni, »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « ITS Academy » *sono sostituite dalle seguenti:* « Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, », *le parole:* « è autorizzata » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono autorizzate » *e le parole:* « della offerta formativa di cui al presente periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo »;

al secondo periodo, le parole: « dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123, » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007 » *e dopo le parole:* « 1 milione di euro per l'anno 2024 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - (Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy) - 1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: "; contestualmente" fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "legge 15 luglio 2011, n. 111," sono inserite le seguenti: "nonché dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente," ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. - (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici) - 1. All'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "su posto comune" sono inserite le seguenti: "e su posto di insegnante tecnico-pratico" e dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "del presente articolo, nonché i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "ultimo periodo," sono inserite le seguenti: "nonché i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo," ».

All'articolo 10:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « a mediante corrispondente » *sono sostituite dalle seguenti:* « mediante corrispondente ».

È aggiunta, in fine, la seguente tabella:

« Tabella A
(articolo 2, comma 1)

Codice ATECO 2007	Descrizione codice ATECO
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antideetonanti e antigelo)
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e

	minuteria metallica n.c.a.
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

».

Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024.

Testo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri »;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante « Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado »;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante « Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole »;

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Vista la legge 4 novembre 2000, n. 338, recante « Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari »;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante « Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 »;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante « Riordino del Consiglio universitario nazionale »;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante « Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia »;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario »;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario »;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante « Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea »;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante « Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante « Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » e, in particolare, l'articolo 1, comma 863;

Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale »;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo »;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante « Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria »;

Visto l'articolo 1, commi 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 »;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante « Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca », convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante « Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore »;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante « Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e

per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 » e, in particolare, l'articolo 3 che ha soppresso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune »;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante « Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 »;
Considerato che è obiettivo prioritario del Governo il contrasto al lavoro sommerso che produce effetti distorsivi e negativi sulla qualità e sulla produttività del lavoro, nonché sulla coesione sociale e sul buon funzionamento del mercato unico europeo;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di implementare e introdurre nuove misure nazionali di contrasto al lavoro sommerso, anche in attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022, e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione dello Stato e degli enti preposti in materia di contrasto al lavoro sommerso, anche attraverso la ridefinizione delle relative competenze;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionali per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni urgenti per garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore

universitario di prima e di seconda fascia;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy in concomitanza con l'avvio dell'anno formativo 2024-2025;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di ordinamenti e personale scolastico in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2024-2025 nonché in relazione allo svolgimento di procedure concorsuali finalizzate, tra l'altro, ad assolvere agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate per le relative finalità, destinandole a ulteriori azioni realizzabili entro l'anno 2024;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una disposizione interpretativa in materia di copertura assicurativa obbligatoria per i danni da eventi catastrofici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 1.

(Misure di contrasto al lavoro sommerso)

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ».

2. All'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « dell'ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: « dell'INAIL ».

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 863 è sostituito dal seguente:
« 863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 1.

(Misure per il contrasto del lavoro sommerso)

1. *Identico.*

2. All'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « dell'ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: « dell'**Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)** ».

3. *Identico:*

« 863. Nel primo semestre di ciascun anno

pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo. ».

4. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. ».

5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

l'INAIL pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo. ».

4. *Identico:*

« 8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte **dall'autorità giudiziaria.** ».

5. *Identico.*

6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi **dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,** e dell'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

pubblica.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6, nonché sono stabilite le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.

9. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti di cui al comma 5.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5 - Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

11. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma. ».

Articolo 2.

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda)

1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6 e **sono stabiliti** le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a **8**, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla **Missione** 5 - Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

11. *Identico:*

« 1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, **la possibilità di accesso** al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma. ».

Articolo 2.

*(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore **della** moda)*

1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazioni erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.

2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7, comma 5 *bis*, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della **prestazione** erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato **ai sensi dell'articolo 27 del medesimo** decreto legislativo n. 148 **del 2015**, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, **della pelletteria**, dell'abbigliamento e calzaturiero, **nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00**,

un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo **pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025**.

2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti **dalla** normativa vigente.

3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'**articolo 7**, comma 5- *bis*, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre

4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 4 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 4, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 3.

(Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198)

1. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

« 6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi incluso il rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ».

2015, n. 148.

4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse **nei limiti** di spesa di **73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025** e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto **dei predetti limiti** di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a **73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 3.

(Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198)

1. *Identico:*

« 6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi **compreso** il rifinanziamento **degli interventi** di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA
UNIVERSITARIO

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nelle more della revisione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026.

2. Al fine di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti anche in funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva, all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « del quattordicesimo anno » sono sostituite dalle seguenti: « del quindicesimo anno ».

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio

160. ».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA
UNIVERSITARIO

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente **delle università** in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione dell'articolo **18**, comma **4-ter**, **della legge 30 dicembre 2010, n. 240**, nelle more della revisione della **medesima** legge n. 240 **del 2010**, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026.

2. Al fine di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti **universitari** anche in funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva, all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « del quattordicesimo anno » sono sostituite dalle seguenti: « del quindicesimo anno ».

2-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni ».

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio

universitario nazionale)

1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN) di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, di adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il CUN, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività del Consiglio, il mandato degli attuali componenti è prorogato sino al termine di cui al presente comma.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: « beni immobili dello Stato » sono inserite le seguenti: « e i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata » e dopo le parole: « su richiesta », sono inserite le seguenti: « del Ministero dell'università e della ricerca, del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, commi 2 e 2-*bis*, della legge 14 novembre 2000, n. 338. »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento del *target* M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attività di supporto

universitario nazionale)

Identico.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30 del PNRR)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« 4-*bis*. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento **dell'obiettivo** M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30

tecnico, ivi incluso il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338. ».

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano)

1. Al fine di completare gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico « Campus Nord » a Bovisa Milano, anche in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 8.

(Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy - Piano Mattei)

1. Alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: « territorio nazionale » sono inserite le seguenti: « , anche per i percorsi attivati all'estero, »;

dicembre 2018, n. 145, per le attività di supporto tecnico, ivi **compresi** il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338. ».

1-*bis*. All'articolo 1-*quater*, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari ».

1-*ter*. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1- 30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l'articolo 1-*ter* della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato.

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano)

1. Al fine di completare gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico **di Milano denominato** « Campus Nord », **situato nel quartiere della Bovisa del comune di Milano**, anche in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 8.

(Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy - Piano Mattei)

1. *Identico:*

a) all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: « territorio nazionale » sono inserite le seguenti: « , anche per i percorsi attivati all'estero **previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività**

b) all'articolo 14, comma 5-ter, le parole: « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11 » e le parole: « altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni » sono sostituite dalle seguenti: « anche in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2 ».

2. Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della offerta formativa di cui al presente periodo. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Articolo 9.

(Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)

1. All'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del

formative adottati dalle regioni, »;

b) *identica.*

2. Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli **Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99**, nell'ambito del Piano Mattei, **sono autorizzate** la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento **dell'**offerta formativa **connessa ai processi** di cui al presente periodo. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione **delle risorse** dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma **7-bis**, della legge 3 agosto 2007, n. 123, **iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalità** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), **della medesima legge n. 123 del 2007** e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Articolo 8-bis.

(Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy)

1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « ; contestualmente » fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « legge 15 luglio 2011, n. 111, » sono inserite le seguenti: « nonché dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente, ».

Articolo 9.

(Modifiche all'articolo 18- bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)

1. All'articolo 18-bis, comma 4, del decreto

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: « di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, come richiamato all'articolo 5, comma 2 ».

Articolo 10.

(Misure urgenti a favore del personale scolastico)

1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 13.700.000 euro per l'anno 2024, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 7.400.000 euro per l'anno 2024, a mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 6.300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Articolo 11.

(Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « su posto comune » sono inserite le seguenti: « e su posto di insegnante tecnico-pratico » e dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo, nonché i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « ultimo periodo, » sono inserite le seguenti: « nonché i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, ».

Articolo 10.

(Misure urgenti a favore del personale scolastico)

1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 13.700.000 euro per l'anno 2024, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 7.400.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 6.300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Articolo 11.

(Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti)

Identico.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*

Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

Tabella A (articolo 2, comma 1)	
Codice ATECO 2007	Descrizione codice ATECO
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.49.01	Fabbricazione di

	macchine per la galvanostegia
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

1.2.2. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
17 dicembre 2024
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (1323)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente: "5-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, può essere istituito a livello provinciale, presso la Prefettura, un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato".».

1.2

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 3, capoverso «863», primo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito internet istituzionale» inserire le seguenti: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

1.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, capoverso «863», al primo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito internet istituzionale» inserire le seguenti: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

1.4

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 denominato «Fondo premiale Rete del lavoro agricolo di qualità». Con decreto del medesimo Ministero da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, sono definite le modalità di utilizzo di detto fondo al fine di incentivare le imprese che partecipano alla «Rete del lavoro Agricolo di qualità» istituita presso l'Inps ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.5

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è abrogato.»

1.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, capoverso «8» sostituire le parole: «può non procedere» con le seguenti: «può in ogni caso procedere».

1.7

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 4, capoverso «8», sostituire le parole: «può non» con le seguenti: «può in ogni caso».

1.8

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 4, capoverso «8», dopo le parole: «nonché le attività di indagine disposte dall'autorità giudiziaria» aggiungere, in fine, le seguenti: «e quanto previsto dall'articolo 6, commi 6 e 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.»

1.9

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2026» con le seguenti: «A decorrere dal 15 giugno 2025»;

b) *al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2025» con le seguenti: «entro il 15 giugno 2025»;*

c) *al comma 8, sostituire le parole: «entro il 31 agosto 2026» con le seguenti: «entro il 1° gennaio 2026»;*

d) *al comma 10, sostituire le parole: «pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «pari a 1,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 414.800 euro per l'anno 2026».*

1.10

ZAMPA, CAMUSSO, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nell'ultimo semestre intercorrente tra il 1° aprile 2024 e il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2022 o del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) *alle imposte dirette;*

b) *alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;*

c) *all'imposta sul valore aggiunto.*

6-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 6-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

1.11

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

1.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

1.13

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

1.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

1.15

SBROLLINI

Al comma 10, sostituire le parole da: «pari a 414.800 euro» fino a: «per l'anno 2026», con le seguenti: «pari a 600.800 euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026.».

1.16

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: ", fino all'importo di lire 3.000.000," con le seguenti parole "fino all'importo di euro 3000,". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 13,1 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «fino all'importo di lire 3.000.000,» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo di euro 3.000». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.18

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta

precedente. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche i datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare.»

1.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare».

1.20

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri sono estese anche ai rapporti di lavoro domestico. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente misura, pari a 800 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.21

ZAMPA, CAMUSSO, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Al fine di tutelare i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano, cosiddetto rider, soprattutto in

caso di eventi meteo estremi, al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"p) imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali."

11-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo sono estese ai lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 285 del 1992, attraverso piattaforme anche digitali.

11-*quater*. È istituito presso l'INPS un Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (rider), con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo eroga un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori autonomi che:

a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

11-*quinqüies*. L'indennità di cui al comma 11-*quater* è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di venti giornate per anno solare.

11-*sexies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al Fondo, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità.

11-*septies*. All'onere derivante dai commi da 11-*bis* a 11-*sexies*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni in materia di lavoro volte a contrastare il lavoro sommerso;

al riguardo, è necessario ricordare come nel settore domestico, ove la componente femminile tra i lavoratori è predominante, la percentuale di lavoro sommerso è altissima;

secondo le stime dell'osservatorio Domina sul lavoro sommerso, i lavoratori domestici in nero in questo settore ammontano a più di 2 milioni nel Paese, mentre quelli regolari sono poco meno di 900.000, con un tasso di rapporti di lavoro in nero di oltre il 51 per cento;

l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato - cosiddetto «bonus mamme» - non si applica alle lavoratrici del settore domestico, che risultano escluse da tale beneficio fiscale, con grave pregiudizio per tale categoria di lavoratrici;

per contrastare il dilagante fenomeno del lavoro sommerso in ambito domestico - specie a fronte di fenomeni quale l'invecchiamento della popolazione e la conseguente esigenza sempre più insistita di servizi domestici - si rendono necessarie misure universali e strutturali in tale settore, non più rinviabili,

impegna il Governo, al fine di favorire l'occupazione femminile, sostenere le famiglie e contribuire a contrastare il lavoro sommerso, ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, misure di carattere normativo volte a estendere le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri ai rapporti di lavoro domestico, affinché anche le madri lavoratrici impiegate

in tale settore possano beneficiare delle stesse tutele di cui usufruiscono tutte le altre donne lavoratrici dipendenti.

G1.2

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

l'articolo 1 introduce misure di contrasto al lavoro sommerso tra le quali anche la previsione che il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità, precisando inoltre che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato tale iscrizione nella Lista di conformità;

il provvedimento all'esame rimette all'INL, altresì, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, la definizione di modalità tecniche per assicurare l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, rinviando a uno o più decreti ministeriali l'individuazione dei dati oggetto di condivisione nell'ambito del medesimo Portale, nonché i soggetti abilitati ad accedervi;

è prevista, inoltre, l'istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici - di imprese o lavoratori autonomi - dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori, che dovranno essere definiti entro il 31 agosto 2026;

si demanda, infine, a decreti ministeriali l'individuazione dei settori - nell'ambito di quelli a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva - e l'approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione: delle misure premiali per i soggetti che rientrino in determinati valori dell'indice; dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti; delle ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti;

valutato che, come più volte richiesto, sarebbe stato auspicabile un intervento, ormai non più procrastinabile, volto a contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, estendendo anche ai datori di

lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare le maggiorazioni del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni già previste per altre tipologie di assunzioni;

considerato che:

il 21 giugno 2024 è stato pubblicato l'Osservatorio sui lavoratori domestici con i dati del 2023 dal quale emerge che nel 2023 i lavoratori domestici contribuenti all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) sono stati 833.874, in flessione per il secondo anno consecutivo (-7,6 per cento rispetto al 2022) dopo i consistenti incrementi del biennio 2020-2021 dovuti a una spontanea regolarizzazione di rapporti di lavoro per consentire ai lavoratori domestici di recarsi al lavoro durante il periodo di *lockdown* e all'entrata in vigore della norma che ha regolamentato l'emersione di rapporti di lavoro irregolari (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «Rilancio»);

la principale associazione di lavoro domestico in Italia, Assindatcolf, ha giudicato allarmanti i dati presentati all'Inps in quanto «il continuo decremento del lavoro regolare, che nel 2023 è calato di oltre 68.000 unità, certifica un indubbio aumento del 'nero'»;

in un Paese che tende sempre più strutturalmente all'invecchiamento, nonché fanalino di coda per nuovi nati, è impensabile che il lavoro domestico non venga ancora considerato una priorità dell'agenda politica,

impegna il Governo a collocare il lavoro domestico e dell'assistenza familiare tra le priorità dell'agenda politica del Paese, estendendo a queste tipologie di lavoro gli incentivi già previsti per la generalità degli altri settori e finalizzati a far emergere il lavoro sommerso, come ad esempio le maggiorazioni del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

EMENDAMENTI

1.0.2

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, FURLAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo

determinato cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana."».

1.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Formazione e riqualificazione professionale delle persone con disabilità da lavoro)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 166, è aggiunto il seguente:

"166-*bis*. Anche al di fuori degli interventi di cui al comma precedente, l'INAIL garantisce alle persone con disabilità da lavoro l'accompagnamento per la formazione e riqualificazione professionale, destinando alla persona, per il tramite degli operatori competenti, risorse spendibili per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, nonché per l'accesso a tirocini formativi. L'attuazione del presente comma è a carico del Bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

1.0.5

ZAMPA, CAMUSSO, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Potenziamento degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «250 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 unità».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.6

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 2014, n. 190.»

1.0.8

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Introduzione del badge elettronico di cantiere o tesserino «parlante»)

1. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nel settore edile e per prevenire gli infortuni sul lavoro, i datori di lavoro delle imprese esecutrici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che operano in cantieri il cui importo complessivo dell'opera superi le soglie individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo di dotare ciascun lavoratore di un badge elettronico di cantiere o di integrare le funzioni del tesserino di riconoscimento sulla base del presente articolo.

2. Il badge elettronico di cantiere o tesserino di cui al comma 1 deve contenere e registrare: a) i dati identificativi del lavoratore; b) il livello di inquadramento professionale; c) la formazione certificata posseduta; d) gli orari di ingresso e uscita dal cantiere. L'attivazione del badge dovrà restituire al lavoratore: a) data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria effettuata e scadenza dell'idoneità stessa; b) la verifica della congruità delle mansioni svolte rispetto al livello di inquadramento e alla formazione posseduta.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite: a) le modalità di raccolta, trattamento, archiviazione e utilizzo dei dati registrati dal badge elettronico di cantiere; b) le specifiche tecniche del badge elettronico e dei sistemi di interscambio dei dati; c) le modalità di verifica della congruità dei dati; d) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3.

4. Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il badge elettronico di cantiere è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.»

1.0.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in

forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettivo prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per "retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato" si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati".

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata "Commissione". Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;

c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato "Fondo per il salario minimo", con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi

retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.

23. Agli oneri di cui al comma 21, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.10

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure strategiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno.

2. Dopo l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 76-bis.

(Procura nazionale del lavoro)

1. Al fine di perseguire con efficacia i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Procura nazionale del lavoro. Alla Direzione e' preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela

penale del lavoro. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia di Camera e Senato, sono definite le modalità di nomina e le funzioni della Procura nazionale del lavoro nonché l'organico necessario al suo funzionamento. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni specifiche per il settore agricolo)

1. Al fine di orientare e rafforzare in modo collegiale l'attività di prevenzione e di emersione di tutte le forme di lavoro irregolare e sommerso viene promossa la piena operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, attraverso una maggiore sinergia istituzionale ed il coinvolgimento di tutte le articolazioni territoriali della cabina di regia all'uopo istituita presso l'INPS.

2. Fatto salvo le misure di maggior favore, sono previste forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni od irregolarità di aziende aderenti e non alla suddetta Rete.

3. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato «Capofree», da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.

4. Al fine di sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti territoriali e locali sono autorizzati, nel rispetto dei propri statuti, a sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, al fine di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa, allo scopo di sottrarre la funzione di trasporto a chiunque, in forma singola od associata, svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore medesimo.»

1.0.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti in materia di requisiti per l'erogazione di benefici)

1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al presente articolo provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente articolo. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero

forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma.»

1.0.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

*(Istituzione del Sistema informativo
per la lotta al caporalato nell'agricoltura)*

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi

ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ANPAL mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. All'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura farà seguito l'estensione dello stesso a tutti gli altri settori in condizione di forte esposizione al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, ai sensi della legge 29 ottobre del 2016, n. 199.

4. Il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso, costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 57 del 2023, avrà accesso al Sistema informativo di cui al comma 1.»

1.0.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*septies*, ai commi 1 e 2, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-*bis*», ed al comma 3, le parole: «al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 590, terzo comma, e 603-*bis*»;

b) dopo l'articolo 25-*duodecies* è inserito il seguente:

«Art. 25-*terdecies*. -- (Delitti in materia di tutela del lavoro). -- 1. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale si applica all'ente quale misura interdittiva la sospensione del-

la licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre mesi a sei mesi».»

1.0.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di destinazione di risorse derivanti da sanzioni)

1. Tutte le risorse derivanti dalla inflizione delle sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, di cui agli articoli 8 e 9 decreto legislativo del 23 maggio 2016, n. 103, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297 e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, confluiscono in un fondo denominato «Fondo per le vittime del reato di caporalato», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato per i due terzi al risarcimento dei danneggiati, siano essi vittime o loro superstiti e per un terzo a campagne informative di contrasto al fenomeno del caporalato.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.»

1.0.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Campagna di comunicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai

social network. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150.

2. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.0.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo speciale transizioni)

1. È istituito il "Fondo speciale transizioni", interno al Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall'art.18, comma 1, lettera a) del DL 185/2009, con una dotazione annualmente finanziata di 200 milioni di euro, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e loro indotto e/o filiera.

2. Con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al "Fondo speciale transizioni".

3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.0.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS)

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'art. 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

1.0.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ammortizzatori in deroga in caso di calamità naturali)

1. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto-Legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100".

2. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.0.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Clausola di applicazione dei contratti collettivi nelle gare di appalto)

1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare lo Stato, le regioni, gli enti pubblici, le società e tutti gli altri enti a totale partecipazione pubblica, sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, ad inserire all'interno del bando e del capitolato la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'aggiudicatario di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

1.0.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Indici di congruità)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta un decreto con il quale individua gli indici di congruità, articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato che sia da considerare normale.

2. Gli indici di cui al comma 1 sono oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione ed alle singole realtà territoriali alle quali si riferiscono. Gli atenei e gli organi ispettivi operanti su territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto

tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità ed alla revisione ordinaria degli stessi.

3. La conformità agli indici di congruità del presente articolo è condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico, fiscale e normativo, per la partecipazione a bandi o per il godimento di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali, mentre la difformità dagli stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso decreto di cui al precedente comma 1, viene segnalata entro e non oltre sei mesi al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera degli assessorati regionali al lavoro.»

Art. 2

2.1

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1:*

a) *dopo le parole: «per l'anno 2024» inserire le seguenti: «e per l'anno 2025»;*

b) *sostituire le parole: «fino al 31 gennaio 2025», con le seguenti: «fino al 29 febbraio 2025».*

2) *Al comma 4, sostituire le parole: «36,8 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «64,6 milioni di euro per l'anno 2025».*

2.2

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 1, Tabella A, aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
18.12.00 Stampa e confezione abbigliamento sportivo
20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

- 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- 22.19.01 Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature
- 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
- 24.41 Produzione di metalli preziosi
- 24.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
- 25.50 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
- 25.50.0 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
- 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
- 25.73 Fabbricazione di utensileria
- 25.73.2 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
- 25.93 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
- 25.93.1 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
- 25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
- 25.93.3 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
- 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
- 25.99 Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.
- 25.99.9 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
 - 25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti
- 26.52 Fabbricazione di orologi
- 26.52.0 Fabbricazione di orologi
- 26.52.00 Fabbricazione di orologi
- 28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
- 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
- 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semi preziose per gioielleria e per uso industriale
- 32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
- 32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
- 32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche
- 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo montatura in serie di occhiali comuni
- 32.99.10 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
- 32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
- 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

33.12.9 - Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili) - limitatamente a macchine tessili, per maglieria, per industria pelli e lavanderie e stirerie
35.11.00 Produzione di maglieria intima
46.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili
46.41.10 Commercializzazione filati in 100% seta, misti seta e lino e 100% lino
46.41.20 Trasformazione delle fibre tessili semilavorate per la realizzazione e commercio di filati
46.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature 46.42.10 Commercio all'ingrosso di prodotti e accessori tessili
46.49.5 Commercio all'ingrosso di borse, valigie e altri articoli da viaggio in qualsiasi materiale
46.64 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile a controllo computerizzato e di macchine per cucire e per maglieria, per conterie e calzaturifici
46.76.10 Commercio e lavorazione fibre e prodotti tessili
47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet
64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
74.10.1 Attività di design di moda e design industriale.
95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
96.01.20 Elettrolavaggio a secco. Lavorazioni tessili, finissaggio, follatura, stiratura pezze, finissaggio tessile

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro" e le parole "36,8 milioni di euro" con le seguenti "56,8 milioni di euro";

al comma 7, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro" e le parole "36,8 milioni di euro" con le seguenti "56,8 milioni di euro".»

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: "per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025" con le seguenti: "per un periodo massimo corrispondente dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2025".

2.4

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le modalità di presentazione delle domande per usufruire dell'integrazione del reddito di cui al comma 1 sono definite da un'apposita circolare dell'Inps."

2.7

SBROLLINI

Al comma 4, sostituire le parole: "nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro" con le seguenti: "nel limite di spesa di 80 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "pari a 73,6 milioni di euro" con le seguenti: "pari a 80 milioni di euro".

2.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, sostituire le parole "73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025".

Conseguentemente, al comma 7 sopprimere le parole: «e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025» e aggiungere in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 150 milioni di euro per

l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

2.5

D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro" e le parole: "36,8 milioni di euro" con le seguenti: "56,8 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro" e le parole: "36,8 milioni di euro" con le seguenti: "56,8 milioni di euro".

2.6

CRISANTI, D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro".

2.9

VERDUCCI, D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, RANDO, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire le parole: "36,8 milioni di euro" con le seguenti: "56,8 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: "36,8 milioni di euro" con le seguenti: "56,8 milioni di euro".

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento in esame reca, all'articolo 2, misure in materia di integrazione salariale per i lavoratori di taluni comparti produttivi;

in particolare - a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa sottoscritta dal Movimento 5 Stelle in sede referente -, il riconoscimento dell'integrazione salariale nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente, è stato esteso anche a tutti coloro i quali operano nel settore della pelletteria;

l'intervento previsto, tuttavia, è limitato al solo anno 2024 e il limite di spesa riconosciuto pari a 64,6 milioni di euro appare insufficiente a garantire la tenuta delle numerose filiere produttive di tali comparti che stanno soffrendo particolarmente la insistita crisi economica acuitasi nel tempo;

valutato che:

il sistema imprenditoriale del comparto moda, costituito da circa 60.000 imprese manifatturiere con oltre 600.000 addetti, rappresenta una fra le eccellenze indiscusse del *Made in Italy*, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo;

di fronte a un quadro così complesso e contrassegnato da forti incertezze, si registrano marcati rallentamenti produttivi, rispetto ai quali non si intravedono segnali di ripresa nel breve periodo,

impegna il Governo ad adottare tempestivamente ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prorogare il riconoscimento dell'integrazione salariale in favore delle filiere di lavoratori di cui in premessa, scongiurando gli effetti della crisi e incoraggiando le prospettive produttive e di ripresa della domanda in una prospettiva di medio termine e di più ampio respiro.

G2.2

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in titolo consente, per l'anno 2024, il riconoscimento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente e operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario;

tale intervento è previsto per un periodo massimo corrispondente a quello intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (29 ottobre 2024) e il 31 dicembre 2024 e nella misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale. Ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale nonché, per le imprese artigiane, ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;

l'integrazione salariale è anticipata dal datore di lavoro e rimborsata a quest'ultimo dall'INPS, salva la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS. Tuttavia l'intervento, oltre al limite temporale, prevede un limite di spesa pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024;

considerato che:

nel corso delle audizioni svolte è stato evidenziato, nel merito, come la filiera del sistema moda e il suo indotto manifestino da tempo grosse difficoltà, confermate da un ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali sia nel comparto industriale sia in quello artigiano, nelle attività dirette e in quelle dell'indotto, tanto da determinare l'apertura di uno specifico tavolo di crisi presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT);

l'intervento è insufficiente, per durata e requisiti dimensionali, e non inclusivo di tutti i settori che compongono la filiera;

in particolare, la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) ha sottolineato come «l'ammortizzatore sociale rischia di risultare inutile se non esteso e rafforzato, nonché accompagnato da politiche industriali mirate, investimenti specifici sulla filiera e sui distretti che favoriscano anche l'aggregazione di impresa, progetti di valorizzazione energetica e interventi di contrasto all'illegalità, al lavoro nero, al *dumping* contrattuale, ai fenomeni di

sfruttamento e alla gravissima piaga della contraffazione a favore della buona e piena occupazione, a partire dalla salute e sicurezza sul lavoro»,

impegna il Governo a reperire, nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, ulteriori risorse che consentano di:

prorogare in via aggiuntiva, almeno di un anno, l'integrazione salariale evidenziata in premessa;

estendere la platea dei beneficiari ai lavoratori che operano nel settore della moda e che sono rimasti esclusi dal beneficio;

promuovere una politica industriale volta a favorire la buona e piena occupazione e a valorizzare l'intero settore.

EMENDAMENTI

2.0.1

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)

1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023 e 2024, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica», di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 3

3.1

SBROLLINI

Al comma 1, capoverso 6-bis., sostituire le parole: "non superiore al 5 per cento" con le seguenti: "non superiore al 10 per cento".

3.2

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella rete, alle imprese editoriali di giornali quotidiani e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (Joint Industry Committee) italiano, che realizza sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:

- a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;
- b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

1-ter. Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.

1-quater. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-quinquies. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui al comma *1-bis* e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198."

3.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per gli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026 in abbonamento, in edicola e presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma *1-bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-quater. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui al comma *1-bis* e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decre-

to, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198."

3.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno. Gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell'impresa richiedente il contributo. L'agevolazione non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime iniziative.

1-*ter*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 6 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-*quater*. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui al comma 1-*bis* e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innova-

zione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198."

3.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 8 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198."

3.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di sostenere il servizio di interesse generale informativo sui territori delle imprese operanti nel settore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 18 milioni di euro per l'anno 2025, di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare alla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

3.0.1

TURCO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscono un rapporto di uno a venticinque tra remunerazione complessiva dei *top manager* e la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza, è riconosciuta un'aliquota d'imposta sui redditi delle società pari al 19 per cento.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni manager executive che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la governance delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli.

3. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 27,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 4

4.2

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 2, sostituire le parole: "del quindicesimo anno" con le seguenti: "del ventesimo anno".

4.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 2-bis, premettere i seguenti:

«01.2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole da "Con riferimento alle assunzioni di professori universitari" fino alla fine della lettera;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) Con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti - per il triennio 2025-2027 - rispettivamente:

1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;

2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027".

02.2-bis. Le risorse di cui alla lettera a-bis) sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adot-

tare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

03.2-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 01.2-*bis* e 02.2-*bis*, pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro per il 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 2-bis, premettere il seguente: «01.2-bis. Per le medesime finalità del comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.5

SBROLLINI

Al comma 2-bis, premettere il seguente: «01.2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 600 milioni per l'anno

2026, di 850 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

4.6

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni per l'anno 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'art 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quater. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 204/1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni per l'anno 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quater. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.8

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

"2-ter. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di

euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro nel 2026, di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.

2-quater. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera *c*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi *2-ter* e *2-quater*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro nel 2026, di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

4.9

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«*2-ter.* In funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di stabilizzare il quadro del reclutamento universitario, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026. L'incremento è vincolato alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrisponden-

te riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.10

VERDUCCI, RANDO, D'ELIA, CRISANTI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

"2-ter. Al fine di consolidare le attività di ricerca connesse al Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori con contratti a tempo determinato assunti a valere su progetti PNRR.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-ter, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un apposito fondo di 100 milioni a decorre dall'anno 2025.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 2-ter e 2-quater, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.11

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

"2-ter. Al fine di promuovere e sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nella fase iniziale di carriera, così come definita dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di favorire la competitività e l'attrattività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree

disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-ter* e *2-quater*, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

4.12

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*2-bis.* Al comma *6-septiesdecies* dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge, 29 giugno 2022, n. 79, le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029", e le parole "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".».

ORDINI DEL GIORNO

G4.1

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento all'esame, al capo II, reca diffuse disposizioni in materia di sistema universitario;

nel luglio scorso, la Conferenza dei rettori aveva lanciato l'allarme sui possibili tagli al Fondo di finanziamento ordinario 2024, ravvisando «una riduzione delle risorse complessive assegnate alle Università rispetto allo scorso anno di circa 513 milioni», corrispondenti a circa il 5 per cento;

tali riduzioni sono state successivamente confermate con la pubblicazione del decreto ministeriale sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO) a settembre, che prevede un finanziamento per il 2024 pari a 9,031 miliardi di euro, contro i 9,209 miliardi dello scorso anno: un calo significativo dell'importo nominale di 178 milioni che non si registrava dal 2014;

tuttavia, il taglio risulta ben più significativo, in quanto non sono state assegnate le coperture aggiuntive per i 340 milioni previsti dal piano straordinario di assunzioni finalizzato ad ampliare gli organici dell'Università tramite l'incremento strutturale del fondo di 740 milioni di euro da suddividere in un quinquennio, ai sensi dell'articolo 1, comma 297, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

tale mancanza risulta particolarmente gravosa considerando sia l'aumento del 4,8 per cento dei costi del personale docente a seguito dell'adeguamento dell'Istat in relazione ai contratti 2019/2022, in quanto la riduzione del FFO incide fortemente sul rapporto tra i costi del personale e il finanziamento disponibile, sia il peso dell'inflazione, che impatta negativamente su tutti i costi sostenuti dalle Università;

di conseguenza, come riportato da «Il Sole 24Ore», per quest'anno nessuna istituzione accademica riceverà un euro in più della volta scorsa, con rettori più fortunati che vedono immutato il loro ammontare totale, mentre alcuni atenei vedranno diminuire drasticamente la quota di assegnazione, con tagli che oscillano dai 978.000 euro ai 1,9 milioni di euro;

nel quadro europeo, l'Italia figura tra gli ultimi posti nell'Unione europea in termini di percentuale di laureati sugli occupati e in un Paese in cui la spesa per l'università e la ricerca è inferiore all'uno per cento del Prodotto interno lordo (PIL), rispetto a una media OCSE dell'1,6 per cento, i tagli consistenti del FFO 2024 rischiano di debilitare gravemente il sistema universitario italiano e di vanificare gli sforzi fatti, anche grazie ai finanziamenti straordinari del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per avvicinare la spesa per la ricerca pubblica allo 0,75 per cento del PIL, come indicato nel 2022 dal rapporto del tavolo tecnico sotto il governo Draghi;

inoltre, i dati mostrano come, a oggi, circa il 40 per cento di tutto il personale docente e di ricerca è costituito dagli oltre 20.000 assegnisti di ricerca e 9.000 ricercatori a tempo determinato di tipo A e si stima che, nei prossimi tre anni, il 10 per cento dei professori ordinari e associati andrà in pensione, cui devono essere aggiunti, nell'ultimo decennio, circa 15.000 ricercatori e ricercatrici italiane che hanno trovato lavoro all'estero;

tuttavia, anziché favorire nuovi concorsi, attuare politiche che evitino la cosiddetta "fuga dei cervelli, nonché introdurre definitivamente i contratti di ricerca istituiti ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ovvero contratti di natura biennale con tutele e remunerazioni maggiori rispetto ai precedenti assegni, le scelte dell'Esecutivo vanno nella direzione opposta, nell'ottica di rallentare il *turnover*, moltiplicare le posizioni del pre-ruolo già fortemente precarie e contribuire a creare maggiore incertezza e confusione sulle politiche di reclutamento;

a questo quadro già fortemente problematico si aggiunge la situazione di infinita precarietà che caratterizza il personale degli enti di ricerca: a titolo esemplificativo, secondo le stime dei sindacati, solo nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) vi sono circa quattromila ricercatori precari, ovvero lavoratori che, invece di sperare in una prossima stabilizzazione, vedranno allontanarsi il diritto di un lavoro stabile a causa delle politiche di blocco del *turnover*,

impegna il Governo:

ad adottare sollecitamente misure, anche con provvedimenti a carattere normativo, affinché vengano riviste e incrementate le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), al fine di procedere alla stipula dei nuovi contratti di ricerca, nonché al ripristino delle risorse addizionali volte a sostenere il piano straordinario di reclutamento programmato per il presente anno del valore di 340 milioni di euro, necessario per la tenuta del sistema universitario nazionale;

a reperire, nel primo provvedimento utile, le risorse necessarie per garantire l'assunzione di ricercatori, nonché l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale;

a reperire, altresì, le risorse necessarie finalizzate ad avviare una seria e programmata politica di stabilizzazione del personale degli enti di ricerca;

ad istituire con urgenza un tavolo tecnico volto a discutere un nuovo modello di ripartizione delle voci relative al FFO che, nel pieno rispetto dell'autonomia degli atenei, riduca le componenti vincolate, garantisca la copertura dei costi essenziali e preveda risorse aggiuntive per la valorizzazione della qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze, in una prospettiva di lungo termine.

G4.2

BEVILACQUA, LOREFICE, MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre disposizioni, anche misure in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

dalla Relazione semestrale della Corte dei conti al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, di recente pubblicazione, emerge come l'avanzamento finanziario del Piano, seppur in linea con le scadenze concordate, continui a evidenziare preoccupanti scostamenti rispetto al cronoprogramma condiviso con le Istituzioni europee: al 30 settembre 2024, il livello della spesa si è attestato sui 57,7 miliardi, il 30 per cento delle risorse del Piano e circa il 66 per cento di quelle che erano programmate entro il 2024;

non è la prima volta che la Corte dei conti lancia l'allarme sui ritardi fatti registrare nella spesa delle risorse a valere sul PNRR, a partire dalla scarsa capacità del loro impiego integrale, che la stessa Corte ha potuto riscontrare nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e giurisdizionali, avendo evidenziato a più riprese la necessità di un radicale miglioramento nella gestione della spesa a valere sulle risorse di provenienza europea;

l'istituzione di una Commissione parlamentare incaricata di riferire alle Assemblee parlamentari circa gli atti del Governo connessi a vario titolo ai progetti, alle misure e alle riforme previste nelle aree di intervento per l'attuazione del PNRR, consentirebbe di potenziare gli effetti benefici in termini di crescita economica delle iniziative previste dal PNRR, contribuendo alla vigilanza e al monitoraggio della spesa del suddetto Piano;

le risorse finanziarie del PNRR sono preziose e limitate e consentono anche di intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, favorendo lo sviluppo, la coesione sociale e la competitività economica e accelerando i processi di transizione ecologica e digitale,

impegna il Governo ad adottare, per quanto di competenza, le necessarie iniziative volte a imprimere un deciso miglioramento nella gestione della spesa a valere sulle risorse di provenienza europea di cui al PNRR, anche attraverso il sostegno all'iniziativa legislativa che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del suddetto Piano, al fine di superare le difficoltà nell'utilizzo dei fondi del NextGenerationEu, a partire dalla scarsa capacità del loro impiego integrale.

G4.3

LOREFICE, BEVILACQUA, MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro,

università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre disposizioni, anche misure in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il fine dichiarato di una migliore attuazione del Piano;

i Fondi del PNRR rappresentano risorse finanziarie di derivazione europea che consentono, tra le altre finalità, anche quella di intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, favorendo lo sviluppo, la coesione sociale e la competitività economica e accelerando i processi di transizione ecologica e digitale;

alle risorse del PNRR si aggiungono, in termini di contributo essenziale per intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

lo scorso 29 novembre è stato siglato l'Accordo per la coesione tra il Governo italiano e il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che avrebbe suscitato un diffuso malcontento tra i territori interessati quanto ai criteri di assegnazione delle suddette risorse per il ciclo 2021-2027, in assenza di una visione strategica di effettiva riduzione delle differenze territoriali, principio alla base delle finalità dei predetti fondi per la coesione;

al mancato coinvolgimento degli enti locali nella selezione delle proposte progettuali, che avrebbe comportato uno sbilanciamento in favore di alcuni territori e opere, oltreché una mancata trasparenza nell'assegnazione delle risorse, si aggiungerebbe la preoccupazione per la volontà politica della maggioranza di Governo - si apprende da fonti di stampa - di destinare, in aggiunta ai 1.600 milioni di euro già stanziati, oltre 6,1 miliardi di euro aggiuntivi al Ponte sullo Stretto, attingendo tali risorse proprio dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, con gravissimo pregiudizio per le Regioni del Mezzogiorno che si vedrebbero in tal modo private di tali risorse destinate a colmare i divari territoriali;

è evidente come quanto emerso non possa passare inosservato, così come è necessaria la massima trasparenza e la garanzia a tutti i Comuni e cittadini di avere le stesse opportunità in termini di accesso all'insieme dei finanziamenti destinati a interventi rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese,

impegna il Governo:

a preservare, nel processo di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo 2021-2027 e conseguente selezione

degli interventi, le finalità proprie del suddetto fondo in termini di riduzione dei divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese, scongiurando il rischio di qualsivoglia opacità politica e istituzionale nel conferimento dei finanziamenti, garantendo altresì l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari;

a scongiurare, altresì, il rischio di distrazione delle risorse a valere sulla programmazione pluriennale 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento di progetti che non rispondano al criterio di opera strategica o in assenza del carattere di rilievo nazionale, interregionale e regionale, al fine di rispettare la finalità precipua del Fondo medesimo in termini di rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

4.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Assistenza psicologica universitaria)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di ido-

nei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Ai fini del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Fondo per il contrasto ai "discorsi d'odio")

1. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il "Fondo per contrasto ai *discorsi d'odio*".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro

per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente anche in collaborazione con le università.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 3, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 1a a 3.

5. Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

4.0.3

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contratti di ricerca)

1. Al fine di sostenere le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 nella stipula dei nuovi contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.

537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Funzionamento universitario)

1. Al fine di sostenere il funzionamento delle università statali, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 550 milioni di euro annui per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 550 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Potenziamento del diritto allo studio universitario)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'an-

no 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'art. 144, comma 18, della legge n. 388 del 2000, è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a un miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026 si provvede a valere delle maggiori entrate rivenienti dal comma seguente.

5. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026."

4.0.100 (già 6.0.1)

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Potenziamento del diritto allo studio universitario)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 100 milioni annui per l'anno 2025 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2026, con ulteriori adeguamenti alla stima del fabbisogno.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

4.0.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio)

1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante l'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,5 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

4.0.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è aggiunto il seguente periodo: «Il personale di cui ai precedenti periodi è inquadrato nel ruolo di cui all'art. 264 comma 1 terzo punto elenco del decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297»;

2. All'articolo 14, comma 4-*ter*, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 1-*bis* è soppresso.

3. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni AFAM si applicano in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

4. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il secondo periodo di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 508 del 99 è sostituito dal seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.

5. Al Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Sistema Informativo dell'alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni AFAM e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni AFAM. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 1 Componente 1. A decorrere dal 2026 sono stanziati 2 milioni di euro annui con risorse nazionali.

6. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2025 non meno del 5% delle risorse annualmente stanziati per il programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) è destinato a Progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università e/o enti di ricerca.

7. A decorrere dall'a.a. 2025/26 le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" parte generale, sezione AFAM e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto. Costituisce altresì re-

quisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell'accREDITAMENTO la circostanza che almeno il 60 per cento del personale docente e l'80 per cento del personale tecnico e amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accREDITAMENTO.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 5

5.1

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

5.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 1, dopo le parole «legge 16 gennaio 2006, n. 18» inserire le seguenti: «da attuare a seguito di un più ampio confronto con le parti sociali e le organizzazioni della società civile coinvolte, nonché le associazioni studentesche».

5.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 1, sostituire le parole «di adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento,» con la seguente: «nonché».

Art. 6

6.1

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "o suscettibili d'uso" e le parole: "o suscettibili di essere inseriti" sono soppresse».

6.2

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma 1.7-Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente regi-

strati, sostenute dai predetti studenti, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma *1-bis*, tenendo conto delle aree del territorio nazionale maggiormente soggette all'emergenza abitativa e dei valori dei canoni di mercato delle locazioni».

6.3

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "non superiori a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a 25.000 euro".

1-ter. All'articolo 1, comma 580, della legge n. 197 del 2022, le parole: "per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter*, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.100 (già 6.0.9)

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1-ter, inserire i seguenti:

"1-*quater*. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto dall'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.

1-*quinqüies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quater*, pari a 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

6.0.2

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento risorse per alloggi e residenze universitarie)

1. Al fine di garantire la realizzazione di alloggi universitari e di incrementare i posti letto destinati a studentesse e studenti universitari da parte degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i Comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del PNRR)

1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 30 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

6.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Realizzazione nuovi posti letto pubblici nell'ambito del PNRR)

1. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'art. 144, comma 18, della legge n. 388 del 2000, è incrementato di 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i Comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

3. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi, a decorrere dall'anno 2025 si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,5 per cento, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

6.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento fondo per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari)

1. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2025 e di 180 milioni di euro a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento fondo per contributo spese locazioni studenti fuori sede)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 95 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante l'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,5 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

6.0.8

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme a sostegno degli studenti universitari)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, iscritti alle università statali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Al fine di sostenere l'accesso ai più alti gradi di istruzione e formazione, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.100 (già 6.5)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Consultazione delle parti sociali nella realizzazione di alloggi universitari)

1. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024

n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche.

2. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche verbalizzate, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario straordinario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario.»

Art. 7

7.1

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la parola: «Resilienza» inserire le seguenti: «e assicurando la piena accessibilità delle strutture per le persone con disabilità».

7.2

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, dopo la parola: «Resilienza» inserire le seguenti: «e assicurando la piena fruibilità di spazi per lo studio individuale e di gruppo».

7.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la parola: «Resilienza» inserire le seguenti: «e assicurando la piena fruibilità di strumenti telematici».

7.4

SBROLLINI

Al comma 1 sostituire le parole: «di 5 milioni» con le seguenti: «di 10 milioni».

7.0.3

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione specifica.

2. Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.1

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.5

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede, quanto a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

8.7

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 9

9.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni urgenti in materia di percorsi di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria e di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le modalità e i criteri di riparto delle risorse alle singole università, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

b) all'articolo 18-*bis*, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, come richiamato all'articolo 5, comma 2".».

9.2

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni urgenti in materia di percorsi di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria e di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2-ter, comma 5, del decreto-legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

1) dopo le parole: "con oneri a carico dei partecipanti" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

2) le parole: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" sono soppresse.

b) all'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, come richiamato all'articolo 5, comma 2".».

Art. 10

10.1

CAMUSSO, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche».

10.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche».

10.3

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche» con le seguenti: «ed a quelle conseguenti all'interoperabilità tra le banche dati dei sistemi applicativi di gestione delle pratiche pensionistiche in capo al Ministero dell'istruzione e del merito e le banche dati dei nuovi sistemi applicativi dell'INPS».

10.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con DD 2575/2023 e DD 2576/2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'art. 8 del DD 2575 e dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del DD 2576 e sono prorogate sino al loro esaurimento.

1-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al comma 1-bis sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali resi-

duali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate».

10.5

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2025, di 400 milioni per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dal 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.6

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 226, 56 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.

1-ter. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

10.9

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.10

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-bis.01. I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono riattivati fino al 30 giugno 2026. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

10.11

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire una formazione completa per la gestione, la programmazione, la rendicontazione e il monitoraggio delle risorse de-

rivanti dall'attuazione dei progetti legati al PNRR, nonché una solida conoscenza delle procedure di evidenza pubblica, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, di cui all'articolo 78, comma 7, lettera *d*) del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.12

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In merito alle finalità previste dal comma 1 e al fine di garantire una formazione completa per la gestione delle pratiche pensionistiche, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, di cui all'articolo 78, comma 7, lettera *d*) del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.13

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di snellire le pratiche di trattamento, ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione, attraverso il sistema SIDI, agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.»

10.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di snellire le pratiche di trattamento, ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione, attraverso il sistema SIDI, agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.»

ORDINE DEL GIORNO

G10.100

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre disposizioni, anche diffuse misure in materia di istruzione e miglioramento dell'offerta formativa, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

tra le finalità proprie dell'UNESCO rientra la promozione della conoscenza e della sua diffusione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell'Agenda 2030 adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 2015;

l'Italia rappresenta una eccellenza mondiale per numero e diversità dei suoi siti riconosciuti nel patrimonio UNESCO e il Mezzogiorno italiano ne ospita un numero significativo, con la Sicilia che si colloca al primo posto tra le regioni italiane per il maggior numero di siti riconosciuti, ben sette, per la loro importanza storica, artistica e culturale;

tale inestimabile ricchezza culturale rappresenta senza dubbio una preziosa opportunità di rilancio per il Mezzogiorno italiano, che andrebbe valorizzata, in linea con gli obiettivi del PNRR che ha tra le sue finalità anche

quella di intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, favorendo lo sviluppo, la coesione sociale e la competitività economica e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

impegna il Governo, al fine di favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, in linea con gli obiettivi del PNRR, in termini di rimozione degli squilibri economici e sociali e di effettiva riduzione delle differenze territoriali, ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a favorire - attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO - la valorizzazione dei suddetti siti ubicati nelle regioni del Mezzogiorno, anche mediante interventi di valorizzazione del patrimonio artistico nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

EMENDAMENTI

Art. 11

11.1

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire l'attuazione del diritto allo studio e la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli per i non vedenti, alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62,».

11.2

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «di 4 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

11.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «di 4 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

11.4

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «di 4 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

11.5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «di 4 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

11.6

SBROLLINI

Al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «di 4 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 16 milioni di euro a decorrere dal 2025».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

11.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «di 4 milioni» con le seguenti: «di 10 milioni».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.8

CAMUSSO, D'ELIA, ZAMPA, FURLAN, RANDO, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

ORDINE DEL GIORNO

G11.100

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro,

università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti prevedendo un incremento di 4 milioni di euro, per il 2024, circa l'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti;

la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento segnala che la disposizione consente di impiegare risorse rimaste altrimenti inutilizzate e che essa è altresì da ricondursi all'impegno, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di riduzione dei divari territoriali e della lotta alla dispersione scolastica;

la norma fa riferimento, dunque, alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica";

valutato che:

l'abbandono scolastico è fenomeno che interessa maggiormente i ragazzi che provengono da contesti di disagio economico e sociale, con particolare riferimento ai giovani che lasciano prematuramente gli studi prima di conseguire il diploma;

per un giovane, lasciare gli studi prima del tempo significa avere più difficoltà nel trovare un'occupazione stabile, quindi anche maggiori probabilità di ricadere nell'esclusione sociale;

il fenomeno della dispersione scolastica è determinato anche dalla mancanza di servizi educativi sul territorio, fondamentali per agevolare il percorso di studi e favorirne il completamento;

non solo i servizi educativi, ma anche le occasioni formative al di fuori della scuola sono importanti per ridurre il rischio di abbandono, come la possibilità di accedere a musei, biblioteche, eventi culturali, tutto ciò che è utile a stimolare il desiderio di apprendimento dei minori e accrescerne il bagaglio di conoscenze, favorendo il percorso educativo nel suo complesso;

in particolare, la biblioteca rappresenta un presidio culturale fondamentale sul territorio, soprattutto in contesti svantaggiati, poiché offre un servizio gratuito e accessibile a tutti; da un lato, attraverso la possibilità di prendere in prestito libri alimentando la diffusione dei saperi, mentre, dall'altro, funzionando da presidio culturale come luogo di incontro e socialità, dove studiare o poter partecipare a laboratori e attività;

il servizio delle biblioteche ha effetti positivi e di supporto all'istruzione di bambini e ragazzi e, conseguentemente, aiuta a contrastare il rischio di uscita precoce dagli studi: e non è un caso che le aree più colpite da abban-

dono scolastico coincidano spesso con quelle che hanno la minor offerta di biblioteche,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a incrementare adeguatamente i finanziamenti destinati alle biblioteche statali, regionali e civiche, in modo particolare nelle aree marginali e nelle periferie, al fine di stimolare la lettura attraverso l'accesso all'immenso patrimonio bibliotecario del Paese, e consentire altresì l'acquisto di libri da parte delle biblioteche stesse, supportando in tal modo e contestualmente il comparto editoria in crisi.

EMENDAMENTI

11.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure a sostegno delle famiglie per l'acquisto dei testi scolastici e universitari)

1. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2025, 2026 e 2027, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 500 euro annui, nel limite massimo complessivo di 300 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.

2. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 1,7 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

11.0.2

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni urgenti per l'erogazione di borse di studio e l'acquisto di libri di testo)

1. Al fine di garantire l'erogazione di borse di studio, nonché supportare l'acquisto di libri di testo e l'accesso a beni e servizi di natura culturale agli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 20,3 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20,3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti per il diritto allo studio)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato "Fondo per la dote educativa", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, della "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e con-

trastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascun anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento - DSA)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA", con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA))

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA», con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 di euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.0.6

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento - DSA)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con DSA", con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.0.7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Rafforzamento dell'azione amministrativa e del controllo di gestione in attuazione del PNRR)

1. Al fine di rafforzare l'azione amministrativa e il controllo di gestione, scongiurando ritardi e irregolarità nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il controllo concomitante di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, si applica su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal predetto Piano nazionale in ordine a ciascuno dei temi e delle materie di cui al presente decreto.

2. Il magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto di cui al comma 1, segnala tempestivamente al Ministro competente i ritardi, o il rischio che si compiano, le irregolarità e le violazioni riscontrate. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, nel caso di ritardi o violazioni gravi può nominare un commissario ad acta che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le amministrazioni competenti e interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

11.0.8

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Rafforzamento dell'azione amministrativa e del controllo di gestione in attuazione del PNRR)

1. Al fine di rafforzare l'azione amministrativa e il controllo di gestione, scongiurando ritardi e irregolarità nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il controllo concomitante di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla

legge 11 novembre 2020, n. 120, si applica su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal predetto Piano nazionale in ordine a ciascuno dei temi e delle materie di cui al presente decreto».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 177 (pom.) del 16/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2024

177ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 18,30.

IN SEDE REFERENTE

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che ha definito la programmazione del provvedimento in titolo, calendarizzato per la seduta dell'Assemblea di domani, martedì 17 dicembre. Nella seduta odierna si svolgeranno la relazione illustrativa, nonché la discussione generale, e nella seduta antimeridiana di domani si svolgeranno l'illustrazione e la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, che saranno presentati alla scadenza del termine, fissato per oggi, alle ore 19.

Prende atto la Commissione.

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore in sostituzione della relatrice Bucalo, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, soffermandosi innanzitutto sull'articolo 1, che reca misure per il contrasto del lavoro sommerso. Evidenzia che i commi 1 e 2 sostituiscono il riferimento alla soppressa Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL) con il riferimento all'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nelle norme relative alla Rete del lavoro agricolo di qualità [e al Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, mentre il comma 3 prevede la definizione, da parte dell'INAIL, di criteri di premialità, al fine dell'accesso ad alcuni finanziamenti per le imprese iscritte alla suddetta Rete.](#)

Il comma 4 - prosegue il relatore - limita gli effetti dell'iscrizione, conseguente agli accertamenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nella lista di conformità del medesimo Ispettorato; la novella non esclude (come invece faceva la versione previgente) che l'Ispettorato svolga accertamenti omologhi, con riferimento al medesimo datore di lavoro, anche nei dodici mesi successivi all'iscrizione, prevedendo soltanto che gli accertamenti possano non essere svolti nel suddetto periodo temporale. Dà conto, quindi, dei commi da 5 a 9 dell'articolo 1, i quali prevedono l'istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici - di imprese o lavoratori autonomi - dal 1° gennaio 2026 e successivamente, anche gradualmente, ad almeno altri sei settori; questi ultimi devono essere definiti entro il 31 agosto 2026. Si demanda a decreti ministeriali, emanati secondo la procedura di cui al comma 7,

l'individuazione dei settori - nell'ambito di quelli a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva - e l'approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione: delle misure premiali per i soggetti che rientrano in determinati valori dell'indice; dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti; delle ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

Con riferimento al comma 10, precisa che esso provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dal costo di elaborazione degli ISAC (onere quantificato in 414.800 euro per l'anno 2025 e in 1.250.000 euro per l'anno 2026) e provvede alla relativa copertura, a valere sulle risorse finanziarie residue dei Piani urbani integrati previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ("progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"). Ricorda che la relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge di conversione del decreto rileva che i comuni interessati hanno già espresso formale rinuncia ai fondi derivanti dalle economie relative ai suddetti interventi.

Il successivo comma 11 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro assicuri l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza.

Passa poi a dar conto dei contenuti dell'articolo 2, il quale consente, per una frazione di periodo dell'anno 2024 e per il mese di gennaio 2025, il riconoscimento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori. Specifica che l'ambito di questi ultimi è costituito dai settori tessile, dell'abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, nonché - limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda - dai settori individuati dalla tabella A e da quello dei lavori di meccanica generale; l'intervento è previsto per un periodo massimo di dodici settimane, compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge in esame (29 ottobre 2024) e il 31 gennaio 2025; il trattamento in oggetto è di ammontare pari a quello stabilito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie. L'intervento in esame è anticipato dal datore di lavoro e rimborsato a quest'ultimo dall'INPS, salva la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS contemplata dal comma 3. L'intervento è riconosciuto nel rispetto di un limite di spesa pari a 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni per l'anno 2025. Si provvede, infine, alla copertura finanziaria dell'onere corrispondente al suddetto limite.

In relazione all'articolo 3, sottolinea che esso reca misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. In particolare, si dispone che, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già previsto a legislazione vigente per la determinazione della quota del Fondo da destinare al finanziamento di misure volte alla risoluzione di situazioni di crisi occupazionale, sia stabilito il rifinanziamento degli interventi volti a sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 4, il cui comma 1, istituisce, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, i quadrimestri quarto e quinto, successivi ai tre quadrimestri previsti nell'apposito bando emanato nel 2023, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle università in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell'ASN, a pena di esclusione, è presentata, rispettivamente, a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali già formate sulla base dell'apposito decreto direttoriale emanato nel luglio del

2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026.

Fa presente che il comma 2 dello stesso articolo 4 differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine ultimo entro il quale ciascuna università può procedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica. La finalità indicata è quella di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti universitari anche in funzione dell'attuazione delle misure del PNRR e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva. Fa indi menzione del comma 2-bis, che eleva da undici a dodici anni la durata dell'ASN per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.

Accenna poi all'articolo 5, che, nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN), prevede che quest'ultimo, nella composizione attualmente in carica, continui a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. È conseguentemente prorogato, fino a tale termine, il mandato degli attuali componenti del Consiglio.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 6, il cui comma 1 reca disposizioni tese a far sì che anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (oltre che taluni beni immobili dello Stato) possano essere destinati a residenze e alloggi universitari. Inoltre, estende l'applicazione del regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie introdotto per l'attuazione della riforma del PNRR in materia di alloggi universitari agli interventi volti a destinare i beni immobili dello Stato e quelli confiscati alla criminalità organizzata a residenze e alloggi universitari per i quali la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell'Agenzia del demanio svolge il ruolo di stazione appaltante. Inserisce il Ministero dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario incaricato di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, della medesima riforma del PNRR, tra i soggetti istituzioni titolati a richiedere il coinvolgimento, in qualità di stazione appaltante, della citata Struttura. Prevede infine che, il Commissario straordinario possa avvalersi della medesima Struttura anche per le attività di supporto tecnico.

Ricorda che, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, sono stati inseriti due commi aggiuntivi. Con il comma 1-bis si dispone un ulteriore elemento di semplificazione, consentendo il mutamento di destinazione d'uso funzionale degli immobili da destinare a residenze universitarie anche in deroga a specifiche normative regionali e statali, salvo il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari. Con il comma 1-ter si dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 1-ter della legge n. 338 del 2000, recante la disciplina di un regime autorizzatorio specifico per l'esercizio delle strutture residenziali universitarie beneficiarie dalle risorse destinate al cosiddetto "Nuovo housing universitario".

Fa indi cenno all'articolo 7, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano, per il completamento degli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano denominato «Campus Nord», situato nel quartiere Bovisa di Milano.

L'articolo 8 prevede misure volte a promuovere l'internazionalizzazione degli ITS *Academy*, anche nell'ambito del "Piano Mattei". A tale fine, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche con riferimento a percorsi attivati all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della relativa offerta formativa. L'articolo 8-bis dispone che l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane permanga, in via ordinaria (e non più quindi solo fino a esaurimento), quale percorso autonomo rispetto a quello del liceo del *made in Italy*, non dovendo più confluire in quest'ultimo, come previsto dalla normativa oggi vigente. La disposizione in commento statuisce, inoltre, che l'attivazione dei percorsi liceali del *made in Italy* avviene nei limiti non più solo del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, ma anche dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente.

L'articolo 9 intende precisare che anche i vincitori di concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico,

che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, sono tenuti, nel primo anno di servizio (ovvero quello attuale: 2024/25) a conseguire l'abilitazione, mediante il conseguimento dei CFU previsti per analoghe categorie di docenti. Si chiarisce, altresì, che i medesimi soggetti accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di diritto.

L'articolo 10 dispone l'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.

Dopo aver menzionato l'articolo 11, il quale prevede un incremento di 4 milioni di euro, per il 2024, dell'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti, fa cenno, conclusivamente, all'articolo 12, che dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento. Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) stigmatizza la circostanza che la Commissione non sia messa in condizione di poter discutere in modo approfondito il decreto-legge in esame, tenuto conto dell'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della seduta dell'Aula di domani. Nel dare comunque atto della tempestiva informativa nei confronti dei Gruppi da parte del Presidente, sin dal momento dell'assegnazione del provvedimento, circa i tempi di esame in Commissione, auspica che, nel pur breve tempo a disposizione, sia possibile svolgere un effettivo esame di merito e, al riguardo, preannuncia l'intenzione, a nome del Gruppo di appartenenza, di presentare proposte emendative. Ciò al fine di migliorare, arricchendone i contenuti, il decreto-legge che, specie con riguardo ai settori della scuola e dell'università, contiene disposizioni estemporanee ed eterogenee, che non affrontano in modo risolutivo le criticità dei settori, che sono in sofferenza anche per via di misure contenute nel disegno di legge di bilancio in corso di esame presso la Camera dei deputati (Atto Camera n. 2112-bis).

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 18,35.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 178 (ant.) del 17/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024

178ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine previsto per ieri, alle ore 19, sono stati presentati 9 ordini del giorno e 155 emendamenti riferiti all'articolato del decreto-legge in esame (pubblicati in allegato).

Dichiara indi improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, le proposte emendative 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.7, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.20, 3.0.1, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.5, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 8-bis.0.1, 8-bis.0.2 e 10.0.1.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, gli ordini del giorno e gli emendamenti si intendono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il PRESIDENTE dà indi la parola alle senatrici D'ELIA (PD-IDP) e SBROLLINI (IV-C-RE), le quali sottolineano che a loro parere le disposizioni in materia di lavoro recate dal provvedimento in esame avrebbero reso maggiormente opportuna un'assegnazione dello stesso alle Commissioni 7a e 10a riunite.

Il PRESIDENTE ricorda che l'esercizio del potere di assegnazione è prerogativa della Presidenza del Senato.

Dispone poi l'accantonamento dell'esame degli ordini del giorno, anche in considerazione della richiesta in tal senso del senatore Pirondini, che ha fatto sapere che interverrà in seduta con alcuni minuti di ritardo, e invita la relatrice ad esprimersi sulle proposte emendative.

La relatrice BUCALO (Fdi) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario DURIGON si esprime in senso conforme alla relatrice.

I senatori Cecilia D'ELIA (PD-IDP), CRISANTI (PD-IDP), Vincenza RANDO (PD-IDP) e VERDUCCI (PD-IDP) aggiungono la firma a tutti gli emendamenti d'iniziativa del senatore De Cristofaro, per evitarne la decadenza in assenza dei proponenti.

La senatrice RANDO (PD-IDP) sottoscrive altresì tutti gli emendamenti presentati da esponenti del

Gruppo del Movimento 5 Stelle, per evitarne la decadenza.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché degli emendamenti volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, evidenzia la necessità e urgenza di potenziare le misure di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, anche mediante l'istituzione di un Tavolo operativo a livello provinciale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e respinto.

Con votazione congiunta sono indi respinti gli identici emendamenti 1.2 e 1.3.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.4, sottolinea che il contrasto alla discriminazione e allo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo esige l'istituzione di un apposito fondo di sostegno al lavoro agricolo di qualità, obiettivo dell'emendamento in discussione.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Dopo che, posti congiuntamente in votazione, sono stati respinti gli identici emendamenti 1.6 e 1.7, con successive e distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.8 e 1.9.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.10, richiama l'attenzione sulla crisi del settore della moda, che rappresenta un settore trainante per molti territori e regioni del Paese, tra le quali ricorda, in particolare, la Toscana, le Marche e il Veneto. Fa presente, al riguardo, che l'emendamento in discussione è diretto a introdurre misure di sostegno fiscale per il settore medesimo.

Il sottosegretario DURIGON, intervenendo per un chiarimento, rammenta che, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, era stato valutato positivamente in Commissione un intervento di contenuto simile all'emendamento 1.10, ma che, in sede di esame in Assemblea, è stato necessario retrocedere rispetto agli impegni assunti a causa di difficoltà di ordine tecnico rappresentate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel concordare con la rilevanza di sostenere il settore della moda, anticipa la disponibilità ad introdurre misure di favore in un prossimo diverso contesto legislativo.

Dopo che la senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) vi ha aggiunto la firma, l'emendamento 1.10 è posto ai voti e respinto.

Interviene il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) per dichiarare il suo voto favorevole sugli identici emendamenti 1.11 e 1.12, con i quali le forze politiche di opposizione hanno voluto assicurare il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 1.11 e 1.12 sono respinti.

Con votazione congiunta, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.13 e 1.14.

Dopo che, posto ai voti, è stato respinto l'emendamento 1.15, con unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 1.16 e 1.17, nonché, con successiva votazione congiunta, gli identici emendamenti 1.18 e 1.19.

In esito a successive e distinte votazioni, sono indi respinti l'emendamento 1.20 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) - il quale richiama l'attenzione sulla necessità di tutelare i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi (cosiddetti "rider"), maggiormente esposti a rischi di sfruttamento - l'emendamento 1.21.

Posti distintamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti 1.0.2, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.21 e 1.0.22.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché dell'unica proposta emendativa volta ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 2.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.0.1.

In sede di articolo 3, in esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, sull'emendamento 3.4, a fronte della attuale crisi che colpisce il settore dell'editoria, invita a sostenere gli investimenti delle imprese editrici di quotidiani e periodici orientati all'innovazione tecnologica.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,50.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.4 e 3.5.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.6, evidenzia che esso è diretto ad offrire sostegno al servizio radiotelevisivo pubblico mediante l'incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione.

Dopo aver osservato che le condizioni penalizzanti dei lavoratori del suddetto settore, sottopagati e soggetti a regimi di precariato, finiscono per incidere sulla loro autonomia nell'esercizio della professione, auspica che le forze politiche di maggioranza prendano in seria considerazione i contenuti della proposta emendativa in discussione.

L'emendamento 3.6, posto ai voti, è respinto.

In sede di articolo 4, dopo che la senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 4.2, ha richiamato l'attenzione su alcune proposte emendative di propria iniziativa volte a superare le discriminazioni che penalizzano il personale tecnico-amministrativo delle università statali, in esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.

Con votazione congiunta, sono indi respinti gli identici emendamenti 4.6 e 4.7.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.8, fa presente che un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università si rende necessario per compensare le molteplici riduzioni di risorse da ultimo intervenute. Ricorda, al riguardo, il mancato adeguamento stipendiale e la riduzione di risorse del Ministero dell'università per un importo pari 702 milioni di euro, prevista dal disegno di legge di bilancio in corso di esame parlamentare. Lamenta che i suddetti tagli creino una pesante barriera contro il diritto allo studio, che penalizza soprattutto gli studenti appartenenti a famiglie meno abbienti.

L'emendamento 4.8, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.9, fa presente che esso propone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

L'emendamento 4.9, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.10, chiarisce che l'istituzione di un apposito fondo in esso prevista è finalizzata a garantire il mantenimento degli incarichi di lavoro di ricercatori già assunti a tempo determinato per la realizzazione di progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ottica di assicurare che i progetti stessi siano portati a compimento.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.12, 4.0.3, 4.0.4, quest'ultimo dopo che il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) ha rilevato che esso è volto a reintegrare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università a fronte dei tagli inferti dal Governo in carica, 4.0.6 e 4.0.7.

In sede di articolo 5, interviene innanzitutto la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 5.1 e 5.2, che hanno ad oggetto una proposta di soppressione dell'intero articolo.

Chiarisce che il Gruppo del Partito Democratico è contrario alla proroga della durata in carica degli organi del Consiglio universitario nazionale (CUN), a suo giudizio risultando incomprensibile il motivo per il quale non si debba procedere a un regolare rinnovo degli stessi.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 5.1 e 5.2 sono respinti.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 5.3 e 5.4.

In sede di articolo 6, posti distintamente in votazione, sono respinti emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.4, reputa insignificanti rispetto alle reali necessità le misure in materia di *housing* studentesco previste dall'articolo 6. Al riguardo, ritiene imprescindibile e urgente un incremento del

Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, che sia in grado di garantire un *housing* sociale a prezzi calmierati a beneficio degli studenti meno abbienti.

Con successive e distinte votazioni, sono, quindi, respinti gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3.

Sull'emendamento 6.0.4 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), il quale, dopo aver fatto presente che esso è diretto a potenziare la *governance* dell'*housing* sociale e studentesco, ne paventa il respingimento da parte della maggioranza, per giunta senza un dibattito di approfondimento che il tema meriterebbe.

In esito a successive e distinte votazioni, sono, quindi, respinti gli emendamenti 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.8.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 7.1, reputa incomprensibili le ragioni sulla base delle quali la maggioranza e il Governo non intendono inserire nelle disposizioni di disciplina dell'ammodernamento del Campus Politecnico di Milano una clausola che assicuri la piena accessibilità delle strutture alle persone con disabilità.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 sono respinti.

In sede di articolo 8, interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale, dichiarando il suo voto favorevole sull'emendamento 8.1, avente ad oggetto la proposta di soppressione della lettera *b*) del comma 1, chiarisce che la novella in essa contenuta finisce, a suo parere, per togliere chiarezza alle finalità e agli obiettivi dei finanziamenti erogati, rendendone di conseguenza pressoché impossibile un successivo monitoraggio.

Con votazione congiunta, sono indi respinti gli identici emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4.

Con successive e distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 8.5 e 8.6, nonché, posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 8.7 e 8.8.

In sede di articolo 9, sono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

In sede di articolo 10, sono posti congiuntamente in votazione e respinti gli identici emendamenti 10.1 e 10.2.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.9, dichiara di giudicare necessaria una proroga dei contratti temporaneamente conferiti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario nell'ambito delle istituzioni scolastiche, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per i quali i contratti medesimi sono stati attivati.

L'emendamento 10.9, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.10, di contenuto simile a quello precedentemente votato, concorda con la considerazione della senatrice D'Elia e ritiene necessaria una riattivazione dei suddetti contratti fino al 30 giugno 2026.

L'emendamento 10.10, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.11, evidenzia che esso è diretto a incrementare di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, nell'ottica di garantire una formazione completa per la gestione delle risorse derivanti dall'attuazione dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 10.11 e 10.12, nonché, posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 10.13 e 10.14.

In sede di articolo 11, interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.1 la senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), la quale, al fine di una completa garanzia del diritto allo studio e dell'inclusione, reputa imprescindibile la fornitura gratuita dei libri di testo, anche agli alunni non vedenti.

L'emendamento 11.1, posto ai voti, risulta respinto.

Sull'emendamento 11.2 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), il quale, al fine di garantire la fornitura gratuita dei libri di testo, giudica insufficiente lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e, secondo quanto previsto nell'emendamento in discussione, propone di incrementarlo a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Coglie l'occasione per sottolineare che taluni temi oggetto di emendamenti ritenuti non attinenti ai contenuti del provvedimento in esame (tra i quali menziona la gratuità del trasporto pubblico per gli studenti e il contrasto alla povertà alimentare a scuola) sono comunque fondamentali al fine di garantire il diritto allo studio, di contrastare la dispersione scolastica e di riattivare nel Paese quella mobilità sociale inceppata a causa di erronee misure legislative.

L'emendamento 11.2, posto ai voti, risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3, quest'ultimo previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), il quale, al fine di garantire il principio costituzionale del diritto allo studio, osserva che sarebbe importante dedicare un apposito fondo agli studenti appartenenti a famiglie con minori disponibilità.

Dopo che con votazione congiunta sono stati respinti gli identici emendamenti 11.0.4 e 11.0.5, sono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 11.0.6, 11.0.7 e 11.0.8.

Concluse le votazioni degli emendamenti, il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà all'esame degli ordini del giorno precedentemente accantonati e invita il Governo e la relatrice ad esprimere i rispettivi pareri.

Il sottosegretario DURIGON dichiara la disponibilità ad accogliere gli ordini del giorno G/1323/1/7, G/1323/2/7, G/1323/3/7, G/1323/4/7, G/1323/5/7, G/1323/8/7 e G/1323/9/7, a condizione che i rispettivi presentatori accolgano proposte di riformulazione di cui dà lettura. Il parere è invece contrario sugli ordini del giorno G/1323/6/7 e G/1323/7/7.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) si rimette alle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) si dichiara indisponibile ad accogliere le proposte di riformulazione relative agli ordini del giorno G/1323/1/7, G/1323/2/7, G/1323/3/7, G/1323/4/7 e G/1323/9/7, che a suo avviso non sono corredate da solide motivazioni.

Riformula invece gli ordini del giorno G/1323/5/7 e G/1323/8/7 nel senso indicato dal rappresentante del Governo (i nuovi testi sono pubblicati in allegato).

Conclusivamente insiste sulla votazione degli ordini del giorno G/1323/1/7, G/1323/2/7, G/1323/3/7, G/1323/4/7, G/1323/6/7, G/1323/7/7 e G/1323/9/7 non accolti dal Governo.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha fatto presente che gli ordini del giorno G/1323/5/7 (testo 2) e G/1323/8/7 (testo 2) si intendono accolti dal Governo, con distinte votazioni la Commissione respinge gli ordini del giorno G/1323/1/7, G/1323/2/7, G/1323/3/7, G/1323/4/7, G/1323/6/7, G/1323/7/7 e G/1323/9/7.

Concluso l'esame degli ordini del giorno, il [PRESIDENTE](#) dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni sul provvedimento in titolo e informa che la Commissione per le questioni regionali ha comunicato per le vie brevi che non si esprimerà. Tenuto conto che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta dell'Aula, avverte che la Commissione procederà alla votazione del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Aula sul provvedimento in titolo anche in assenza di alcuni pareri delle Commissioni consultate e del Comitato per la legislazione. Prende atto la Commissione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) preannuncia un voto di astensione del proprio Gruppo sul decreto-legge in esame, richiamando le criticità in esso contenute. Al riguardo, lamenta l'assenza di una visione complessiva dell'intervento normativo, che si caratterizza per misure eterogenee e non risolutive delle problematiche presenti nei settori considerati (a partire dai tagli di risorse con particolare riferimento all'università).

Coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare il poco tempo a disposizione della Commissione per

l'esame del provvedimento, la circostanza che il decreto-legge non sia stato esaminato congiuntamente alla 10ª Commissione permanente nonostante le molte disposizioni in materia di lavoro, nonché la scelta di procedere senza attendere l'espressione di tutti i pareri delle Commissioni consultate.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), nel preannunciare un voto di astensione della propria parte politica, giudica insoddisfacenti i contenuti del provvedimento, lamenta la mancata approvazione degli emendamenti presentati dalla propria parte politica e critica a sua volta la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento. Sarebbe stato a suo avviso opportuno un esame più approfondito e, più in generale, maggior rispetto istituzionale da parte della maggioranza, in alcune fasi dell'*iter* presente a ranghi ridotti.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) dichiara a sua volta un voto di astensione.

Pur riconoscendo l'impegno del Presidente ad andare incontro alle esigenze dei Gruppi, stigmatizza la ristrettezza dei tempi concessi alla Commissione, del tutto inadeguati in considerazione del rilievo delle materie, nonché della complessità ed eterogeneità degli interventi normativi in esso recati.

Avrebbe peraltro ritenuto preferibile un esame congiunto delle Commissioni riunite 7ª e 10ª, tenuto conto del rilievo delle tematiche lavoristiche, come del resto avvenuto in prima lettura. Nel merito, esprime perplessità su alcuni contenuti del decreto-legge e il proprio disappunto per il mancato accoglimento degli emendamenti presentati a propria firma.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice Bucalo a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, autorizzandola al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1323](#)

G/1323/1/7

[Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni in materia di lavoro volte a contrastare il lavoro sommerso;

al riguardo, è necessario ricordare come nel settore domestico, ove la componente femminile tra i lavoratori è predominante, la percentuale di lavoro sommerso è altissima;

secondo le stime dell'osservatorio Domina sul lavoro sommerso, i lavoratori domestici in nero in questo settore ammontano a più di 2 milioni nel Paese, mentre quelli regolari sono poco meno di 900.000, con un tasso di rapporti di lavoro in nero di oltre il 51 per cento;

l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato - cosiddetto «bonus mamme» - non si applica alle lavoratrici del settore domestico, che risultano escluse da tale beneficio fiscale, con grave pregiudizio per tale categoria di lavoratrici;

per contrastare il dilagante fenomeno del lavoro sommerso in ambito domestico - specie a fronte di fenomeni quale l'invecchiamento della popolazione e la conseguente esigenza sempre più insistita di servizi domestici - si rendono necessarie misure universali e strutturali in tale settore, non più

rinviiabili,

impegna il Governo, al fine di favorire l'occupazione femminile, sostenere le famiglie e contribuire a contrastare il lavoro sommerso, ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, misure di carattere normativo volte a estendere le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri ai rapporti di lavoro domestico, affinché anche le madri lavoratrici impiegate in tale settore possano beneficiare delle stesse tutele di cui usufruiscono tutte le altre donne lavoratrici dipendenti.

G/1323/2/7

[Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premessi che:

l'articolo 1 introduce misure di contrasto al lavoro sommerso tra le quali anche la previsione che il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità, precisando inoltre che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato tale iscrizione nella Lista di conformità;

il provvedimento all'esame rimette all'INL, altresì, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, la definizione di modalità tecniche per assicurare l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, rinviando a uno o più decreti ministeriali l'individuazione dei dati oggetto di condivisione nell'ambito del medesimo Portale, nonché i soggetti abilitati ad accedervi;

è prevista, inoltre, l'istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici - di imprese o lavoratori autonomi - dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori, che dovranno essere definiti entro il 31 agosto 2026;

si demanda, infine, a decreti ministeriali l'individuazione dei settori - nell'ambito di quelli a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva - e l'approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione: delle misure premiali per i soggetti che rientrano in determinati valori dell'indice; dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti; delle ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti;

valutato che, come più volte richiesto, sarebbe stato auspicabile un intervento, ormai non più procrastinabile, volto a contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, estendendo anche ai datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare le maggiorazioni del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni già previste per altre tipologie di assunzioni;

considerato che:

il 21 giugno 2024 è stato pubblicato l'Osservatorio sui lavoratori domestici con i dati del 2023 dal quale emerge che nel 2023 i lavoratori domestici contribuenti all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) sono stati 833.874, in flessione per il secondo anno consecutivo (-7,6 per cento rispetto al 2022) dopo i consistenti incrementi del biennio 2020-2021 dovuti a una spontanea regolarizzazione di rapporti di lavoro per consentire ai lavoratori domestici di recarsi al lavoro durante il periodo di *lockdown* e all'entrata in vigore della norma che ha regolamentato l'emersione di rapporti di lavoro irregolari (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «Rilancio»);

la principale associazione di lavoro domestico in Italia, Assindatcolf, ha giudicato allarmanti i dati presentati all'Inps in quanto «il continuo decremento del lavoro regolare, che nel 2023 è calato di oltre 68.000 unità, certifica un indubbio aumento del 'nero'»;

in un Paese che tende sempre più strutturalmente all'invecchiamento, nonché fanalino di coda per nuovi nati, è impensabile che il lavoro domestico non venga ancora considerato una priorità dell'agenda politica,

impegna il Governo a collocare il lavoro domestico e dell'assistenza familiare tra le priorità dell'agenda politica del Paese, estendendo a queste tipologie di lavoro gli incentivi già previsti per la generalità degli altri settori e finalizzati a far emergere il lavoro sommerso, come ad esempio le maggiorazioni del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

G/1323/3/7

[Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premessi che:

il provvedimento in esame reca, all'articolo 2, misure in materia di integrazione salariale per i lavoratori di taluni comparti produttivi;

in particolare - a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa sottoscritta dal Movimento 5 Stelle in sede referente -, il riconoscimento dell'integrazione salariale nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente, è stato esteso anche a tutti coloro i quali operano nel settore della pelletteria;

l'intervento previsto, tuttavia, è limitato al solo anno 2024 e il limite di spesa riconosciuto pari a 64,6 milioni di euro appare insufficiente a garantire la tenuta delle numerose filiere produttive di tali comparti che stanno soffrendo particolarmente la insistita crisi economica acuitasi nel tempo;

valutato che:

il sistema imprenditoriale del comparto moda, costituito da circa 60.000 imprese manifatturiere con oltre 600.000 addetti, rappresenta una fra le eccellenze indiscusse del *Made in Italy*, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo;

di fronte a un quadro così complesso e contrassegnato da forti incertezze, si registrano marcati rallentamenti produttivi, rispetto ai quali non si intravedono segnali di ripresa nel breve periodo,

impegna il Governo ad adottare tempestivamente ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prorogare il riconoscimento dell'integrazione salariale in favore delle filiere di lavoratori di cui in premessa, scongiurando gli effetti della crisi e incoraggiando le prospettive produttive e di ripresa della domanda in una prospettiva di medio termine e di più ampio respiro.

G/1323/4/7

[Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in titolo consente, per l'anno 2024, il riconoscimento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente e operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario;

tale intervento è previsto per un periodo massimo corrispondente a quello intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (29 ottobre 2024) e il 31 dicembre 2024 e nella

misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale. Ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale nonché, per le imprese artigiane, ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;

l'integrazione salariale è anticipata dal datore di lavoro e rimborsata a quest'ultimo dall'INPS, salva la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS. Tuttavia l'intervento, oltre al limite temporale, prevede un limite di spesa pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024;

considerato che:

nel corso delle audizioni svolte è stato evidenziato, nel merito, come la filiera del sistema moda e il suo indotto manifestino da tempo grosse difficoltà, confermate da un ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali sia nel comparto industriale sia in quello artigiano, nelle attività dirette e in quelle dell'indotto, tanto da determinare l'apertura di uno specifico tavolo di crisi presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT);

l'intervento è insufficiente, per durata e requisiti dimensionali, e non inclusivo di tutti i settori che compongono la filiera;

in particolare, la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) ha sottolineato come «l'ammortizzatore sociale rischia di risultare inutile se non esteso e rafforzato, nonché accompagnato da politiche industriali mirate, investimenti specifici sulla filiera e sui distretti che favoriscano anche l'aggregazione di impresa, progetti di valorizzazione energetica e interventi di contrasto all'illegalità, al lavoro nero, al *dumping* contrattuale, ai fenomeni di sfruttamento e alla gravissima piaga della contraffazione a favore della buona e piena occupazione, a partire dalla salute e sicurezza sul lavoro»;

impegna il Governo a reperire, nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, ulteriori risorse che consentano di:

prorogare in via aggiuntiva, almeno di un anno, l'integrazione salariale evidenziata in premessa;

estendere la platea dei beneficiari ai lavoratori che operano nel settore della moda e che sono rimasti esclusi dal beneficio;

promuovere una politica industriale volta a favorire la buona e piena occupazione e a valorizzare l'intero settore.

G/1323/5/7 (testo 2)

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

impegna il Governo, nei limiti dei vincoli di spesa:

ad adottare sollecitamente misure, anche con provvedimenti a carattere normativo, affinché vengano riviste e incrementate le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), al fine di procedere alla stipula dei nuovi contratti di ricerca, nonché al ripristino delle risorse aggiuntive volte a sostenere il piano straordinario di reclutamento programmato per il presente anno del valore di 340 milioni di euro, necessario per la tenuta del sistema universitario nazionale;

a reperire, nel primo provvedimento utile, le risorse necessarie per garantire l'assunzione di ricercatori, nonché l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale;

a reperire, altresì, le risorse necessarie finalizzate ad avviare una seria e programmata politica di stabilizzazione del personale degli enti di ricerca;

ad istituire con urgenza un tavolo tecnico volto a discutere un nuovo modello di ripartizione delle

voci relative al FFO che, nel pieno rispetto dell'autonomia degli atenei, riduca le componenti vincolate, garantisca la copertura dei costi essenziali e preveda risorse aggiuntive per la valorizzazione della qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze, in una prospettiva di lungo termine.

G/1323/5/7

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento all'esame, al capo II, reca diffuse disposizioni in materia di sistema universitario;

nel luglio scorso, la Conferenza dei rettori aveva lanciato l'allarme sui possibili tagli al Fondo di finanziamento ordinario 2024, ravvisando «una riduzione delle risorse complessive assegnate alle Università rispetto allo scorso anno di circa 513 milioni», corrispondenti a circa il 5 per cento;

tali riduzioni sono state successivamente confermate con la pubblicazione del decreto ministeriale sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO) a settembre, che prevede un finanziamento per il 2024 pari a 9,031 miliardi di euro, contro i 9,209 miliardi dello scorso anno: un calo significativo dell'importo nominale di 178 milioni che non si registrava dal 2014;

tuttavia, il taglio risulta ben più significativo, in quanto non sono state assegnate le coperture aggiuntive per i 340 milioni previsti dal piano straordinario di assunzioni finalizzato ad ampliare gli organici dell'Università tramite l'incremento strutturale del fondo di 740 milioni di euro da suddividere in un quinquennio, ai sensi dell'articolo 1, comma 297, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

tale mancanza risulta particolarmente gravosa considerando sia l'aumento del 4,8 per cento dei costi del personale docente a seguito dell'adeguamento dell'Istat in relazione ai contratti 2019/2022, in quanto la riduzione del FFO incide fortemente sul rapporto tra i costi del personale e il finanziamento disponibile, sia il peso dell'inflazione, che impatta negativamente su tutti i costi sostenuti dalle Università;

di conseguenza, come riportato da «Il Sole 24Ore», per quest'anno nessuna istituzione accademica riceverà un euro in più della volta scorsa, con rettori più fortunati che vedono immutato il loro ammontare totale, mentre alcuni atenei vedranno diminuire drasticamente la quota di assegnazione, con tagli che oscillano dai 978.000 euro ai 1,9 milioni di euro;

nel quadro europeo, l'Italia figura tra gli ultimi posti nell'Unione europea in termini di percentuale di laureati sugli occupati e in un Paese in cui la spesa per l'università e la ricerca è inferiore all'uno per cento del Prodotto interno lordo (PIL), rispetto a una media OCSE dell'1,6 per cento, i tagli consistenti del FFO 2024 rischiano di debilitare gravemente il sistema universitario italiano e di vanificare gli sforzi fatti, anche grazie ai finanziamenti straordinari del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per avvicinare la spesa per la ricerca pubblica allo 0,75 per cento del PIL, come indicato nel 2022 dal rapporto del tavolo tecnico sotto il governo Draghi;

inoltre, i dati mostrano come, a oggi, circa il 40 per cento di tutto il personale docente e di ricerca è costituito dagli oltre 20.000 assegnisti di ricerca e 9.000 ricercatori a tempo determinato di tipo A e si stima che, nei prossimi tre anni, il 10 per cento dei professori ordinari e associati andrà in pensione, cui devono essere aggiunti, nell'ultimo decennio, circa 15.000 ricercatori e ricercatrici italiane che hanno trovato lavoro all'estero;

tuttavia, anziché favorire nuovi concorsi, attuare politiche che evitino la cosiddetta "fuga dei cervelli", nonché introdurre definitivamente i contratti di ricerca istituiti ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ovvero contratti di natura biennale con tutele e remunerazioni maggiori rispetto ai precedenti assegni, le scelte dell'Esecutivo vanno nella direzione opposta, nell'ottica di rallentare il

turnover, moltiplicare le posizioni del pre-ruolo già fortemente precarie e contribuire a creare maggiore incertezza e confusione sulle politiche di reclutamento;

a questo quadro già fortemente problematico si aggiunge la situazione di infinita precarietà che caratterizza il personale degli enti di ricerca: a titolo esemplificativo, secondo le stime dei sindacati, solo nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) vi sono circa quattromila ricercatori precari, ovvero lavoratori che, invece di sperare in una prossima stabilizzazione, vedranno allontanarsi il diritto di un lavoro stabile a causa delle politiche di blocco del *turnover*,

impegna il Governo:

ad adottare sollecitamente misure, anche con provvedimenti a carattere normativo, affinché vengano riviste e incrementate le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), al fine di procedere alla stipula dei nuovi contratti di ricerca, nonché al ripristino delle risorse addizionali volte a sostenere il piano straordinario di reclutamento programmato per il presente anno del valore di 340 milioni di euro, necessario per la tenuta del sistema universitario nazionale;

a reperire, nel primo provvedimento utile, le risorse necessarie per garantire l'assunzione di ricercatori, nonché l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale;

a reperire, altresì, le risorse necessarie finalizzate ad avviare una seria e programmata politica di stabilizzazione del personale degli enti di ricerca;

ad istituire con urgenza un tavolo tecnico volto a discutere un nuovo modello di ripartizione delle voci relative al FFO che, nel pieno rispetto dell'autonomia degli atenei, riduca le componenti vincolate, garantisca la copertura dei costi essenziali e preveda risorse aggiuntive per la valorizzazione della qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze, in una prospettiva di lungo termine.

G/1323/6/7

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premessi che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre disposizioni, anche misure in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

dalla Relazione semestrale della Corte dei conti al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, di recente pubblicazione, emerge come l'avanzamento finanziario del Piano, seppur in linea con le scadenze concordate, continui a evidenziare preoccupanti scostamenti rispetto al cronoprogramma condiviso con le Istituzioni europee: al 30 settembre 2024, il livello della spesa si è attestato sui 57,7 miliardi, il 30 per cento delle risorse del Piano e circa il 66 per cento di quelle che erano programmate entro il 2024;

non è la prima volta che la Corte dei conti lancia l'allarme sui ritardi fatti registrare nella spesa delle risorse a valere sul PNRR, a partire dalla scarsa capacità del loro impiego integrale, che la stessa Corte ha potuto riscontrare nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e giurisdizionali, avendo evidenziato a più riprese la necessità di un radicale miglioramento nella gestione della spesa a valere sulle risorse di provenienza europea;

l'istituzione di una Commissione parlamentare incaricata di riferire alle Assemblee parlamentari circa gli atti del Governo connessi a vario titolo ai progetti, alle misure e alle riforme previste nelle aree di intervento per l'attuazione del PNRR, consentirebbe di potenziare gli effetti benefici in termini

di crescita economica delle iniziative previste dal PNRR, contribuendo alla vigilanza e al monitoraggio della spesa del suddetto Piano;

le risorse finanziarie del PNRR sono preziose e limitate e consentono anche di intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, favorendo lo sviluppo, la coesione sociale e la competitività economica e accelerando i processi di transizione ecologica e digitale,

impegna il Governo ad adottare, per quanto di competenza, le necessarie iniziative volte a imprimere un deciso miglioramento nella gestione della spesa a valere sulle risorse di provenienza europea di cui al PNRR, anche attraverso il sostegno all'iniziativa legislativa che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del suddetto Piano, al fine di superare le difficoltà nell'utilizzo dei fondi del NextGenerationEu, a partire dalla scarsa capacità del loro impiego integrale.

G/1323/7/7

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesse che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre disposizioni, anche misure in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il fine dichiarato di una migliore attuazione del Piano;

i Fondi del PNRR rappresentano risorse finanziarie di derivazione europea che consentono, tra le altre finalità, anche quella di intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, favorendo lo sviluppo, la coesione sociale e la competitività economica e accelerando i processi di transizione ecologica e digitale;

alle risorse del PNRR si aggiungono, in termini di contributo essenziale per intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

lo scorso 29 novembre è stato siglato l'Accordo per la coesione tra il Governo italiano e il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che avrebbe suscitato un diffuso malcontento tra i territori interessati quanto ai criteri di assegnazione delle suddette risorse per il ciclo 2021-2027, in assenza di una visione strategica di effettiva riduzione delle differenze territoriali, principio alla base delle finalità dei predetti fondi per la coesione;

al mancato coinvolgimento degli enti locali nella selezione delle proposte progettuali, che avrebbe comportato uno sbilanciamento in favore di alcuni territori e opere, oltretutto una mancata trasparenza nell'assegnazione delle risorse, si aggiungerebbe la preoccupazione per la volontà politica della maggioranza di Governo - si apprende da fonti di stampa - di destinare, in aggiunta ai 1.600 milioni di euro già stanziati, oltre 6,1 miliardi di euro aggiuntivi al Ponte sullo Stretto, attingendo tali risorse proprio dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, con gravissimo pregiudizio per le Regioni del Mezzogiorno che si vedrebbero in tal modo private di tali risorse destinate a colmare i divari territoriali;

è evidente come quanto emerso non possa passare inosservato, così come è necessaria la massima trasparenza e la garanzia a tutti i Comuni e cittadini di avere le stesse opportunità in termini di accesso all'insieme dei finanziamenti destinati a interventi rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese,

impegna il Governo:

a preservare, nel processo di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo 2021-2027 e conseguente selezione degli interventi, le finalità proprie del suddetto fondo in termini di riduzione dei divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese, scongiurando il rischio di qualsivoglia opacità politica e istituzionale nel conferimento dei finanziamenti, garantendo altresì l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari;

a scongiurare, altresì, il rischio di distrazione delle risorse a valere sulla programmazione pluriennale 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento di progetti che non rispondano al criterio di opera strategica o in assenza del carattere di rilievo nazionale, interregionale e regionale, al fine di rispettare la finalità precipua del Fondo medesimo in termini di rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

G/1323/8/7 (testo 2)

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti prevedendo un incremento di 4 milioni di euro, per il 2024, circa l'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti;

la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento segnala che la disposizione consente di impiegare risorse rimaste altrimenti inutilizzate e che essa è altresì da ricondursi all'impegno, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di riduzione dei divari territoriali e della lotta alla dispersione scolastica;

la norma fa riferimento, dunque, alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica";

valutato che:

l'abbandono scolastico è fenomeno che interessa maggiormente i ragazzi che provengono da contesti di disagio economico e sociale, con particolare riferimento ai giovani che lasciano prematuramente gli studi prima di conseguire il diploma;

per un giovane, lasciare gli studi prima del tempo significa avere più difficoltà nel trovare un'occupazione stabile, quindi anche maggiori probabilità di ricadere nell'esclusione sociale;

il fenomeno della dispersione scolastica è determinato anche dalla mancanza di servizi educativi sul territorio, fondamentali per agevolare il percorso di studi e favorirne il completamento;

non solo i servizi educativi, ma anche le occasioni formative al di fuori della scuola sono importanti per ridurre il rischio di abbandono, come la possibilità di accedere a musei, biblioteche, eventi culturali, tutto ciò che è utile a stimolare il desiderio di apprendimento dei minori e accrescerne il bagaglio di conoscenze, favorendo il percorso educativo nel suo complesso;

in particolare, la biblioteca rappresenta un presidio culturale fondamentale sul territorio, soprattutto in contesti svantaggiati, poiché offre un servizio gratuito e accessibile a tutti; da un lato, attraverso la possibilità di prendere in prestito libri alimentando la diffusione dei saperi, mentre, dall'altro, funzionando da presidio culturale come luogo di incontro e socialità, dove studiare o poter partecipare a laboratori e attività;

il servizio delle biblioteche ha effetti positivi e di supporto all'istruzione di bambini e ragazzi e,

conseguentemente, aiuta a contrastare il rischio di uscita precoce dagli studi: e non è un caso che le aree più colpite da abbandono scolastico coincidano spesso con quelle che hanno la minor offerta di biblioteche,

impegna il Governo, nel rispetto dei limiti di spesa, a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a incrementare adeguatamente i finanziamenti destinati alle biblioteche statali, regionali e civiche, in modo particolare nelle aree marginali e nelle periferie, al fine di stimolare la lettura attraverso l'accesso all'immenso patrimonio bibliotecario del Paese, e consentire altresì l'acquisto di libri da parte delle biblioteche stesse, supportando in tal modo e contestualmente il comparto editoria in crisi.

G/1323/8/7

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti prevedendo un incremento di 4 milioni di euro, per il 2024, circa l'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti;

la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento segnala che la disposizione consente di impiegare risorse rimaste altrimenti inutilizzate e che essa è altresì da ricondursi all'impegno, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di riduzione dei divari territoriali e della lotta alla dispersione scolastica;

la norma fa riferimento, dunque, alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica";

valutato che:

l'abbandono scolastico è fenomeno che interessa maggiormente i ragazzi che provengono da contesti di disagio economico e sociale, con particolare riferimento ai giovani che lasciano prematuramente gli studi prima di conseguire il diploma;

per un giovane, lasciare gli studi prima del tempo significa avere più difficoltà nel trovare un'occupazione stabile, quindi anche maggiori probabilità di ricadere nell'esclusione sociale;

il fenomeno della dispersione scolastica è determinato anche dalla mancanza di servizi educativi sul territorio, fondamentali per agevolare il percorso di studi e favorirne il completamento;

non solo i servizi educativi, ma anche le occasioni formative al di fuori della scuola sono importanti per ridurre il rischio di abbandono, come la possibilità di accedere a musei, biblioteche, eventi culturali, tutto ciò che è utile a stimolare il desiderio di apprendimento dei minori e accrescerne il bagaglio di conoscenze, favorendo il percorso educativo nel suo complesso;

in particolare, la biblioteca rappresenta un presidio culturale fondamentale sul territorio, soprattutto in contesti svantaggiati, poiché offre un servizio gratuito e accessibile a tutti; da un lato, attraverso la possibilità di prendere in prestito libri alimentando la diffusione dei saperi, mentre, dall'altro, funzionando da presidio culturale come luogo di incontro e socialità, dove studiare o poter partecipare a laboratori e attività;

il servizio delle biblioteche ha effetti positivi e di supporto all'istruzione di bambini e ragazzi e, conseguentemente, aiuta a contrastare il rischio di uscita precoce dagli studi: e non è un caso che le aree più colpite da abbandono scolastico coincidano spesso con quelle che hanno la minor offerta di biblioteche,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a incrementare adeguatamente i finanziamenti destinati alle biblioteche statali, regionali e civiche, in modo particolare nelle aree marginali e nelle periferie, al fine di stimolare la lettura attraverso l'accesso all'immenso patrimonio bibliotecario del Paese, e consentire altresì l'acquisto di libri da parte delle biblioteche stesse, supportando in tal modo e contestualmente il comparto editoria in crisi.

G/1323/9/7

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premessi che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre disposizioni, anche diffuse misure in materia di istruzione e miglioramento dell'offerta formativa, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

tra le finalità proprie dell'UNESCO rientra la promozione della conoscenza e della sua diffusione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell'Agenda 2030 adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 2015;

l'Italia rappresenta una eccellenza mondiale per numero e diversità dei suoi siti riconosciuti nel patrimonio UNESCO e il Mezzogiorno italiano ne ospita un numero significativo, con la Sicilia che si colloca al primo posto tra le regioni italiane per il maggior numero di siti riconosciuti, ben sette, per la loro importanza storica, artistica e culturale;

tale inestimabile ricchezza culturale rappresenta senza dubbio una preziosa opportunità di rilancio per il Mezzogiorno italiano, che andrebbe valorizzata, in linea con gli obiettivi del PNRR che ha tra le sue finalità anche quella di intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, favorendo lo sviluppo, la coesione sociale e la competitività economica e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

impegna il Governo, al fine di favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, in linea con gli obiettivi del PNRR, in termini di rimozione degli squilibri economici e sociali e di effettiva riduzione delle differenze territoriali, ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a favorire - attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO - la valorizzazione dei suddetti siti ubicati nelle regioni del Mezzogiorno, anche mediante interventi di valorizzazione del patrimonio artistico nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

Art. 1

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

«5-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, può essere istituito a livello provinciale, presso la Prefettura, un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato»."

1.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 3, capoverso "863", primo periodo, dopo le parole: "nel proprio sito internet istituzionale" inserire le seguenti: ", previa consultazione delle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale,".

1.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, capoverso "863", al primo periodo, dopo le parole: "nel proprio sito internet istituzionale" inserire le seguenti: ", previa consultazione delle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale,".

1.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 denominato «Fondo premiale Rete del lavoro agricolo di qualità». Con decreto del medesimo Ministero da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, sono definite le modalità di utilizzo di detto fondo al fine di incentivare le imprese che partecipano alla «Rete del lavoro Agricolo di qualità» istituita presso l'Inps ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è abrogato."

1.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 4, capoverso «8» sostituire le parole: "può non procedere" con le seguenti: "può in ogni caso procedere".

1.7

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 4, capoverso "8", sostituire le parole: "può non" con le seguenti: "può in ogni caso".

1.8

[Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Al comma 4, capoverso «8», dopo le parole: «nonché le attività di indagine disposte dall'autorità giudiziaria» aggiungere, in fine, le seguenti: «e quanto previsto dall'articolo 6, commi 6 e 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.»

1.9

[Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2026» con le

seguenti: «A decorrere dal 15 giugno 2025»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2025» con le seguenti: «entro il 15 giugno 2025»;

c) al comma 8, sostituire le parole: «entro il 31 agosto 2026» con le seguenti: «entro il 1° gennaio 2026»;

d) al comma 10, sostituire le parole: «pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «pari a 1,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 414.800 euro per l'anno 2026».

1.10

[Zampa](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nell'ultimo semestre intercorrente tra il 1° aprile 2024 e il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2022 o del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle imposte dirette;

b) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

c) all'imposta sul valore aggiunto.

6-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 6-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."

1.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: ", previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale."

1.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: ", previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

1.13

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: ", previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

1.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: ", previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

1.15

[Sbrollini](#)

Al comma 10, sostituire le parole da: "pari a 414.800 euro" fino a: " per l'anno 2026", con le seguenti: "pari a 600.800 euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026".

1.16

[Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: ", fino all'importo di lire 3.000.000," con le seguenti parole "fino all'importo di euro 3000,". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 13,1 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «fino all'importo di lire 3.000.000,» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo di euro 3.000». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.18

[Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche i datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare.»

1.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare.»

1.20

[Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri sono estese anche ai rapporti di lavoro domestico. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente misura, pari a 800 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.21

[Zampa](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"11-bis. Al fine di tutelare i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano, cosiddetto rider, soprattutto in caso di eventi meteo estremi, al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«p) imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.».

11-ter. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo sono estese ai lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 285 del 1992, attraverso piattaforme anche digitali.

11-quater. È istituito presso l'INPS un Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (rider), con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo eroga un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori autonomi che:

- a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;
- b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

11-quinquies. L'indennità di cui al comma 11-quater è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di venti giornate per anno solare.

11-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al Fondo, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità.

11-septies. All'onere derivante dai commi da 11-bis a 11-sexies, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Gratuito patrocinio per le vittime del lavoro ed i familiari)

1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle stesse condizioni accede al gratuito patrocinio la persona offesa dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché i soggetti indicati all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.2

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana»."

1.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Formazione e riqualificazione professionale delle persone con disabilità da lavoro)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 166, è aggiunto il seguente:

«166-bis. Anche al di fuori degli interventi di cui al comma precedente, l'INAIL garantisce alle persone con disabilità da lavoro l'accompagnamento per la formazione e riqualificazione professionale, destinando alla persona, per il tramite degli operatori competenti, risorse spendibili per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, nonché per l'accesso a tirocini formativi. L'attuazione del presente comma è a carico del Bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.0.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal periodo precedente, la misura ivi prevista della restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno previdenziale di cui al comma 1 si applica unicamente con riferimento ai mesi in cui il soggetto interessato è risultato assegnatario di redditi da lavoro dipendente o autonomo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai processi in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.".

1.0.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Potenziamento degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «250 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 unità».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 2014, n. 190.»

1.0.7

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Per l'anno 2025, la dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 152 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 152 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.8

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Introduzione del badge elettronico di cantiere o tesserino «parlante»)

1. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nel settore edile e per prevenire gli infortuni sul lavoro, i datori di lavoro delle imprese esecutrici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che operano in cantieri il cui importo complessivo dell'opera superi le soglie individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo di dotare ciascun lavoratore di un badge elettronico di cantiere o di integrare le funzioni del tesserino di riconoscimento sulla base del presente articolo.

2. Il badge elettronico di cantiere o tesserino di cui al comma 1 deve contenere e registrare: a) i dati identificativi del lavoratore; b) il livello di inquadramento professionale; c) la formazione certificata posseduta; d) gli orari di ingresso e uscita dal cantiere. L'attivazione del badge dovrà restituire al lavoratore: a) data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria effettuata e scadenza dell'idoneità stessa; b) la verifica della congruità delle mansioni svolte rispetto al livello di inquadramento e alla formazione posseduta.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite: a) le modalità di raccolta, trattamento, archiviazione e utilizzo dei dati registrati dal badge elettronico di cantiere; b) le specifiche tecniche del badge elettronico e dei sistemi di interscambio dei dati; c) le modalità di verifica della congruità dei dati; d) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3.

4. Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il badge elettronico di cantiere è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali."

1.0.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per "retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato" si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati".

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata "Commissione". Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il

comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato "Fondo per il salario minimo", con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.

23. Agli oneri di cui al comma 21, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.10

[Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure strategiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno.

2. Dopo l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' aggiunto il seguente:

«Art. 76-bis. -

(Procura nazionale del lavoro) -

1. Al fine di perseguire con efficacia i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Procura nazionale del lavoro. Alla Direzione e' preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla

normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia di Camera e Senato, sono definite le modalità di nomina e le funzioni della Procura nazionale del lavoro nonché l'organico necessario al suo funzionamento. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni specifiche per il settore agricolo)

1. Al fine di orientare e rafforzare in modo collegiale l'attività di prevenzione e di emersione di tutte le forme di lavoro irregolare e sommerso viene promossa la piena operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, attraverso una maggiore sinergia istituzionale ed il coinvolgimento di tutte le articolazioni territoriali della cabina di regia all'uopo istituita presso l'INPS.

2. Fatto salvo le misure di maggior favore, sono previste forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni od irregolarità di aziende aderenti e non alla suddetta Rete.

3. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato «Capofree», da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.

4. Al fine di sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti territoriali e locali sono autorizzati, nel rispetto dei propri statuti, a sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, al fine di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa, allo scopo di sottrarre la funzione di trasporto a chiunque, in forma singola od associata, svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore medesimo.»

1.0.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti in materia di requisiti per l'erogazione di benefici)

1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è

subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

- a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al presente articolo provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regola mentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente articolo. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma.»

1.0.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura)

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ANPAL mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. All'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura farà seguito l'estensione dello stesso a tutti gli altri settori in condizione di forte esposizione al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, ai sensi della legge 29 ottobre del 2016, n. 199.

4. Il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso, costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 57 del 2023, avrà accesso al Sistema informativo di cui al comma 1."

1.0.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*septies*, ai commi 1 e 2, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-*bis*», ed al comma 3, le parole: «al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 590, terzo comma, e 603-*bis*»;

b) dopo l'articolo 25-*duodecies* è inserito il seguente:

«Art. 25-*terdecies*. -- (Delitti in materia di tutela del lavoro). -- 1. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale si applica all'ente quale misura interdittiva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre mesi a sei mesi».

1.0.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di destinazione di risorse derivanti da sanzioni)

1. Tutte le risorse derivanti dalla inflizione delle sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, di cui agli articoli 8 e 9 decreto legislativo del 23 maggio 2016, n. 103, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297 e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, confluiscono in un fondo denominato «Fondo per le vittime del reato di caporalato», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato per i due terzi al risarcimento dei danneggiati, siano essi vittime o loro superstiti e per un terzo a campagne informative di contrasto al fenomeno del caporalato.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.»

1.0.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Campagna di comunicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono

appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai social network. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150.

2. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.0.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo speciale transizioni)

1. È istituito il "Fondo speciale transizioni", interno al Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall'art.18, comma 1, lettera a) del Dl 185/2009, con una dotazione annualmente finanziata di 200 milioni di euro, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e loro indotto e/o filiera.

2. Con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al "Fondo speciale transizioni".

3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.0.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS)

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'art. 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

1.0.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ammortizzatori in deroga in caso di calamità naturali)

1. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto-Legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100".

2. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi

di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.0.20

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, del medesimo decreto legislativo, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto."

1.0.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Clausola di applicazione dei contratti collettivi nelle gare di appalto)

1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare lo Stato, le regioni, gli enti pubblici, le società e tutti gli altri enti a totale partecipazione pubblica, sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, ad inserire all'interno del bando e del capitolato la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'aggiudicatario di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1.0.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Indici di congruità)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta un decreto con il quale individua gli indici di congruità, articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato che sia da considerare normale.

2. Gli indici di cui al comma 1 sono oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione ed alle singole realtà territoriali alle quali si riferiscono. Gli atenei e gli organi ispettivi operanti su territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità ed alla revisione ordinaria degli stessi.

3. La conformità agli indici di congruità del presente articolo è condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico, fiscale e normativo, per la partecipazione a bandi o per il godimento di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali, mentre la difformità dagli stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso decreto di cui al precedente comma 1, viene segnalata entro e non oltre sei mesi al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera degli assessorati regionali al lavoro.»

Art. 2

2.1

[Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1:*

a) *dopo le parole: «per l'anno 2024» inserire le seguenti: «e per l'anno 2025»;*

b) *sostituire le parole: «fino al 31 gennaio 2025», con le seguenti: «fino al 29 febbraio 2025».*

2) *Al comma 4, sostituire le parole: «36,8 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «64,6 milioni di euro per l'anno 2025».*

2.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, Tabella A, aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili

18.12.00 Stampa e confezione abbigliamento sportivo

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

22.19.01 Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature

22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature

24.41 Produzione di metalli preziosi

24.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati

25.50 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

25.50.0 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

25.73 Fabbricazione di utensileria

25.73.2 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

25.93 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle

25.93.1 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici

25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici

- 25.93.3 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
- 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
- 25.99 Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.
- 25.99.9 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
- 25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti
- 26.52 Fabbricazione di orologi
- 26.52.0 Fabbricazione di orologi
- 26.52.00 Fabbricazione di orologi
- 28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
- 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
- 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semi preziose per gioielleria e per uso industriale
- 32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
- 32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
- 32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche
- 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo montatura in serie di occhiali comuni
- 32.99.10 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
- 32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
- 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
- 33.12.9 - Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili) - limitatamente a macchine tessili, per maglieria, per industria pelli e lavanderie e stirerie
- 35.11.00 Produzione di maglieria intima
- 46.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili
- 46.41.10 Commercializzazione filati in 100% seta, misti seta e lino e 100% lino
- 46.41.20 Trasformazione delle fibre tessili semilavorate per la realizzazione e commercio di filati
- 46.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature 46.42.10 Commercio all'ingrosso di prodotti e accessori tessili
- 46.49.5 Commercio all'ingrosso di borse, valigie e altri articoli da viaggio in qualsiasi materiale
- 46.64 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile a controllo computerizzato e di macchine per cucire e per maglieria, per conterie e calzaturifici
- 46.76.10 Commercio e lavorazione fibre e prodotti tessili
- 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
- 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
- 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
- 47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
- 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
- 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
- 47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet
- 64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
- 74.10.1 Attività di design di moda e design industriale.
- 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
- 96.01.20 Elettrolavaggio a secco. Lavorazioni tessili, finissaggio, follatura, stiratura pezze, finissaggio tessile

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro" e le parole "36,8 milioni di euro" con le seguenti "56,8 milioni di euro";

al comma 7, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro" e le parole "36,8 milioni di euro" con le seguenti "56,8 milioni di euro".»

2.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025" con le seguenti: "per un periodo massimo corrispondente dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2025".

2.4

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le modalità di presentazione delle domande per usufruire dell'integrazione del reddito di cui al comma 1 sono definite da un'apposita circolare dell'Inps."

2.5

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro" e le parole: "36,8 milioni di euro" con le seguenti: "56,8 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro" e le parole: "36,8 milioni di euro" con le seguenti: "56,8 milioni di euro".

2.6

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro".

2.7

[Sbrollini](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro" con le seguenti: "nel limite di spesa di 80 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "pari a 73,6 milioni di euro" con le seguenti: "pari a 80 milioni di euro".

2.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 4, sostituire le parole "73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025".

Conseguentemente, al comma 7 sopprimere le parole: «e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025» e aggiungere in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

2.9

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Zambito](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "36,8 milioni di euro" con le seguenti: "56,8 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: "36,8 milioni di euro" con le seguenti: "56,8 milioni di euro".

2.0.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)

1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023 e 2024, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica», di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 3

3.1

[Sbrollini](#)

Al comma 1, capoverso 6-bis., sostituire le parole: "non superiore al 5 per cento" con le seguenti: "non superiore al 10 per cento".

3.2

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella rete, alle imprese editoriali di giornali quotidiani e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è

oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (Joint Industry Committee) italiano, che realizza sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:

a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;

b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

1-ter. Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.

1-quater. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-quinquies. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui al comma *1-bis* e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198".

3.3

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per gli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026 in abbonamento, in edicola e presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma *1-bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-quater. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui al comma *1-bis* e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198."

3.4

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"*1-bis.* Al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno. Gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell'impresa richiedente il contributo. L'agevolazione non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime iniziative.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 6 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-quater. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui al comma *1-bis* e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *1-bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198."

3.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"*1-bis.* Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 8 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198."

3.6

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di sostenere il servizio di interesse generale informativo sui territori delle imprese operanti nel settore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 18 milioni di euro per l'anno 2025, di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare alla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

3.0.1

[Turco](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscono un rapporto di uno a venticinque tra remunerazione complessiva dei *top manager* e la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza, è riconosciuta un'aliquota d'imposta sui redditi delle società pari al 19 per cento.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni manager executive che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la governance delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli.

3. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 27,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 4

4.1

[Furlan](#), [Zampa](#), [Crisanti](#), [Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) durata della carica di rettore per un mandato di 4

anni, rinnovabile una sola volta per un eguale periodo";

b) alla lettera *i*), al primo periodo, dopo le parole "elettiva degli studenti" sono inserite le seguenti "nonché una del personale tecnico-amministrativo"».

Conseguentemente, dopo il comma 01, inserire il seguente:

"01-bis. Le Università provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad aggiornare i propri statuti. I Rettori in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che terminano il loro mandato a partire dall'anno accademico successivo a quello di approvazione delle modifiche statutarie, conservano la scadenza naturale del proprio mandato e possono essere rinnovati per un ulteriore mandato di quattro anni.".

4.2

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "del quindicesimo anno" con le seguenti: "del ventesimo anno".

4.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Al comma 2-bis, premettere i seguenti:

«01.2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*) sopprimere le parole da "Con riferimento alle assunzioni di professori universitari" fino alla fine della lettera;

b) dopo la lettera *a*) inserire la seguente:

"a-bis) Con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti - per il triennio 2025-2027 - rispettivamente:

1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;

2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027".

02.2-bis. Le risorse di cui alla lettera *a-bis*) sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

03.2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 01.2-bis e 02.2-bis, pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro per il 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.4

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Al comma 2-bis, premettere il seguente: «01.2-bis. Per le medesime finalità del comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24,

comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.5

Sbrollini

Al comma 2-bis, premettere il seguente: «01.2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 600 milioni per l'anno 2026, di 850 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028» .

4.6

Castiello, Pirondini, Aloisio, Rando

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni per l'anno 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'art 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quater. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 204/1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni

di euro per l'anno 2025, di 500 milioni per l'anno 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quater. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-ter* e *2-quater*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.8

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

"2-ter. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro nel 2026, di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.

2-quater. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi *2-ter* e *2-quater*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro nel 2026, di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

4.9

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. In funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di stabilizzare il quadro del reclutamento universitario, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026. L'incremento è vincolato alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre

anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.10

[Verducci](#), [Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

"2-ter. Al fine di consolidare le attività di ricerca connesse al Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori con contratti a tempo determinato assunti a valere su progetti PNRR.

2-quater. Per le finalità di cui al comma *2-ter*, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un apposito fondo di 100 milioni a decorre dall'anno 2025.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi *2-ter* e *2-quater*, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.11

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

"2-ter. Al fine di promuovere e sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nella fase iniziale di carriera, così come definita dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di favorire la competitività e l'attrattività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-ter* e *2-quater*, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.12

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Al comma *6-septiesdecies* dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge, 29 giugno 2022, n. 79, le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029", e le parole "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".».

4.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Assistenza psicologica universitaria)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Ai fini del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Fondo per il contrasto ai "discorsi d'odio")

1. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il "Fondo per contrasto ai *discorsi d'odio*".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente anche in collaborazione con le università.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 3, il Ministero

dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 1 a 3.

5. Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

4.0.3

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contratti di ricerca)

1. Al fine di sostenere le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 nella stipula dei nuovi contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.4

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Funzionamento universitario)

1. Al fine di sostenere il funzionamento delle università statali, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 550 milioni di euro annui per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 550 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.5

[Furlan](#), [Zampa](#), [Crisanti](#), [Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

1. Al fine di contemperare le peculiarità dei settori dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica derivanti dall'autonomia costituzionale e dalla specificità degli ordinamenti e del sistema di finanziamento, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è aggiunto il seguente periodo: "Tenuto conto della specificità e peculiarità dei settori ivi inclusi, un ulteriore comparto è, altresì, riservato al personale operante presso le istituzioni

della formazione superiore e della ricerca che comprende il personale dipendente delle università, delle istituzioni universitarie, delle aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 517 del 1999, degli enti di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica."

4.0.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Potenziamento del diritto allo studio universitario)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'art. 144, comma 18, della legge n. 388 del 2000, è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a un miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026 si provvede a valere delle maggiori entrate rivenienti dal comma seguente.

5. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026."

4.0.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio)

1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante l'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,5 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

4.0.8

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Piano straordinario di reclutamento di ricercatori e tecnologi)

1. Per l'assunzione di ricercatori e tecnologi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, a 80 milioni nel 2026, a 120 milioni di euro per l'anno 2027 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), del Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni utilizzano, ove possibile, le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nei limiti quantitativi ivi indicati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, a 80 milioni nel 2026, a 120 milioni di euro per l'anno 2027 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.9

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Assunzioni straordinarie di personale negli enti pubblici di ricerca finalizzate al consolidamento delle attività scientifiche connesse con il Programma nazionale per la ricerca ed il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di consolidare le attività scientifiche e di supporto alla ricerca connesse con il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 e con il Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione straordinaria di personale negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo con dotazione pari a 120 milioni di euro a partire dal 2025.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri vigilanti sugli enti pubblici di ricerca, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il finanziamento viene ripartito tra gli enti pubblici di ricerca. Il criterio di riparto è proporzionale al personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili nelle attività di cui al comma 1 alla data del 31 dicembre 2024.

4. Gli enti impiegano il 50 per cento delle risorse ricevute per l'attivazione di procedure di valorizzazione del proprio personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili, ivi incluso anche il Contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e dell'articolo 20, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro annui a partire dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.10

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a favore della stabilizzazione dei ricercatori del CNR)

1. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a partire dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è aggiunto il seguente periodo: «Il personale di cui ai precedenti periodi è inquadrato nel ruolo di cui all'art. 264 comma 1 terzo punto elenco del decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297»;

2. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 1-bis è soppresso.

3. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni AFAM si applicano in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

4. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il secondo periodo di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 508 del 99 è sostituito dal seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.

5. Al Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Sistema Informativo dell'alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni AFAM e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni AFAM. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 1 Componente 1. A decorrere dal 2026 sono stanziati 2 milioni di euro annui con risorse nazionali.

6. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2025 non meno del 5% delle risorse annualmente stanziati per il programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) è destinato a Progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università e/o enti di ricerca.

7. A decorrere dall'a.a. 2025/26 le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" parte generale, sezione AFAM e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto. Costituisce altresì requisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell'accreditamento la circostanza che almeno il 60 per cento del personale docente e l'80 per cento del personale tecnico e amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.12

[Furlan](#), [Zampa](#), [Crisanti](#), [Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia valorizzazione professionale del personale tecnico-amministrativo delle università statali)

1. Ai fini della valorizzazione professionale del personale tecnico-amministrativo delle università statali e dell'armonizzazione dei trattamenti stipendiali del medesimo personale rispetto al restante personale del pubblico impiego, all'articolo 1, comma 297, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, le risorse di cui alla lettera *b*) sono destinate all'integrazione del trattamento fondamentale stipendiale negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale".».

4.0.13

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Costi adeguamento Istat docenti e dei ricercatori universitari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024 si provvede a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 5

5.1

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Al comma 1, dopo le parole «legge 16 gennaio 2006, n. 18» inserire le seguenti: «da attuare a seguito di un più ampio confronto con le parti sociali e le organizzazioni della società civile coinvolte, nonché le associazioni studentesche».

5.4

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Al comma 1, sostituire le parole «di adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di

contenere le spese di funzionamento,» *con la seguente*: «nonché».

Art. 6

6.1

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) *al comma 1, secondo periodo, le parole: "o suscettibili d'uso" e le parole: "o suscettibili di essere inseriti" sono soppresse».*

6.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma 1.7- Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dai predetti studenti, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1-bis, tenendo conto delle aree del territorio nazionale maggiormente soggette all'emergenza abitativa e dei valori dei canoni di mercato delle locazioni».

6.3

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "non superiori a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a 25.000 euro".

1-ter. All'articolo 1, comma 580, della legge n. 197 del 2022, le parole: "per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.4

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1-ter, inserire i seguenti:

"1-quater. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto dall'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quater*, pari a 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

6.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Consultazione delle parti sociali nella realizzazione di alloggi universitari)

1. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche.

2. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche verbalizzate, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario straordinario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario.»

6.0.1

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Potenziamento del diritto allo studio universitario)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 100 milioni annui per l'anno 2025 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2026, con ulteriori adeguamenti alla stima del fabbisogno.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

6.0.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento risorse per alloggi e residenze universitarie)

1. Al fine di garantire la realizzazione di alloggi universitari e di incrementare i posti letto destinati a studentesse e studenti universitari da parte degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, per il

cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i Comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento fondo per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari)

1. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2025 e di 180 milioni di euro a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.4

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato 500 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del PNRR)

1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 30 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

6.0.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Realizzazione nuovi posti letto pubblici nell'ambito del PNRR)

1. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'art. 144, comma 18, della legge n. 388 del 2000, è incrementato di 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i Comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

3. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi, a decorrere dall'anno 2025 si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,5 per cento, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

6.0.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento fondo per contributo spese locazioni studenti fuori sede)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 95 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante l'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,5 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

6.0.8

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme a sostegno degli studenti universitari)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, iscritti alle università statali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Al fine di sostenere l'accesso ai più alti gradi di istruzione e formazione, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.9

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 7

7.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la parola "Resilienza" inserire le seguenti: "e assicurando la piena accessibilità delle strutture per le persone con disabilità".

7.2

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, dopo la parola "Resilienza" inserire le seguenti: "e assicurando la piena fruibilità di spazi per lo studio individuale e di gruppo".

7.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la parola "Resilienza" inserire le seguenti: "e assicurando la piena fruibilità di strumenti telematici".

7.4

[Sbrollini](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «di 5 milioni» con le seguenti: «di 10 milioni».

7.0.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Norme per il rafforzamento del Sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, sono abrogati.

2. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 2, comma 5, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.»

3. A cura del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Sistema informativo dell'alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni AFAM e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni AFAM. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2025 non meno del 5 per cento delle risorse annualmente stanziare per il programma di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) è destinato a progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università e/o enti di ricerca.

5. A decorrere dall'anno accademico 2025-26, le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto «Istruzione e ricerca» parte generale, sezione AFAM e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto. Costituisce altresì requisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell'accreditamento la circostanza che almeno il 60 per cento del personale docente e l'80 per cento del personale tecnico e amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2

milioni di euro annui a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.0.2

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore)

1. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 3 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale universitario, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale. Il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling deve poter essere erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.0.3

[Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione specifica.

2. Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.4

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Misure a sostegno dei collaboratori esperti linguistici)

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzati all'adeguamento della retribuzione dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.0.5

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Misure a sostegno del personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».

Art. 8

8.1

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.5

[Castiello](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Rando](#)

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede, quanto a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213."

8.7

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: "si provvede" fino alla fine del comma, con le seguenti: ", pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: "si provvede" fino alla fine del comma, con le seguenti: ", pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 8-bis

8-bis.0.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-ter

(Gratuità del trasporto pubblico per gli studenti)

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8-bis.0.2

[Rando](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-ter

(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola» destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Le suddette condizioni sopravvenute sono provate tramite presentazione dell'ISEE corrente.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché le modalità e i criteri di riparto dello stesso.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Art. 9

9.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni urgenti in materia di percorsi di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria e di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le modalità e i criteri di riparto delle risorse alle singole università, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

b) all'articolo 18-*bis*, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, come richiamato all'articolo 5, comma 2".».

9.2

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni urgenti in materia di percorsi di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria e di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2-*ter*, comma 5, del decreto-legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

1) dopo le parole: "con oneri a carico dei partecipanti" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

2) le parole: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" sono soppresse.

b) all'articolo 18-*bis*, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, come richiamato all'articolo 5, comma 2"».».

Art. 10

10.1

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche».

10.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche."

10.3

[Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche» con le seguenti: «ed a quelle conseguenti all'interoperabilità tra le banche dati dei sistemi applicativi di gestione delle pratiche pensionistiche in capo al Ministero dell'istruzione e del merito e le banche dati dei nuovi sistemi applicativi dell'INPS».

10.4

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con DD 2575/2023 e DD 2576/2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'art. 8 del DD 2575 e dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del DD 2576 e sono prorogate sino al loro esaurimento.

1-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al comma 1-*bis* sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate».

10.5

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2025, di 400 milioni per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dal 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.6

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 226, 56 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.7

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.

1-ter. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

10.9

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 93,47 milioni di euro per gli

anni 2024 e 2025 e a 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.10

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-bis.01. I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono riattivati fino al 30 giugno 2026. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»."

10.11

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire una formazione completa per la gestione, la programmazione, la rendicontazione e il monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione dei progetti legati al PNRR, nonché una solida conoscenza delle procedure di evidenza pubblica, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, di cui all'articolo 78, comma 7, lettera d) del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.12

[Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In merito alle finalità previste dal comma 1 e al fine di garantire una formazione completa per la gestione delle pratiche pensionistiche, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, di cui all'articolo 78, comma 7, lettera d) del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.13

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Al fine di snellire le pratiche di trattamento, ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione, attraverso il sistema SIDI, agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il

personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario."

10.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Al fine di snellire le pratiche di trattamento, ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione, attraverso il sistema SIDI, agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario."

10.0.1

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

*(Fondo per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling
all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un « Fondo per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado », di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa, al fine di rendere progressivamente strutturale la necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita.

2. Il servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling di cui al comma 1 è erogato tramite uno sportello dedicato ed è composto da un team multidisciplinare di professionisti dotati di competenze e di professionalità.

3. I team multidisciplinari di cui al comma 2 sono coordinati dall'ufficio scolastico regionale e operano su richiesta degli organi collegiali, a partire dalle esigenze rappresentate dai consigli di classe e nell'ambito della progettazione deliberata dai collegi dei docenti e dai consigli d'istituto, in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di intercettare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa del Fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e, in particolare, sono disciplinati il numero dei componenti del team multidisciplinare di cui al comma 2 in proporzione al numero degli studenti iscritti a ciascun istituto scolastico, le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali, i titoli di accesso e le modalità di reclutamento, nonché l'inquadramento contrattuale dei componenti medesimi, e procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, firmato il 9 ottobre 2020.

5. Il decreto di cui al comma 4 disciplina, altresì, le modalità di integrazione e di coordinamento delle disposizioni di cui al presente articolo con i programmi regionali di intervento per l'assistenza socio-sanitaria delle persone affette da disturbi mentali e disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2025 e a 200 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 11

11.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: "Al fine di garantire l'attuazione del diritto allo studio e la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli per i non vedenti, alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62,".

11.2

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "di 4 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

11.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "di 4 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

11.4

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "di 4 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

11.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "di 4 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

11.6

[Sbrollini](#)

Al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: "di 4 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 16 milioni di euro a decorrere dal 2025".

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

11.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "di 4 milioni" con le seguenti: "di 10 milioni"

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

11.8

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Zambito](#)

Al comma 1, capoverso "5-bis", sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213."

11.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure a sostegno delle famiglie per l'acquisto dei testi scolastici e universitari)

1. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2025, 2026 e 2027, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 500 euro annui, nel limite massimo complessivo di 300 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.

2. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 1,7 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

11.0.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni urgenti per l'erogazione di borse di studio e l'acquisto di libri di testo)

1. Al fine di garantire l'erogazione di borse di studio, nonché supportare l'acquisto di libri di testo e l'accesso a beni e servizi di natura culturale agli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 20,3 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20,3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti per il diritto allo studio)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato "Fondo per la dote educativa", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, della "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disegualianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascun anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.4

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento - DSA)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA", con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA))

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'acquisto di

strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA», con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 di euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.0.6

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento - DSA)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con DSA", con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.7

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Rafforzamento dell'azione amministrativa e del controllo di gestione in attuazione del PNRR)

1. Al fine di rafforzare l'azione amministrativa e il controllo di gestione, scongiurando ritardi e irregolarità nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza, il controllo concomitante di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, si applica su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal predetto Piano nazionale in ordine a ciascuno dei temi e delle materie di cui al presente decreto.

2. Il magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto di cui al comma 1, segnala tempestivamente al Ministro competente i ritardi, o il rischio che si compiano, le irregolarità e le violazioni riscontrate. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, nel caso di ritardi o violazioni gravi può nominare un commissario ad acta che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le amministrazioni competenti e interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

11.0.8

[Castiello](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Rafforzamento dell'azione amministrativa e del controllo di gestione in attuazione del PNRR)

1. Al fine di rafforzare l'azione amministrativa e il controllo di gestione, scongiurando ritardi e irregolarità nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il controllo concomitante di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, si applica su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal predetto Piano nazionale in ordine a ciascuno dei temi e delle materie di cui al presente decreto».

1.4. Trattazione in Assemblea

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti stenografici

1.4.2.1. Seduta n. 254 del 17/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

254a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,04).

Si dia lettura del processo verbale.

SBROLLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di giovedì 12 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2024 (11,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2024».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni.

MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, mi limiterò a consegnare il testo dell'intervento che ho appena reso alla Camera. Non sottraggo altro tempo e la ringrazio. (Applausi).

PRESIDENTE. Ringrazio lei, signor Presidente del Consiglio, e prendo atto della consegna del testo delle comunicazioni che ha reso alla Camera dei deputati.

Comunico che il documento da lei consegnato sarà stampato e pubblicato nella sua interezza

nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Collegli, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2024 avrà luogo nella seduta di domani, a partire dalle ore 10.

In attesa dell'arrivo del relatore sui Documenti XXII, n. 14, e XXII, n. 15, sospendo la seduta per sei minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,12, è ripresa alle ore 11,19).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Discussione dei documenti:

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Doc. XXII, n. 15) TURCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Relazione orale) (ore 11,19)

Approvazione, con modificazioni, del documento XXII, n. 14, con il seguente titolo: *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei documenti XXII, nn. 14 e 15.

Il relatore, senatore Lotito, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LOTITO, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori, la proposta al nostro esame, di iniziativa del senatore Zanettin, intende istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori.

Si tratta di una Commissione monocamerale, quindi composta solamente da senatori. L'intento è quello di far tesoro del lavoro importante della Commissione bicamerale della XVIII legislatura, seppur in contesti economici completamente differenti. È necessario completare l'attività sui temi di particolare rilievo, quali le cryptoattività, i *non performig exposure* e la finanza sostenibile. I sistemi bancario, finanziario e assicurativo hanno registrato significativi mutamenti e hanno introdotto nuovi modelli di *business*, di servizi e di prodotti. Così come ci sono stati processi di riorganizzazione e di ottimizzazione delle risorse, è cambiata l'attività creditizia tradizionale in favore dei servizi e delle attività di investimento, anche in competizione col Fintech.

Siamo cioè in presenza di una serie di dinamiche che pongono profili di attenzione sulla tutela del risparmio e dei risparmiatori. Quindi, il testo, che sinteticamente illustro, propone una nuova attenzione del Parlamento, in questo caso del Senato, al sistema bancario, finanziario e assicurativo, raccogliendo gli elementi per dare una corretta valutazione sull'adeguatezza e sul funzionamento rispetto alle esigenze dei cittadini e delle imprese, cioè del nostro sistema economico nel suo complesso.

Darò conto del testo approvato dalla Commissione finanze che ha apportato diverse modifiche e integrazioni condivise al testo iniziale, in un clima di collaborazione che non ha visto l'unanimità finale, ma nemmeno evidenti contrarietà da parte dell'opposizione.

L'articolo 1 propone l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, ma anche all'accesso al credito di giovani famiglie e imprese, incluse quelle micro, piccole e medie. Si potrà presentare una relazione annuale al Senato sull'attività svolta.

L'articolo 2 prevede che la Commissione sia composta da 14 senatori nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da due segretari.

La Commissione ha i seguenti compiti, previsti dall'articolo 3 (anche qui, il lavoro della Commissione

finanze, presieduto dal presidente Garavaglia, ha integrato il testo iniziale): acquisire e analizzare la documentazione della Commissione banche della XVIII legislatura, perché da qui si parte; acquisire dati e informazioni circa il funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo, anche al fine di tutelare i risparmiatori; in relazione alla concessione del credito, esaminare la normativa per evitare il formarsi di tassi usurari e il fenomeno dell'anatocismo bancario; acquisire informazioni sulle situazioni di crisi che hanno visto coinvolti istituti bancari, finanziari e assicurativi; analizzare il finanziamento degli organismi di risoluzione delle controversie in relazione alla tutela del risparmio; analizzare la normativa delle banche popolari e di credito cooperativo; analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale con un'attenzione alle criptoattività; monitorare il fenomeno della desertificazione bancaria; analizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'utilizzo dei *cloud* nei settori citati; analizzare e monitorare lo sviluppo dei modelli di finanza sostenibile; analizzare la disciplina in materia di *non performing exposure*, cioè i crediti deteriorati, nelle loro varie articolazioni; analizzare la disciplina per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; analizzare la disciplina fiscale sulle attività finanziarie al fine di incentivare l'afflusso del risparmio verso l'economia reale; verificare le condizioni di risparmio in Italia; verificare in che modo sia data attuazione al Fondo indennizzo risparmio, il cosiddetto FIR; analizzare i modelli di governo, le procedure di *governance* e quanto ad esse connesso delle autorità nazionali di vigilanza a tutela di risparmio; analizzare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina sulla collocazione dei prodotti ad alto rischio.

Agli esiti della sua attività di analisi, verifica e monitoraggio, che ho sintetizzato, la Commissione potrà segnalare la necessità di proporre apposite iniziative legislative anche per promuovere l'educazione finanziaria.

L'articolo 4 prevede che la Commissione proceda con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto di sua competenza, non possono essere opposti il segreto d'ufficio, professionale o bancario. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza, né la libertà personale.

L'articolo 5 prevede, a determinate condizioni, che la Commissione possa richiedere copie di atti e documenti di procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria.

L'articolo 6 prevede l'obbligo del segreto su tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta della Commissione che siano assoggettati al vincolo del segreto.

L'articolo 7 prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che essa non disponga diversamente.

Infine, sono previste le disposizioni per il suo puntuale funzionamento.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, sicuramente utilizzerò pochi minuti per ringraziare il relatore, la 6a Commissione, il primo firmatario del documento in esame, appartenente al mio Gruppo parlamentare, il senatore Zanettin, che propone l'istituzione, a differenza di quanto fatto nelle precedenti legislature, quando furono istituite Commissioni bicamerali, di una Commissione monocamerale d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori. La formula odierna è molto importante e individua i compiti della Commissione, che non saranno quelli tradizionali della Commissione d'inchiesta, ma guarderanno anche e soprattutto alla tutela dei risparmiatori, perché nel corso degli ultimi anni anche le forme del risparmio sono sicuramente cambiate e sono diverse.

Come dicevo, si tratta di una Commissione monocamerale; l'intento è quello di riprendere tutto il lavoro svolto nella XVIII legislatura dalla Commissione bicamerale e continuare una serie di indagini, alcune particolari, importanti al centro anche del dibattito politico odierno e non solo, come le vicende che riguardano le criptovalute, o ad esempio un'analisi sulle *non performing exposure* (NPE); si tratta quindi di riprendere un'attività iniziata nella precedente legislatura e che continua ancora oggi, anche guardando a quello che secondo me è un tema importante, ossia la finanza sostenibile.

Il sistema bancario, come dicevo, ha subito una serie di mutamenti, si sono introdotti servizi nuovi e i

modelli di *business* sono cambiati in questo lasso di tempo; in particolar modo, oggi anche la tutela del risparmio non è più indiretta, ma è diventata più che altro diretta, più protettiva e rivolta a fasce di clientela non professionale che hanno bisogno più di protezione, anche a seguito delle gravi crisi finanziarie che si sono avute in tutti questi anni. Siamo in presenza di dinamiche differenti, che pongono profili di attenzione sulla tutela del risparmio e dei risparmiatori; pertanto oggi l'attenzione della Commissione sarà anche su questo.

Il relatore ha poi enunciato altri compiti che ritengo importanti. Mi riferisco all'adeguatezza del funzionamento del sistema bancario, nei confronti non soltanto dei cittadini, ma anche e soprattutto delle imprese. Tra i compiti principali che vorrei sottolineare vi sono sicuramente l'acquisizione di documenti, dati e informazioni della passata legislatura circa il funzionamento del sistema bancario, la tutela dei risparmiatori, la concessione del credito e la normativa relativa all'andamento dei tassi di interesse, perché di questo si parla sempre tanto (si avrà quindi anche un'indagine in merito ai tassi di interesse). La Commissione avrà anche il compito di acquisire informazioni sulle situazioni di crisi perché, ahimè, nel corso di questi anni abbiamo anche constatato una serie di crisi bancarie che hanno determinato anche situazioni che ancora oggi sono in esame in alcune parti d'Italia, quindi si indagherà anche sulla tutela degli stessi azionisti nel merito. Si tratterà altresì di acquisire queste informazioni, di analizzare anche il funzionamento degli organismi di risoluzione delle controversie in relazione alla tutela del risparmio; altro compito riguarda l'attenzione e la tutela alla normativa sulle banche popolari e di credito cooperativo, che oggi sono le più vicine al cittadino e le più legate al territorio, quindi anche questo è un aspetto importante.

Altro compito della Commissione è monitorare la desertificazione bancaria: tante volte veniamo contattati da utenti perché enormi zone del nostro Paese sono diventate bianche e non hanno più sportelli bancari di riferimento, perché, anche in questo caso, c'è stata un'opera di razionalizzazione. Occorre quindi verificare questi aspetti, come pure analizzare la disciplina dei *non performing loan* (NPL), in particolar modo, ossia i crediti deteriorati; analizzare la disciplina e contrastare il riciclaggio al finanziamento. Le condizioni del risparmio in Italia sono un altro tema importante.

In particolar modo, sono contento perché la Commissione tratterà anche di una materia che è stata oggetto di una delle battaglie mie e del mio Gruppo in Parlamento e che ha visto finalmente concretizzazione nel decreto capitali, che ne contiene la legge istitutiva: mi riferisco all'educazione finanziaria. Questa Commissione guarderà agli aspetti relativi alla legge sull'introduzione negli studi scolastici, sin dalla scuola primaria, di nozioni di educazione finanziaria, oggi agganciata all'educazione civica.

Questi sono i temi e gli argomenti che la Commissione tratterà ed ecco perché esprimiamo la nostra fiducia sul lavoro che le Commissioni passate hanno svolto e che la nuova Commissione, che andiamo ad istituire oggi con il voto di quest'Assemblea, farà nell'immediato futuro.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Leonardo da Vinci» di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei documenti XXII, nn. 14 e 15 (ore 11,31)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, oggi riflettiamo sull'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sul sistema bancario finanziario. La proposta è stata licenziata dalla 6ª Commissione lo scorso 15 ottobre e rappresenta un passaggio cruciale per rafforzare la trasparenza e la fiducia nei confronti di un settore che tocca profondamente le vite dei cittadini e dell'economia nazionale.

Le banche e gli istituti finanziari hanno un ruolo fondamentale nella gestione del risparmio, ma soprattutto nel sostegno alle imprese e nella stabilità economica del nostro Paese. Tuttavia, non possiamo ignorare che negli ultimi anni sono emersi episodi critici in questo settore: crisi bancarie, cattive gestioni e, in alcuni casi, pratiche opache, che hanno minato la credibilità dell'intero sistema.

Questi problemi non solo hanno danneggiato i risparmiatori, ma hanno anche avuto un impatto

negativo sulla fiducia generale nel settore finanziario del nostro Paese. L'obiettivo di questa Commissione è chiaro: comprendere meglio i problemi strutturali di *governance* del sistema bancario e finanziario, proporre soluzioni, tutelare maggiormente i cittadini e migliorare la vigilanza. Non si tratta di un'iniziativa punitiva, ma di un'opportunità per analizzare le criticità e porre un percorso di riforma che garantisca maggiore stabilità, trasparenza e, soprattutto, competitività. (*Applausi*).

Un'indagine approfondita condotta da una Commissione parlamentare ci permette di raccogliere informazioni cruciali su temi come la gestione del credito, i rapporti tra banche e autorità di vigilanza a sostegno delle piccole e medie imprese, che spesso si trovano in difficoltà nell'accesso ai finanziamenti. Sarà uno strumento per avvicinare le istituzioni ai cittadini e dimostrare che il Parlamento è attento, concreto e vicino alla collettività.

La Commissione avrà anche il compito di analizzare il rapporto tra innovazione tecnologica e finanziaria come l'ascesa delle criptovalute e delle piattaforme digitali di pagamento, fenomeni che stanno trasformando profondamente questo comparto nella sua interezza e il settore dal suo interno. Serve però una visione chiara, che possa coniugare le opportunità offerte dall'innovazione con la necessità di tutelare la stabilità finanziaria e i diritti degli utenti.

Tuttavia, nonostante i dovuti ringraziamenti al Presidente e al relatore per l'accoglimento di diversi punti di vista e di emendamenti del MoVimento 5 Stelle, permangono le criticità poste in Commissione, derivanti dal mancato accoglimento di alcune proposte che potevano essere molto qualificanti per supportare il superamento delle criticità che sottolineerò.

Innanzitutto, è mancata una chiara definizione dei compiti per verificare la correttezza delle procedure adottate dagli istituti di credito, soprattutto nella gestione dei crediti in sofferenza, cosa che costituisce quindi un vuoto nel controllo del sistema bancario.

In secondo luogo, non è stata accolta la proposta di circoscrivere l'indagine solo al settore bancario e finanziario: un ambito troppo ampio rischia di ridurre l'efficacia della Commissione, che opererebbe meglio in un contesto molto più mirato.

C'è poi la mancata valutazione dell'istituzione di una Procura nazionale per i reati bancari e finanziari, che potrebbe assicurare maggiore coordinamento e rapidità nel contrasto a una criminalità sempre più complessa, come vediamo tutti i giorni.

Infine, manca un riferimento al monitoraggio del ruolo del settore bancario nella produzione e nel commercio di armi, in particolare nella concessione di prestiti e accordi ai produttori di armi in questo Paese. Il tema merita attenzione per garantire trasparenza e controllo.

Queste criticità sono il motivo per cui, nonostante lo spirito ampiamente collaborativo, il MoVimento 5 Stelle ha espresso voto di astensione in Commissione finanze e tesoro.

In sintesi, la Commissione sarà una garanzia per i cittadini e un modo per rivedere e migliorare il nostro sistema bancario e finanziario. Questo passo rafforza la democrazia economica del nostro Paese e dimostra la volontà delle istituzioni di affrontare con serietà le sfide del presente e del futuro. Confidiamo che questo percorso possa contribuire a restituire fiducia al settore bancario e favorire una crescita economica più equa e sostenibile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orsomarso. Ne ha facoltà.

[ORSOMARSO](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo un'ampia discussione in Commissione, che ha visto il contributo anche delle minoranze, ci apprestiamo a votare la costituzione dell'ennesima, per quanto giusta, Commissione d'inchiesta, in questo caso sul tema delle banche.

Il lavoro è la prosecuzione di quello delle ultime due legislature ed è stato sollecitato dal Parlamento, ma soprattutto dagli operatori economici e dalle famiglie per tutto ciò che ha riguardato la crisi bancaria negli ultimi dieci anni.

Questa mattina, alla vigilia dell'intervento, ho letto l'articolo principale della Costituzione in merito alla gestione e organizzazione del risparmio, a cui si richiama anche il primo firmatario. All'articolo 47, elaborato fra il giugno del 1946 e il gennaio del 1948, i Padri costituenti, che spesso sentiamo richiamare in Aula, hanno scritto che «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Questo è stato scritto negli anni Quaranta, in un mondo totalmente diverso rispetto a quello attuale.

Peraltro, ricordo che siamo alla vigilia dell'approvazione della legge di bilancio, pertanto i colleghi della Camera e poi noi in Senato discuteremo di numeri. Le banche, in quanto imprese e aziende, rappresentano un elemento fondamentale per la tenuta economica, sociale e civile di questo Paese.

Quanto agli obiettivi assegnati alla Commissione, che sono stati già citati dai colleghi che mi hanno preceduto, nei sette articoli del Documento si prevede di monitorare, tramite un lavoro di inchiesta, i comportamenti e gli errori, alla luce di tutte le riforme che ci sono state.

Attraverso questa Commissione d'inchiesta si va a fare un lavoro diverso, tra Parlamento e Governo. Nel dibattito pubblico e in merito alla questione di MPS, di ieri, oggi e domani, ci sono schieramenti diversi, al di là del concetto liberale dell'organizzazione delle imprese, su cui lo Stato non deve intervenire. Credo sia la madre di tutte le battaglie. Ogni Governo, nel dibattito asfissiante che vi è anche con l'opposizione (su quanto si può fare in legge di bilancio o meno) è condizionato. Sono stati condizionati anche i Governi tecnici, pure quelli di cui è stato protagonista il PD, ad esempio da fondi come BlackRock, che i Padri costituenti nel 1948, quando scrissero questo articolo, non potevano nemmeno immaginare quanta incidenza potessero avere.

Mi pare di capire che in questo clima, in cui la globalizzazione è venuta sempre meno e in cui tutti gli Stati, i Governi e soprattutto il Parlamento, sono stati condizionati da fondi internazionali, sia emerso uno scenario nuovo. Ne abbiamo dibattuto in questi otto giorni anche nell'ambito della nostra iniziativa Atreju, con il contributo di tante *weltanschauung*, di tanti ospiti e anche di tanti *leader* della sinistra italiana ed europea. C'è un nuovo paradigma: Parlamenti e Governi devono tornare ad essere sempre più protagonisti del futuro, certo, anche attraverso il sostegno dei fondi internazionali. Su questo il presidente Mattarella recentemente ha fatto un intervento molto importante, affrontando quello che è, poi, il tema delle ultime ore. Ricordiamo che, rispetto all'Europa, l'Italia - vivaddio - sta godendo, grazie al Governo Meloni, di un buon momento: siamo la quinta economia mondiale in termini di PIL e la quarta economia a livello di esportazione. Attraversiamo quindi un momento felice, a fronte invece di uno schema che ci ha sempre condizionato, anche rispetto alla solidità delle banche, dato dalle agenzie di *rating*, cioè dai soggetti che ci dicono se abbiamo fatto bene i compiti a casa.

Per questo penso che, nell'ambito di tale narrazione, questa Commissione, che sarà non bicamerale, ma monocamerale, possa fare, con il contributo di tutti, un lavoro, più che di inchiesta, di prospettiva e di previsione rispetto al nuovo mondo. Sul selciato ci sono grandi sfide: c'è la sfida dell'intelligenza artificiale, quella delle criptovalute, quella del Fin Tech, tutto un mondo nuovo che i Padri costituenti, quando scrivevano che «la Repubblica tutela e coordina il risparmio», non potevano prevedere.

In questo scenario, così complesso, dobbiamo parlare in termini semplici rispetto all'obiettivo. Tutte le imprese - come sa chi ha studiato un po' di economia aziendale - nascono per morire: non c'è nessuna impresa che nasce per esistere in eterno. Vale lo stesso per le banche. Se leggiamo i titoli dei giornali, si parla di Orcel *versus* Caltagirone e di Castagna rispetto all'offerta di Unicredit, importante banca italiana che si sveglia adesso e non quando lo Stato le ha chiesto un contributo, che invece abbiamo messo noi, con circa 4 miliardi di euro di risorse degli italiani. È quindi un dibattito che non può restare surreale rispetto agli obiettivi.

Quali sono gli obiettivi che il Parlamento e il Governo Meloni, che esercita la sua funzione attraverso attività di governo, considerano centrali anche nella riorganizzazione della funzione principale, garantita dall'articolo 47 della Costituzione, di istituti bancari? Ci sono stati gli accordi di Basilea 1, Basilea 2 e Basilea 3, in base ai quali gli istituti bancari devono avere una certa percentuale da accantonare rispetto al rischio del credito.

Le legislature finiscono sempre troppo presto e per questo - lo dico a livello incidentale - la madre di tutte le riforme è quella del premierato, per garantire un po' di continuità i Governi, che siano di centrodestra o di centrosinistra. Ma nelle relazioni che recepiremo, dobbiamo riportare quella funzione principe, che è garantita dalla Costituzione, delle banche, che non sono imprese qualunque. Per questo nel dibattito intervengono il Governo e il Parlamento. Ad esempio, rispetto alle fusioni, si pone il tema della desertificazione bancaria. Molte volte interviene Poste Italiane SpA, che è come i Carabinieri, un presidio dello Stato in ogni piccolo Comune.

Per questo, tra gli obiettivi che la Commissione si pone vi è quello di affermare, al di là dei

comportamenti dei grandi istituti che, in ragione degli accordi di Basilea, devono competere in un mercato globale e quindi essere solidi in termini di capitalizzazione, l'idea di non disperdere risorse, che sono anche risorse umane, che sul tema dell'educazione finanziaria sono il primo presidio.

Noi abbiamo approvato un disegno di legge sui capitali, che rappresenta un pezzo di rivoluzione per quanto riguarda la finanza e il modo attraverso il quale l'Italia, soprattutto al Sud, deve finanziarsi. La Commissione, più che indagare, avendo strumenti speciali di inchiesta, sugli errori o gli orrori - se volessimo guardarli con il torcicollo - della gestione delle risorse, che poi sono i risparmi dei cittadini, deve riaffermare l'idea che le banche, che sono un pezzo della nostra economia, europea e italiana, devono sempre di più servire piccolissime, piccole e medie imprese, giovani e famiglie, che sono l'ossatura della nostra convivenza sociale e civile.

Cosa è accaduto in questi anni, rispetto alla distrazione? E per questo è importante che il Parlamento intervenga con la sua autorevolezza.

Faccio un esempio: sul merito creditizio CRIF, gli istituti bancari hanno fatto un po' come volevano e su quello dovremmo andare a indagare. È accaduto che con Basilea 1, Basilea 2 e Basilea 3, le banche, con *management* che hanno altre latitudini, non hanno più che altro svolto la loro funzione principale, e cioè prestare denaro a chi la mattina si sveglia, fa figli e fa impresa. Anche nella relazione di quest'anno di Banca d'Italia e nella relazione del ministro Giorgetti, c'è l'idea che le banche debbano essere il primo grande *partner* per combattere l'inverno demografico di questo Paese (*Applausi*). La funzione principe è quella di cui all'articolo 47 della Costituzione, al di là di tutti gli aspetti che abbiamo e ho segnalato in questo dibattito.

Vorrei aggiungere una cosa: noi molto spesso per garantire le banche interveniamo. Lo Stato fa la sua parte rispetto al mercato liberale, perché noi interveniamo con il supporto delle garanzie al 40-50 per cento sulla liquidità e all'80 per cento anche sugli investimenti. Diciamocelo chiaramente, al di là del tecnicismo e della difficoltà, perché poi in Commissione ci dovremmo dotare anche delle competenze, perché spesso il Parlamento è indifeso rispetto al marasma delle normative. Che cosa accade? Noi dobbiamo dire alle banche che devono fare sempre più le banche. Tanti istituti bancari chiederanno a breve l'assicurazione. Sapete bene che, usciti dal regolamento, quando si vuole fare impresa, anche con la garanzia dell'80 per cento dello Stato italiano, in molte banche chiedono l'assicurazione. Chiedono qualcosa in più che non è previsto e che grava su questa economia. Pertanto, dobbiamo dare libertà e solidità alle nostre banche, le quali, anche quando ci sono fattori minori di rischio, come con questi tassi di interesse, hanno fatto grandi volumi. E oggi il Parlamento e il Governo chiedono loro di intervenire con quelle misure che riguardano i cosiddetti extraprofitti bancari. La definiamo comunque una stagione positiva del mercato, per cui devono contribuire.

La nostra Commissione sta lavorando bene, senza fare terrorismo - nessuno odia le banche, che sono la nostra ossatura - e deve lavorare per prevenire rischi, crisi e soprattutto per andare al di là di quelle regole. Per questo dobbiamo lavorare per dare anche all'Europa, con i nostri rappresentanti in quella sede, tutti gli strumenti per evitare quella normativa complicata e abbattere i costi sulle banche del territorio, che sono poi le banche popolari e le banche del credito cooperativo, che hanno una funzione diversa rispetto ai grandi istituti che pur servono. Dobbiamo riportare le banche, secondo il già citato articolo 47 della Costituzione, a prestare soldi a famiglie e imprese - soprattutto alle famiglie con figli - e a non complicare loro la vita, applicando giusti tassi senza aggiungere complicità. In poche parole, dobbiamo tenere insieme la nostra Italia. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Orsomarso.

ORSOMARSO (*FdI*). L'Italia è divisa, c'è il *digital divide*. C'è da indagare rispetto a un Sud che ha l'obiettivo convergenza, per cui ha i fondi straordinari, ma senza le banche non ce la può fare. C'è da indagare sul rapporto inverso fra raccolta e impieghi, cioè una grande raccolta che avviene al Sud e impieghi che vengono realizzati da altre parti, perché il risparmio dei cittadini è il nostro risparmio. Noi con il criterio di unità e solidarietà nazionale, in questa Commissione lavoreremo per riportare alla normalità il credito, che è fondamentale. Quelle famiglie, imprese e piccole imprese che non possono avere accesso al credito, o a cui si complica l'accesso al credito, negli ultimi dieci anni sono stati un grido d'allarme e di dolore, al di là dei fallimenti su cui pure indagheremo e su cui questo Parlamento -

credo con una visione comune - vorrà impegnarsi nei prossimi anni di legislatura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LOTITO, *relatore*. Signor Presidente, mi pare di capire che questo provvedimento abbia trovato, peraltro a seguito delle dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, ampio consenso, al di là della dichiarata posizione di astensione. E lo ha trovato perché si ritiene che, in questo momento, la tutela dei risparmiatori e la possibilità di intervenire per verificare alcuni procedimenti, che hanno minato la salute economica delle famiglie, e soprattutto il fatto di incentivare le banche verso il finanziamento delle piccole imprese e dei giovani per avere accesso al credito, sia un elemento fondamentale.

Nessuno degli interventi svolti ha sottolineato delle criticità, ma ha posto soltanto problemi interpretativi, per cui non intendo assolutamente contrastare o replicare a posizioni condivise da tutti. Questo è l'intendimento mio e del Gruppo cui appartengo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti - e sono in distribuzione - i pareri della 5a Commissione permanente sul documento in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del documento XXII, n. 14, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti presentati sull'articolo 1, che invito i presentatori ad illustrare.

TAJANI (*PD-IDP*). Signor Presidente, abbiamo riproposto in Aula alcuni degli emendamenti che avevamo presentato durante l'attività istruttoria in 6a Commissione. Rispetto all'articolo 1, vorrei illustrare un solo emendamento, chiedendo che venga approvato. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, capisco il clima quasi natalizio, ma vi chiedo di fare un po' di silenzio.

TAJANI (*PD-IDP*). Dato che facciamo lo sforzo di istituire questa Commissione, chiediamo che perlomeno la Commissione sia tenuta a riferire all'Assemblea con una relazione dell'attività svolta, visto che nel testo che oggi è al nostro esame non esiste una tale previsione. Nell'articolo 1 chiediamo che sia un dovere, un obbligo della Commissione riferire con una relazione all'Assemblea.

Chiedo pertanto ai colleghi di maggioranza di rivedere la propria posizione su detto punto e approvare questo emendamento all'articolo 1. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LOTITO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti per le ragioni espresse già in Commissione.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

CASINI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei annunciare che su tutti questi emendamenti, così come sul voto finale, mi asterrò o non parteciperò al voto.

Ho denunciato da tempo un proliferare delle Commissioni d'inchiesta che è assolutamente autolesionista per le istituzioni parlamentari. La costituzione di tali Commissioni dovrebbe essere limitata ad eventi particolari. Nonostante questo, direi che il compito principale di questo Parlamento, e non solo del Senato ma anche della Camera, sembra essere continuare a istituire in modo indefesso nuove Commissioni d'inchiesta.

Voglio ringraziare il relatore, senatore Lotito, perché ho visto che nella sua relazione ha annunciato il proposito di continuare il lavoro a cui si fa riferimento nelle conclusioni della Commissione d'inchiesta che mi trovai a presiedere. Devo dire che il mio voto di astensione e il mio sentimento di contrarietà erano esattamente già stati espressi prima di essere Presidente di quella Commissione, per cui non sono cambiati. Ritengo che ci siano già le autorità di vigilanza - a meno che non le si voglia mettere in discussione in modo chiaro - che debbono compiere il lavoro che viene attribuito in modo aggiuntivo e

improprio a una Commissione d'inchiesta parlamentare.

I parlamentari - secondo me - devono fare le leggi; in casi eccezionali possono creare delle Commissioni di inchiesta, ma, proprio perché tali Commissioni hanno gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, bisogna essere parsimoniosi nell'insidiarle.

So che la mia denuncia cadrà nel vuoto, ne prendo atto, con grande rispetto per i colleghi che fanno scelte diverse, a partire da quelli del Gruppo a cui mi onoro di aderire.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LOTITO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SAVINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dai senatori Martella e Tajani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Prima che la senatrice Musolino prenda la parola, chiedo ai colleghi che vogliono chiacchierare di uscire, perché durante la discussione generale c'è stata un po' di confusione.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, colleghi, Governo, l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo nasce già con una sua particolarità. All'inizio l'intitolazione di questa Commissione prevedeva anche la dicitura «con particolare riferimento alla tutela dei risparmiatori», ma poi in Commissione la tutela dei risparmiatori è stata eliminata e già questo la dice lunga sul fatto che forse le idee sulle finalità di tale Commissione non sono così univoche.

Indubbiamente, la tutela del risparmio è un tema centrale e trova tutela e riconoscimento nella Costituzione italiana e in Italia ha un valore importante, considerato che oltre un terzo della ricchezza delle famiglie è oggi investito in strumenti del risparmio gestito; per cui sicuramente una verifica, un'indagine, un apporto conoscitivo e analitico sul sistema bancario e finanziario sono un approccio importante e da consigliare.

Non stiamo facendo un'innovazione assoluta, perché la Commissione è stata istituita già nella XVII legislatura e si era occupata prevalentemente delle analisi delle cause del fallimento delle sette banche, fra le quali la Montepaschi di Siena, che erano entrate in crisi, e degli strumenti adottati dal legislatore per risolvere quelle crisi. Poi nella XVIII legislatura la Commissione parlamentare era bicamerale, per cui aveva ulteriore impulso nella sua attività, e lì devo dire che la verifica delle attività del sistema bancario e creditizio è stata ovviamente condizionata dalla pandemia, dall'emergenza Covid, che ha messo in crisi il settore produttivo-economico italiano e mondiale, e quindi la Commissione ha focalizzato la sua indagine sugli strumenti della liquidità.

Con l'istituzione della Commissione parlamentare monocamerale per la XIX legislatura, si riannodano i fili di quel discorso che era stato portato avanti dalla XVIII legislatura e si tenta di svilupparli ulteriormente. In questo senso, certamente ci sono degli spunti interessanti tra le finalità della Commissione che sono state individuate e sono diverse e aggiuntive rispetto a quelle delle Commissioni precedenti. Esse vogliono tenere conto certamente di un mutato panorama e di esigenze dei sistemi creditizio ed economico italiano che devono trovare un'analisi, una attenzione specifica da

parte del legislatore. Certo, ha detto bene il presidente Casini nell'affermare che il Parlamento deve fare il ruolo del Parlamento, ossia il legislatore, e le inchieste le deve fare la magistratura, che detiene il potere giudiziario. Sicuramente anche di questo va tenuto conto, nel momento in cui certe volte sembra esserci un po' di ipertrofia nella costituzione di Commissioni bicamerali. E dico ciò soprattutto se si considera - mi permetto di osservare - che, quando l'impulso per l'istituzione di una Commissione parlamentare proviene dalla maggioranza, sembra esserci una sollecita risposta, mentre quando analoga richiesta proviene dall'opposizione - faccio riferimento specifico all'iniziativa di Italia Viva di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sui dossieraggi e sulle intercettazioni abusive compiute nei confronti del Presidente del Senato e anche del senatore Renzi - pare arenarsi - non si sa perché - da qualche parte. Come sempre, sappiamo che, quando a una cosa non si vuol dare seguito, si dice che è stata incardinata e va avanti, ma da lì in poi sono tanti i cassetti e i meandri dove farla decantare. Su questo esprimo il nostro totale disappunto. Si vorrebbe infatti che ci fosse la stessa attenzione a tutti i temi sui quali il Parlamento ritiene importante istituire una Commissione d'indagine e non soltanto su quelli proposti dalla maggioranza. E certamente sul sistema bancario e creditizio l'attenzione continua a rinnovarsi.

Un tema importante è quello relativo all'accesso al credito per le famiglie, sul quale mi auguro che la Commissione sia effettivamente in grado di svolgere un'indagine. C'è la necessità di garantire che tutti abbiano diritto all'accesso al credito, almeno al conto corrente e all'utilizzo dei sistemi telematici di pagamento. Se questo viene impedito o non viene tutelato espressamente, significa che porzioni sempre più ampie della popolazione verranno tagliate fuori dal sistema bancario e creditizio e diventeranno una facile preda per le organizzazioni criminali. Su questo va fatto un *focus* importante e mi auguro che ci sia le volontà di obbligare o comunque di formulare una normativa specifica che preveda la tutela dei consumatori.

C'è la necessità di indagare il fenomeno per cui le banche svolgono ormai anche una funzione immobiliare, con la partecipazione massiva alle aste giudiziarie, con l'acquisto degli immobili dei debitori che non sono riusciti a onorare le rate del mutuo; si verifica quindi, in sostanza, l'espropriazione immobiliare nei confronti di quelle famiglie e persone dalle fasce di reddito sempre più in crisi, a cui corrisponde un accumulo di proprietà immobiliari da parte degli istituti bancari, che va certamente osservato e indagato con particolare attenzione, per evitare fenomeni speculativi.

Nella proposta di istituzione della Commissione d'inchiesta c'è una finalità molto importante. (*Brusio*).

Signor Presidente, dico sinceramente *incidenter tantum* che mi sento in questo momento di stare in un bar: parlo e mi trovo a dover ascoltare conversazioni di qua e di là.

PRESIDENTE. Senatrice, io continuo a chiedere ai colleghi di fare silenzio. Tutte le volte che siedo su questo scranno lo chiedo, ma non vengo mai ascoltato e ciò succede da parte di senatori di tutti i Gruppi. Di più non so cosa fare. Se vuole, comincio a mandare qualcuno fuori dall'Aula.

MUSOLINO (IV-C-RE). Speriamo che sia stato efficace il suo richiamo con le sue ultime parole.

Stavo dicendo che tra gli altri obiettivi della istituenda Commissione d'inchiesta ce n'è uno specifico che mi colpisce favorevolmente, ed è quello relativo alle indagini sul fenomeno dell'anatocismo, degli interessi usurari e dei tassi di interesse applicati sui contratti o comunque su tutti i contratti relativi ai conti correnti bancari e ai contratti di finanziamento. Su questo temo ci sia da fare un lavoro molto importante, ma non so quanto la Commissione d'inchiesta potrà incidere su quella che purtroppo in Italia si caratterizza come una legislazione sempre in favore delle banche. Peraltro, si riscontrano mutamenti di orientamento giurisprudenziale che lasciano davvero l'amaro in bocca non soltanto ai correntisti e ai cittadini italiani, ma anche a chi opera nel settore del diritto e si trova a dover fare i conti con mutamenti giurisprudenziali e addirittura espressioni di principi di diritto che sovvertono, o comunque decidono di porre la parola fine a battaglie condotte anche dagli organismi di tutela dei consumatori, dagli avvocati e comunque da chiunque abbia a cuore la tutela del risparmio, con delle pronunce esiziali per il credito e il risparmio degli italiani. Il tema è bello e sicuramente interessante, ma non so quanto la Commissione d'inchiesta possa influire su questo sistema giurisprudenziale, che alla fine si pronuncia in un modo poco razionale per certi versi, e ne è prova il fatto che si susseguono nel tempo pronunce del tutto contrastanti tra loro.

Esiste poi un problema di cui si deve sicuramente far carico non la Commissione d'inchiesta, ma il Parlamento, ed è quello relativo ai crediti deteriorati e ai crediti difficilmente esigibili che - come emerso grazie al lavoro fatto nella XVIII legislatura relativamente alla cessione dei crediti derivanti dall'utilizzo del superbonus e di tutti i sistemi di agevolazioni finanziarie nella materia edilizia - adesso è diventato una vera e propria bolla, ormai esplosa. Siamo passati da un problema che nella XVIII legislatura non era ancora pienamente esposto, ad una fase in cui i crediti di fatto ceduti alle banche sono rimasti fermi lì e non hanno alcun valore né per chi li ha ceduti, né per le banche cessionarie, che a loro volta non hanno possibilità di utilizzarli.

Quindi, sono crediti deteriorati che incidono notevolmente sul nostro sistema creditizio e bancario ed espongono le banche, che comunque li portano nel bilancio. Hanno causato grossi problemi, anche per le piccole imprese edili, che hanno ceduto tali crediti e non sono riuscite a recuperare le liquidità.

Non ultimo, vi è un problema per i cedenti, e cioè per i cittadini che, pagando tali somme, erano convinti di ottenere i lavori del superbonus e invece si sono trovati molto spesso con i ponteggi installati di fronte alle finestre di casa e con l'impresa che diceva di non avere i soldi per proseguire quei lavori. Quindi, su questo certamente c'è da fare un approfondimento.

Soprattutto, al di là dell'indagine, da parte mia e di Italia Viva, vi è un invito fermo al Governo a prendere in mano la situazione, a risolverla definitivamente e a mettere una fine ai provvedimenti temporanei che purtroppo sono stati fatti negli ultimi due anni, che non risolvono la questione e, soprattutto, determinano una *impasse* totale per l'economia italiana.

Signor Presidente, in conclusione, vi sono ulteriori e nuovi strumenti di accesso al credito e leggi di gestione dello stesso, i cosiddetti Fintech, e cioè le nuove tecnologie. Qui, unitamente alla intelligenza artificiale e a tutto il sistema dell'accesso al credito, vi è la necessità di promuovere la cultura finanziaria nel risparmiatore, nell'utente finale, nel cittadino, e di tutelarla apertamente da quelle che sono delle proposte commerciali che spesso finiscono solo per causare un indebitamento, senza alcun vantaggio.

Per queste ragioni, pur esprimendo una nostra non totale adesione allo strumento della Commissione d'inchiesta, per le finalità e le motivazioni che ho esposto in narrativa, annuncio comunque il voto favorevole di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire che noi di Alleanza Verdi e Sinistra, seppure giudichiamo condivisibile la finalità dell'istituzione della Commissione, in particolare con riferimento alla tutela dei risparmiatori, ci asterremo su questo provvedimento per la sua istituzione.

Questo perché - come è stato più volte ricordato anche nel corso degli ultimi giorni - ci siamo chiesti e ci chiediamo se davvero fosse necessario attivare una Commissione d'inchiesta su tali temi oppure se non fossero più opportuni altri strumenti parlamentari che si sarebbero potuti utilizzare.

Peraltro, non possiamo neanche evitare di sollevare alcuni rilievi critici. L'impostazione specifica del documento secondo noi risente, inevitabilmente, dei fatti accaduti in passato, ma non fornisce - come invece dovrebbe - una reale prospettiva di lavoro, in particolare per i grandi cambiamenti in atto relativamente ai mercati finanziari.

Leggiamo che la Commissione dovrebbe indagare su vicende e comportamenti che hanno provocato la crisi di istituti bancari nazionali, sui fallimenti bancari dell'ultimo decennio e, più in generale, monitorare il complessivo funzionamento del sistema finanziario del Paese.

Se l'intento è realmente quello di tutelare i risparmiatori, piuttosto che volgere lo sguardo al passato e riesaminare una serie di vicende, sulle quali peraltro la magistratura sta facendo il proprio corso, noi crediamo che occorrerebbe focalizzare l'attenzione sulla adeguatezza e sul funzionamento delle attuali regole dei mercati finanziari per i cittadini e le imprese, in termini, ad esempio, di accesso al credito, di impiego delle nuove tecnologie, della digitalizzazione, dei sistemi innovativi di pagamento e delle diverse tipologie di servizi.

Per queste ragioni, pur giudicando condivisibile la finalità dell'istituzione della Commissione, avendo

noi una serie di rilievi che ho qui esposto molto sinteticamente, ci asterremo dalla votazione.

[ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, come era già accaduto nelle due precedenti legislature, anche in questa XIX legislatura si ravvisa la necessità di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario italiano per monitorarne il complessivo funzionamento, garantendo soprattutto la tutela dei piccoli risparmiatori, che è la finalità primaria che l'articolo 47 della Costituzione affida al Parlamento.

Sono state già due le Commissioni banche. La prima, presieduta dal presidente Casini nella XVII legislatura, è intervenuta all'indomani della grave crisi finanziaria e dei *crack* bancari che hanno interessato il nostro Paese e ha avuto il merito di studiarne le cause e individuarne responsabilità e criticità, ponendo le basi per la successiva approvazione del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

La Commissione presieduta dall'onorevole Carla Ruocco nella scorsa legislatura ha invece svolto un grande lavoro su tanti, diversi e articolati temi. Forse, se mi è consentito, si è dispersa in troppi filoni d'indagine, lasciandone molti in sospeso. Quella Commissione ha però indubbiamente avuto il merito di monitorare attentamente l'andamento del FIR e il frutto di quel prezioso lavoro ha consentito, in questa legislatura, di ottenere l'importante aumento della percentuale dell'indennizzo. Tale risultato, assai significativo e del tutto imprevedibile alla vigilia, è andato a beneficio di una vasta platea di risparmiatori truffati. Voglio, quindi, ancora ringraziare il ministro Giorgetti.

Anche in questa legislatura è opportuno istituire una Commissione d'inchiesta per proseguire il lavoro delle precedenti due e seguire le evoluzioni del settore finanziario, che è strategico per il Paese e appare in costante e inarrestabile evoluzione.

Di anno in anno, per non dire di mese in mese, il sistema bancario, finanziario e assicurativo registra significativi cambiamenti, in particolare la diffusione di nuovi modelli di *business*, servizi e prodotti, processi di riorganizzazione e ottimizzazione delle risorse, la progressiva riduzione dei volumi di attività creditizie atipiche in favore del sempre maggior peso dei servizi e delle attività di investimento, nonché significative pressioni competitive derivanti soprattutto dal settore *fintech*.

Tali dinamiche pongono profili di attenzione sulla tutela del risparmio, sulla bassa educazione finanziaria dei consumatori, sul corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo, nonché sul benessere lavorativo del personale impiegato negli istituti di credito e assicurativi. Tutte queste condizioni sono necessarie per il perseguimento del miglior interesse del cliente.

La finalità della Commissione sarà anche quella, approfondite le particolari tematiche di propria competenza, di individuare e predisporre eventuali proposte normative da sottoporre al Parlamento.

A differenza delle precedenti legislature, in questa XIX legislatura la Commissione sarà monocamerale, anziché bicamerale. L'iniziale disegno di legge, a mia prima firma, prevedeva una Commissione bicamerale, ma poi, in seguito alle difficoltà operative che si stanno riscontrando in questa legislatura in tutte le Commissioni bicamerali, abbiamo optato per una Commissione monocamerale. Il taglio dei parlamentari, mai criticato a sufficienza per i guasti che ha creato, ha infatti complicato assai la vita ai singoli parlamentari, che sono ormai impegnati in tante, probabilmente troppe Commissioni. Diventa dunque arduo far conciliare gli orari delle convocazioni delle sedute di deputati e senatori. Per questo, la Commissione monocamerale meglio si addice alla funzionalità e all'efficienza di una Commissione d'inchiesta come quella che stiamo discutendo. Da ciò è derivata la scelta che abbiamo compiuto.

Mi soffermerò ora brevemente su alcuni temi potenzialmente oggetto delle indagini della Commissione, che reputo - almeno a mio giudizio - degni di particolare sottolineatura.

Per la prima volta, nell'indagine della Commissione affianchiamo al settore finanziario quello assicurativo. Negli ultimi anni il fenomeno delle insolvenze ha riguardato purtroppo non solo le banche, ma anche le imprese di assicurazioni. Dopo il caso Eurovita, salvata dal *crack* attraverso una soluzione di sistema con l'intervento di cinque *big player* nazionali, il recentissimo dissesto finanziario di un'altra compagnia assicurativa mette a rischio il risparmio di molti consumatori. Recentemente il

tribunale di Monaco di Baviera ha dichiarato l'insolvenza della società tedesca di servizi finanziari e tecnologico FWU AG. Al provvedimento hanno fatto seguito analoghe decisioni da parte dell'autorità di vigilanza di Lussemburgo e Austria, che hanno coinvolto le filiali locali, filiali che - per quanto ci costa - in Italia hanno distribuito polizze del ramo vita. La nostra Commissione si dovrà certamente preoccupare anche della tutela di questi consumatori italiani.

Altro tema su cui dovremo ragionare è quello dell'impatto dell'intelligenza artificiale sui mercati finanziari. Come in tutti i settori, l'intelligenza artificiale generativa finirà con lo stravolgere i canoni tradizionali degli investimenti finanziari. Dovremo quindi considerare anche in questo settore il rafforzamento delle difese contro i rischi esacerbati dall'uso indiscriminato dell'intelligenza artificiale generativa in finanza, ponendo l'accento sul primato umano nel processo decisionale.

Il fenomeno delle criptovalute merita una speciale attenzione. La quotazione delle criptovalute, *bitcoin* in testa, soprattutto sulla scorta dell'entusiasmo per l'elezione del presidente Trump, ha raggiunto valori stratosferici, probabilmente irrealistici, ma si tratta di strumenti finanziari ad altissimo rischio, privi ad oggi di dispositivi normativi adeguati, a tutela soprattutto dei piccoli risparmiatori. Non è escluso, inoltre, che si tratti di una enorme bolla speculativa che, se dovesse esplodere, come in passato è accaduto per i *subprime*, provocherebbe danni gravissimi al sistema finanziario globale. L'utilizzo e la diffusione di queste criptovalute devono quindi essere attentamente monitorati e disciplinati.

Un altro *punctum dolens* riguarda la capitalizzazione della Borsa italiana, che ormai da vent'anni perde sempre più terreno rispetto alle altre Borse dei Paesi avanzati. Per fare degli esempi, la capitalizzazione della Borsa italiana corrisponde oggi a circa il 37 per cento del PIL nazionale, la più bassa fra i Paesi del G7. Siamo assai lontani dalla Borsa di Francoforte, che capitalizza il 45 per cento del PIL tedesco, dalla Borsa di Madrid, che capitalizza il 90 per cento del PIL spagnolo, e dalla Borsa di Parigi, che capitalizza addirittura il 125 per cento del PIL francese. Questo *trend* negativo va purtroppo accentuandosi di anno in anno e la nostra Commissione dovrà quindi porsi il problema di invertirlo, magari suggerendo possibili soluzioni al Governo.

Da ultimo, come ci ha ricordato il ministro Giorgetti nel corso di un recente *question time* al Senato, il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) ha cessato di esistere e la commissione tecnica ha cessato di operare. Tra i compiti assegnati alla Commissione d'inchiesta vi era, però, quello di valutare l'efficacia e l'efficienza delle procedure adottate nella sua erogazione. Su questo, la istituenda Commissione sarà certamente impegnata. A tale proposito, rimane la questione di un riesame delle domande respinte per errori meramente formali e/o procedurali, su cui da tempo è in corso una proficua interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A conclusione di questa mia dichiarazione di voto, voglio rivolgere dei ringraziamenti, innanzitutto al presidente della Commissione, ma soprattutto al relatore, presidente Lotito, che ha seguito questo provvedimento con la puntigliosità e la competenza che ormai caratterizzano costantemente il suo impegno parlamentare. Un ringraziamento anche al personale della Commissione finanze e, in particolare, al segretario della Commissione, il dottor Bruschi, per i preziosi suggerimenti forniti nel corso dell'*iter* del provvedimento.

Ciò premesso, anticipo il voto convintamente favorevole del Gruppo Forza Italia al provvedimento in esame. (*Applausi*).

Saluto ad una delegazione

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea una delegazione di dipendenti della BNL in visita in Senato, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei documenti XXII, nn. 14 e 15 (ore 12,22)

TURCO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, l'esigenza di istituire una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario non è nuova nel nostro ordinamento giuridico: già nel corso delle precedenti legislature, in particolare della XVII e della XVIII legislatura, sono state istituite delle Commissioni d'inchiesta con lo scopo di valutare lo stato di

salute del sistema bancario, la sua stabilità, la solidità finanziaria e le politiche gestionali. I risultati di tali Commissioni, però, sono stati alla fine modesti e di poco rilievo rispetto alle tante attese e propositi.

È bene ricordare che la necessità di istituire una Commissione d'inchiesta in Italia, così come in altri Paesi occidentali, nacque all'indomani della grande crisi finanziaria che colpì in modo devastante le economie occidentali nello scorso decennio.

Con riferimento alla grande crisi finanziaria del 2008-2010, molte sono ancora le domande che non hanno ricevuto risposta e su cui ancora si dibatte: precisamente, sulle dinamiche che hanno prodotto le diverse crisi bancarie sulle loro cause, sui soggetti responsabili e sui loro conflitti di interesse, sui relativi costi sociali (perché le perdite del sistema finanziario sono state socializzate e trasferite ai singoli Stati) e, soprattutto, sugli strumenti, laddove adeguati, messi in campo dalla Banca centrale europea, dalla Commissione europea e dai singoli Stati, tutti ispirati all'*austerità* e senza un reale cambio di paradigma economico e finanziario.

Peraltro, è una politica austeritaria tutt'oggi seguita, che non è servita a contenere il debito sovrano, non è servita a sostenere una politica di investimenti orientata all'innovazione tecnologica e di processo e non ha garantito una solida crescita economica. I responsabili di tali scelte oggi si ravvedono, senza però fare un *mea culpa*.

Oggi ritorniamo a discutere sull'opportunità di istituire una nuova Commissione d'inchiesta sulle banche e sul sistema finanziario. Il MoVimento 5 Stelle aveva presentato una propria proposta di legge, che alla fine in Commissione finanze è stata associata a quella della maggioranza. È un settore, quello bancario e finanziario, con cui il Governo si è mostrato debole sin dall'inizio di questa legislatura, dato che non ha avuto il coraggio, nonostante i diversi annunci e proclami, di introdurre un prelievo straordinario sugli extraprofiti.

Anche per questo atteggiamento remissivo e referenziale, il testo in discussione oggi si presenta in una versione *soft* e alleggerita sia rispetto al testo originario presentato in Commissione finanze dalla maggioranza, sia rispetto al testo presentato dal MoVimento 5 Stelle, sia rispetto alle diverse proposte emendative depositate dai diversi Gruppi parlamentari. Siamo consapevoli, però, che la Commissione d'inchiesta avrà certamente un primo grande problema, ovvero il tempo che avrà a disposizione, perché in meno di tre anni dovrà indagare sui tanti temi assegnati, che si presentano abbastanza ampi e articolati. Per questo abbiamo insistito affinché il campo di indagine fosse ristretto a pochi temi e soprattutto ad alcuni settori e avevamo anche chiesto di escludere il settore assicurativo.

Tra le tematiche di particolare attenzione della prossima Commissione di inchiesta, segnaliamo innanzitutto le vicende che hanno provocato i fallimenti di alcuni istituti bancari, in questo caso assicurativi, dell'ultimo decennio, ma anche la valutazione delle conseguenze della pandemia, l'esame dei nuovi modelli di *governance* e gli effetti della desertificazione bancaria, perché oggi questa desertificazione bancaria, soprattutto nelle aree interne del Paese, limita i servizi resi ai cittadini e anche l'accesso al credito, oltre a produrre effetti devastanti sui livelli occupazionali.

Infine, la Commissione d'inchiesta indagherà sui rapporti tra banche, intermediari e clientela. In tale ambito sarà cura del MoVimento 5 Stelle dedicare particolare attenzione alla tutela dei risparmiatori e all'etica bancaria, alla finanza digitale, alle sue prospettive e ai rischi, alla *compliance*, alla gestione dei rischi, alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti bancari con la clientela. A tal riguardo, sono ancora diversi i provvedimenti sanzionatori dell'Antitrust sul rispetto delle regole formali e sostanziali di comportamento e sulle pratiche scorrette verso la clientela. Inoltre, sarà sempre premura del MoVimento 5 Stelle verificare che le nuove tecnologie a sostegno del sistema finanziario e le nuove prospettive del mercato bancario, soprattutto con riferimento alle criptovalute, non si traducano in minori tutele per il pubblico risparmio.

Altre tematiche su cui il MoVimento 5 Stelle chiederà particolare attenzione alla Commissione sono le retribuzioni e il numero di incarichi dei *top manager* bancari, così come la funzionalità mutualistica delle banche di credito cooperativo, sempre più banche universali e lontane dai cittadini e dalle imprese di vicinato (*Applausi*).

Con riferimento ai *top manager*, sollecito a questo punto per l'occasione il Parlamento a discutere di

una nostra proposta, già depositata in Senato, ispirata ad Adriano Olivetti, che prevede un rapporto di 1 a 25 rispetto alla retribuzione media del personale dipendente. A questi temi spero che la Commissione, così come il Parlamento, dedichino particolare attenzione.

Entrando nel merito, poi, dei lavori in Commissione, innanzitutto sono stati ispirati alla massima collaborazione ed è pertanto doveroso ringraziare per la disponibilità il relatore, il primo firmatario, il Presidente, il dottor Bruschi e l'intera Commissione. A tal riguardo, diverse sono state le proposte dell'opposizione, in particolare del MoVimento 5 Stelle, che sono state accolte e hanno così migliorato il testo in discussione.

In particolare tra le proposte emendative accolte, segnaliamo il tema dell'usura, dell'anatocismo bancario, delle procedure di iscrizione e di cancellazione delle sofferenze alla Centrale rischi finanziari (CRIF) da parte degli istituti di credito. Nonostante questi miglioramenti, permangono dei vuoti e delle criticità che potevano essere superati accogliendo anche altre nostre proposte. A tal riguardo non risultano accolti temi come la gestione delle procedure esecutive e dei crediti in sofferenza, dove sempre più spesso si annidano abusi verso la clientela.

Avevamo anche chiesto maggiore trasparenza sulle scelte strategiche relative a come le banche e gli istituti finanziari utilizzano il pubblico risparmio, ovvero se lo destinano a finanziare l'economia reale o a fare speculazione finanziaria oppure a concedere finanziamenti a favore dell'industria delle armi o della transizione ecologica.

Esclusa dai compiti della nuova Commissione sarà anche la valutazione di istituire una procura nazionale per i reati bancari e finanziari, seguendo il modello organizzativo previsto per la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale e di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo.

In conclusione, signor Presidente, il mancato accoglimento di queste ulteriori proposte va a motivare il nostro voto di astensione al provvedimento. *(Applausi)*.

BORGHESI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHESI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, come già ricordato da tanti colleghi intervenuti prima di me, ci troviamo in una fase caratterizzata da sfide nuove come quella delle criptovalute, quella delle aziende *fintech*, quella dell'intelligenza artificiale. In un tale contesto ben venga una Commissione d'inchiesta come quella che stiamo per approvare qui oggi, che ha dei compiti specifici. Ricordiamo che già nelle due passate legislature simili Commissioni d'inchiesta sono state istituite e hanno avuto una loro utilità.

È da sottolineare il fatto che, tra i compiti di questa nuova Commissione, vi sarà anche quello di acquisire e analizzare la documentazione già raccolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVIII legislatura. Accanto a questa funzione ve ne sono altre molto strategiche ed importanti che mirano a tutelare il nostro sistema economico e produttivo e i diritti dei nostri risparmiatori, il tutto nell'ottica di far sviluppare e crescere il Paese.

La Commissione che ci apprestiamo ad istituire si occuperà di acquisire informazioni circa il funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo, al fine di analizzare eventuali riflessi sulla tutela dei cittadini, delle imprese, dei risparmiatori e della finanza pubblica. Essa andrà altresì ad analizzare la disciplina legislativa e regolamentare sul sistema bancario, finanziario e assicurativo in relazione al rispetto del principio di proporzionalità delle norme, alla modernità e all'attrattività del Paese, alla parità di trattamento degli intermediari operanti su scala internazionale e, soprattutto, alla prevenzione di fenomeni di arbitraggio regolamentare, nonché alla tutela del risparmio.

In relazione alla concessione del credito, si esaminerà la normativa vigente per evitare il formarsi di tassi usurari e il fenomeno dell'anatocismo bancario. Verranno inoltre analizzate le procedure di iscrizione alla Centrale rischi finanziari. Si analizzerà la normativa di settore per monitorare lo sviluppo della finanza digitale. Si monitorerà e analizzerà il fenomeno della cosiddetta desertificazione bancaria, con le connesse ripercussioni sull'economia dei territori, sulle tutele occupazionali e sugli effetti su risparmi e investimenti. Si analizzerà l'impatto dell'intelligenza artificiale e l'utilizzo dei cosiddetti *cloud* sul modello di sviluppo del settore bancario, finanziario e assicurativo. Verrà

analizzata la disciplina legislativa e regolamentare in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Si analizzerà la disciplina fiscale sulle attività finanziarie in relazione alla capacità di incentivare l'afflusso del risparmio verso l'economia reale, gli investimenti a medio e lungo termine, nonché il rafforzamento dell'attrattività e della competitività del Paese.

Queste sono alcune delle principali funzioni e alcuni dei principali compiti di cui si occuperà questa Commissione. Noi che abbiamo lavorato in Commissione, dove c'è stato anche, come ho ricordato, il contributo da parte delle opposizioni, non possiamo che dichiarare il nostro voto favorevole all'istituzione di questa Commissione. (*Applausi*).

[TAJANI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (*PD-IDP*). Signor Presidente, è lecito, se non addirittura doveroso, come ha fatto il senatore Casini, dubitare che in questo momento, tra le priorità del Paese, in un contesto geopolitico così complesso, in un momento così complesso anche dal punto di vista economico, vi sia l'istituzione di un'ennesima Commissione di inchiesta. Già durante i lavori preparatori in 6a Commissione abbiamo evidenziato come alcuni degli obiettivi, anche condivisibili, che la Commissione si è data avremmo potuto perseguirli attraverso strumenti ordinari; penso all'attività ordinaria della Commissione finanze oppure a strumenti diversi, come le indagini conoscitive.

Non vi era quindi una stringente necessità di istituire una Commissione di inchiesta per perseguire obiettivi che sono anche condivisibili, come l'analisi dell'impatto delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale sull'attività ordinaria e straordinaria delle banche, le indagini sull'attività di erogazione o mancata erogazione (contrazione) del credito verso le famiglie e le piccole e medie imprese o il tema della desertificazione bancaria sui territori. Sono questi obiettivi che condividiamo, nella necessità che il Parlamento verifichi, proponga e legiferi. Essi sono stati oggetto anche di nostri emendamenti accolti in Commissione; per questo ringrazio il relatore Lotito, nel momento in cui ha accolto le nostre proposte.

Ma non possiamo non rimanere convinti che alcune di quelle finalità e alcuni di quegli obiettivi sarebbe stato utile, lecito e possibile perseguire ed indagare attraverso gli strumenti dell'attività ordinaria e non attraverso un'apposita Commissione di inchiesta. È anche lecito sospettare che l'insistenza della maggioranza nella costituzione di un'apposita Commissione, con una sua Presidenza e con i Vice Presidenti, rispondesse forse più a logiche di equilibri interni ai partiti di Governo che non a una stringente necessità operativa.

In questa sede, senza alcuna volontà di far polemica, non possiamo non ricordare e non menzionare che, ogniqualvolta il Governo e la maggioranza dall'inizio della legislatura hanno approcciato i temi degli equilibri bancari e finanziari del Paese e generali, a voler essere generosi è sembrato che si muovessero come un elefante dentro una cristalleria. È difficile dimenticare la telenovela che ha appassionato gli italiani nell'agosto 2023, quando, con toni roboanti, si è annunciato un intervento di tassazione degli extra-profitti, che prima ha provocato un crollo dei titoli in Borsa, poi un litigio e un braccio di ferro all'interno della maggioranza e infine, come esito finale, zero introiti nelle casse dello Stato.

È difficile dimenticare, perché i fatti sono ancora più recenti, come in maniera sgrammaticata e impropria un vice *Premier* di questo Governo sia recentemente intervenuto sulla presunta non italianità di un grande gruppo bancario del nostro Paese, solo perché le azioni intraprese sul mercato da questo gruppo non erano gradite al Governo. È difficile anche dimenticare la telenovela e il pasticcio della legge capitali, con cui il Governo e la maggioranza stanno tentando di orientare e di governare i cambi di vertice dei consigli di amministrazione dei grandi gruppi, anche bancari e assicurativi, con una norma pasticciata e lontana dagli standard internazionali e dalle buone pratiche internazionali, che oggi la Consob sta cercando di riaggiustare e di rattoppare con una formulazione che sia utilizzabile e accettabile.

Questi precedenti, a voler essere generosi, di goffaggine e sgrammaticatura non depongono a favore dell'azione della maggioranza su questi temi, fanno parte di una valutazione di fondo che ha portato il Gruppo PD a scegliere anche in Commissione di astenersi - ed è lo stesso atteggiamento che terremo

in Aula - e si accompagnano alle valutazioni di metodo che ho premesso in questa dichiarazione di voto, cioè la non stringente necessità di istituire una Commissione d'inchiesta per perseguire anche obiettivi giusti, leciti e condivisibili come quelli che ho elencato nel mio intervento. Questo insieme di valutazioni di metodo e anche politiche, perché non possiamo esimerci dal farle, inducono il Gruppo Partito Democratico a scegliere la strada di un'astensione attenta e vigile. Ovviamente parteciperemo ai lavori della Commissione e speriamo di poter trarre poi un giudizio conclusivo quando, sebbene nel poco tempo a disposizione, la Commissione porterà, spero, alla discussione dell'Assemblea l'esito del lavoro svolto. *(Applausi)*.

[MELCHIORRE](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELCHIORRE *(Fdi)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pubblico qualificato *(Applausi)*, oggi ci troviamo a discutere un tema di straordinaria rilevanza per la stabilità economica e sociale del nostro Paese, ovvero la proposta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, uno strumento essenziale per garantire la trasparenza, così come richiamato da tutti i colleghi, la responsabilità e la tutela del risparmio dei cittadini italiani. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di particolare attenzione del Governo Meloni, nella consapevolezza che il sistema bancario e finanziario non è semplicemente una rete di istituzioni che gestiscono denaro: esso rappresenta l'ossatura economica della società, un sistema che influisce direttamente sulla vita dei cittadini, sul funzionamento delle imprese e sulla capacità dello Stato di attuare politiche economiche efficaci.

Negli ultimi anni, il sistema bancario ha attraversato momenti di grande difficoltà, con ripercussioni significative sull'economia nazionale e sulla fiducia dei risparmiatori. È nostro dovere indagare a fondo sulle cause di questa crisi, analizzare le responsabilità e proporre soluzioni concrete per evitare che simili situazioni si ripetano in futuro. *(Applausi)*. È necessario farlo per tutelare il patrimonio economico del nostro Paese, che è rappresentato in modo cospicuo dai risparmiatori. Se guardiamo allo scenario attuale, da un lato abbiamo le famiglie e le imprese, che si trovano a fare i conti con tassi di interesse crescenti, difficoltà di accesso al credito e incertezza sulle garanzie offerte dai prodotti finanziari. Dall'altro, le nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale e la finanza digitale, stanno trasformando radicalmente il settore, introducendo opportunità, ma anche nuovi rischi, che devono essere adeguatamente compresi e regolamentati. *(Applausi)*.

La proposta che discutiamo oggi prevede quindi la creazione di una Commissione d'inchiesta con competenze ampie e mirate, che intende guardare con attenzione al sistema bancario, finanziario e assicurativo, valutandone l'adeguatezza e il corretto funzionamento rispetto alle mutevoli necessità dei cittadini e delle imprese, proponendo eventuali correttivi alla normativa di riferimento.

Tra le competenze previste, vorrei evidenziare la tutela del risparmio, che è una pietra angolare della nostra Costituzione, che lo tutela all'articolo 47. Negli ultimi anni, però, abbiamo visto casi in cui i risparmi di intere famiglie sono stati messi a rischio da gestioni irresponsabili o da vere e proprie pratiche scorrette da parte di alcuni operatori finanziari e poco si è fatto in passato. La Commissione avrà quindi il compito di analizzare queste situazioni e proporre soluzioni concrete per evitare che si ripetano.

Altra competenza riguarda la gestione delle crisi bancarie. In passato molti istituti bancari e finanziari, in situazioni di difficoltà o dissesto, hanno ricevuto ingenti risorse pubbliche per evitare il collasso. È essenziale, quindi, capire come siano state gestite queste crisi, quali siano state le responsabilità e soprattutto se le risorse pubbliche, in passato, siano state utilizzate in modo efficace e trasparente. *(Applausi)*.

Vi è poi il fenomeno della desertificazione bancaria. In molte aree del Paese, specialmente nelle zone rurali e meno sviluppate, assistiamo ad una progressiva riduzione della presenza fisica delle banche. Questo fenomeno non solo limita l'accesso ai servizi finanziari, ma ha un impatto devastante sull'economia locale, sulla coesione sociale e sulla fiducia dei cittadini nel sistema bancario.

Un'altra competenza riguarda le nuove sfide tecnologiche. Come è stato evidenziato dai colleghi che mi hanno preceduto, l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale sta cambiando il volto

anche del sistema bancario, finanziario e assicurativo. La Commissione dovrà monitorare attentamente l'impatto di queste innovazioni, valutandone le opportunità, ma anche i rischi, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei dati, la *privacy* e la prevenzione di frodi. Queste innovazioni possono offrire enormi benefici, come una maggiore efficienza e servizi ancora più personalizzati; tuttavia - di questo non dobbiamo dimenticarci - senza una regolamentazione adeguata, rischiamo di amplificare le disuguaglianze, esporre i consumatori a nuovi rischi e compromettere la fiducia nel sistema. La Commissione avrà il compito di analizzare anche queste dinamiche, assicurandosi che l'adozione di nuove tecnologie avvenga in un quadro di trasparenza e di responsabilità, con regole chiare per proteggere cittadini e imprese.

In ultimo, vi è la lotta alle pratiche scorrette. Fenomeni come l'usura, l'anatocismo bancario e le difficoltà legate alle sofferenze bancarie continuano a rappresentare un problema per molti cittadini e imprese. È necessario - mi rivolgo ai colleghi delle opposizioni - esaminare la normativa vigente e proporre eventuali modifiche per garantire maggiore giustizia ed equità. (*Applausi*). Un altro tema che sarà cruciale affrontare è quello dell'educazione finanziaria: in un contesto in cui i prodotti finanziari diventano sempre più complessi e meno comprensibili ai cittadini, è essenziale quindi che gli stessi abbiano gli strumenti per comprendere e valutare le loro scelte economiche. L'educazione finanziaria non è solo un diritto, ma anche una necessità per costruire un sistema più equo e resiliente. Vorrei ricordare a tutti che in passato questo non è avvenuto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, pubblico qualificato, istituire questa Commissione non è solo un dovere verso i cittadini, ma anche un'opportunità per rafforzare la fiducia nel nostro sistema economico, come sta facendo il nostro Governo Meloni. La trasparenza, la correttezza e la tutela dei diritti devono essere i principi cardine su cui si basa il funzionamento del settore bancario e finanziario. Questa Commissione non sarà un mero esercizio formale, ma uno strumento concreto per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro più giusto e sicuro per tutti.

Anche io ringrazio, come tutti i colleghi, la Commissione finanze e tesoro, il Presidente, il relatore, senatore Lotito, il dottor Bruschi e tutta la Commissione, sia la maggioranza che l'opposizione, perché questo tema è stato affrontato con molta civiltà e con la stessa civiltà sarà affrontato in futuro.

Mi auguro che questa astensione di oggi possa, infatti, trasformarsi in un voto favorevole quando presenteremo la relazione finale. Quindi, mi auguro che questa proposta, alla luce di quello che ho detto, incontri il più ampio consenso e possano essere anche riviste le dichiarazioni di voto testé fatte. Infatti solo con una vigilanza rigorosa ed un impegno collettivo e condiviso possiamo garantire un sistema bancario, finanziario e assicurativo all'altezza delle aspettative dei cittadini e delle imprese. Pertanto, con grande onore esprimo il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del documento XXII, n. 14, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva.

Risulta pertanto assorbito il documento XXII, n. 15.

Sospendo la seduta fino alle ore 15,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,51, è ripresa alle ore 15,33*).

Discussione del disegno di legge:

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 15,33)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1323, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Bucalo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[BUCALO](#), *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli senatori, giunge all'esame dell'Assemblea il decreto-legge n. 160 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a seguito della conclusione dell'esame in sede referente da parte della 7a Commissione, che ha confermato il testo come modificato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 reca misure per il contrasto del lavoro sommerso: in particolare, i commi 1 e 2 sostituiscono il riferimento alla soppressa Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL) con il riferimento all'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (Inail) nelle norme relative alla rete del lavoro agricolo di qualità e al tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Mentre il comma 3 prevede la definizione, da parte dell'Inail, di criteri di premialità (al fine dell'accesso ad alcuni finanziamenti) per le imprese iscritte alla suddetta rete. Il comma 4 limita gli effetti dell'iscrizione nella lista di conformità conseguenti agli accertamenti dell'ispettorato nazionale del lavoro. La novella non esclude (come invece faceva la versione previgente) che l'ispettorato svolga accertamenti omologhi con riferimento al medesimo datore di lavoro anche nei dodici mesi successivi alle iscrizioni, prevedendo soltanto che gli accertamenti possano non essere svolti nel suddetto periodo temporale.

I commi da 5 a 9 dell'articolo 1 prevedono l'istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici di imprese o lavoratori autonomi dal 1° gennaio 2026 e successivamente anche gradualmente ad almeno altri sei settori. Questi ultimi devono essere definiti entro il 31 agosto 2026.

Si demanda ai decreti ministeriali, emanati secondo la procedura di cui al comma 7, l'individuazione dei settori - nell'ambito di quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva - e l'approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione: delle misure premiali per i soggetti che rientrano in determinati i valori dell'indice; dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti; delle ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

Il comma 10 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dal costo di elaborazione degli ISAC (onere quantificato in 414.800 euro per l'anno 2025 e 1,25 milioni per l'anno 2026) e provvede alla relativa copertura a valere sulle risorse finanziarie residue dei piani urbani integrati previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

La relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge di conversione del presente decreto-legge rileva che i Comuni interessati hanno già espresso formale rinuncia ai fondi derivanti dalle economie relative ai suddetti interventi.

Il successivo comma 11 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro assicuri l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano e gestiscono fondi pubblici per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza. Tutti questi interventi sono una rappresentazione di quanto si continui a realizzare la lotta al lavoro sommerso, che è una piaga che colpisce non solo i singoli lavoratori, perché non possono avere qualità e condizioni migliori di lavoro, ma colpisce anche lo Stato, perché lo priva di entrate importanti. Incide in maniera negativa sull'incremento del PIL, incide sull'aumento dell'occupazione e sulla diminuzione dell'inflazione.

L'articolo 2 invece consente, per una frazione di periodo dell'anno 2024 e per il mese di gennaio 2025, il riconoscimento da parte dell'INPS di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori. L'ambito di questi ultimi è costituito dai settori tessili, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario, nonché - limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montature e saldatura di accessori della moda - e dai settori individuati dalla tabella A e da quello dei lavori di meccanica generale. L'intervento è previsto per un periodo massimo di dodici settimane, compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31

gennaio 2025. Il trattamento in oggetto è di ammontare pari a quello stabilito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale ed è riconosciuto, in deroga ai limiti di durata massima, per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie. L'intervento in esame, anticipato dal datore di lavoro e rimborsato a quest'ultimo dall'INPS, salva la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS, contemplata dal comma 3. L'intervento è riconosciuto nel rispetto di un limite di spesa pari a 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni per l'anno 2025. Il comma 7 provvede alla copertura finanziaria dell'onere corrispondente al suddetto limite.

Queste sono misure importanti per tutelare un settore che rappresenta il 60 per cento del nostro *made in Italy* e ha una duplice finalità: quella di tutelare il posto di lavoro, ma anche e soprattutto di tutelare le competenze acquisite da questi lavoratori nel tempo. Abbiamo dei dati drammatici: si dice che entro il 2027 mancheranno 346.000 lavoratori specializzati nel settore della moda, nel settore del *design*, nell'ospitalità, nell'alimentare. Questi sono dei settori strategici per il nostro tessuto produttivo. Quindi, li dobbiamo tutelare ed è innegabile che questi lavoratori specializzati rappresentano una vera risorsa per l'intera nostra Nazione. Indirettamente, tutelando questi lavoratori, si tutelano anche le aziende e la nostra produzione di qualità.

L'articolo 3 reca misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale, dell'informazione e dell'editoria. In particolare, si dispone che nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, già previsto a legislazione vigente, per la determinazione della quota del Fondo da destinare al finanziamento di misure volte all'risoluzione di situazioni di crisi occupazionali, sia stabilito il rifinanziamento degli interventi volti a sostenere l'accesso anticipato alle pensioni per i giornalisti professionisti, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, dipendenti dalle imprese editrici di giornali, quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

L'articolo 4, comma 1, istituisce, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, i quadrimestri quarto e quinto, successivi ai tre quadrimestri previsti nell'apposito bando emanato nel 2023, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle università in attuazione del PNRR. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, a pena di esclusione, è presentata rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali già formate sulla base dell'apposito decreto direttoriale emanato nel luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026.

Il comma 2 differisce, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine ultimo entro il quale ciascuna università può procedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla chiamata nel ruolo di professori di prima e seconda fascia e di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel medesimo ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica. La finalità indicata è quella di conseguire il rafforzamento dell'organico dei docenti universitari anche in funzione dell'attuazione delle misure del PNRR e stabilizzare il quadro di reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva.

Il comma 2-*bis*, inserito dalla Camera, va ad elevare da undici a dodici anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.

L'articolo 5, nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale, prevede che quest'ultimo, nella composizione annuale in carica, continui a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. È conseguentemente prorogato fino a tale termine il mandato degli attuali componenti del Consiglio.

L'articolo 6, comma 1, reca disposizioni tese a far sì che anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possano essere destinati a residenze e alloggi universitari. Questa è una strategia molto simbolica, perché i luoghi dell'illegalità vengono trasformati al servizio dei nostri studenti, per le loro esigenze e anche per le esigenze delle famiglie, perché spesso tanti studenti

devono rinunciare anche a sogni e aspirazioni per sostenere le spese di un alloggio.

L'articolo 6 inoltre estende l'applicazione del regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie introdotto per l'attuazione della riforma del PNRR in materia di alloggi universitari agli interventi volti a destinare i beni immobili dello Stato a quelli confiscati alla criminalità organizzata a residenze e alloggi universitari, per i quali la struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell'agenzia del Demanio svolge il ruolo di stazione appaltante. Esso inserisce, infine, il Ministero dell'università e della ricerca e il commissario straordinario incaricato di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono stati inseriti due commi aggiuntivi. Con il comma 1-*bis* si dispone un ulteriore elemento di semplificazione, consentendo il mutamento di destinazione d'uso funzionale degli immobili da destinare a residenze universitarie, anche in deroga a specifiche normative regionali e statali, salvo il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e dei requisiti igienico-sanitari.

Con il comma 1-*ter* si dispone infine l'abrogazione dell'articolo 1-*ter* della legge n. 338 del 2000 recante la disciplina di un regime autorizzatorio specifico per l'esercizio delle strutture residenziali universitarie beneficiarie delle risorse destinate al cosiddetto nuovo *housing* universitario.

L'articolo 7 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare al Politecnico di Milano per il completamento degli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del *campus* del Politecnico di Milano, denominato "Campus Nord", situato nel quartiere Bovisa di Milano.

L'articolo 8, modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede invece misure volte a promuovere l'internalizzazione degli ITS Academy, anche nell'ambito del Piano Mattei. Questo è un primo passo verso l'attuazione di un progetto ambizioso di questo Governo. Infatti, attraverso l'internalizzazione, l'Italia può giocare un ruolo importantissimo e può creare un ponte non solo di cultura, ma anche formativo ed educativo tra l'Italia e l'Africa, creando le figure professionali necessarie richieste dal mercato del lavoro e soprattutto richieste dalle aziende italiane che investono nei Paesi africani. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche con riferimento ai percorsi attivi all'estero. Inoltre, è prevista la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento dell'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, anche per i percorsi attivati all'estero.

È importante andare a rafforzare gli ITS Academy, perché rappresentano un ponte diretto tra la formazione e il mondo del lavoro e permettono, a chi li frequenta e completa questo percorso, di avere delle competenze tecniche specifiche che sono subito spendibili nel mondo del lavoro. La nostra sfida è proprio quella di dare una risposta concreta a tutto il sistema produttivo italiano. Sappiamo che oggi soffriamo di un importante *mismatch* tra la domanda e l'offerta di lavoro. Inoltre va combattuto questo stigma, tutto italiano, secondo cui i percorsi di studio tecnici e professionali sono dei percorsi di serie B, quando invece gli ultimi dati del rapporto di Unioncamere indicano che ci sarà un'esigenza di lavoratori specializzati che escono da questo tipo di scuole da 182.000 a 207.000 unità, a fronte di circa 156.000 giovani effettivamente in uscita da questi indirizzi. Anche qui abbiamo dei dati molto preoccupanti, perché c'è una carenza di tali figure professionali da 26.000 a 51.000 unità all'anno.

L'articolo 8-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, dispone che l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane permanga in via ordinaria (e non più solo fino ad esaurimento), quale percorso autonomo rispetto a quello del liceo del *made in Italy*, non dovendo più confluire quest'ultimo come previsto dalla normativa oggi vigente. Grazie a questo intervento finalmente abbiamo la coesistenza, all'interno del sistema liceale, di due percorsi. I LES sono un percorso molto apprezzato; basti pensare che, nell'anno scolastico 2023-2024, quasi 90.000 studenti vi risultano iscritti. Bisogna puntare tantissimo su un percorso di alta formazione per i nostri giovani, perché valorizza e quindi crea le specializzazioni e le competenze necessarie per tutelare e valorizzare il nostro grande patrimonio (stiamo parlando del *made in Italy*).

Il *made in Italy*, Presidente, non è solo un marchio, ma è la nostra identità e rappresenta il nostro patrimonio, che è frutto dell'eccellenza, della competenza e della capacità di noi italiani di creare dei

prodotti di alta qualità, non solo per le materie prime che utilizziamo, ma anche per tutti i processi produttivi che applichiamo. Il *made in Italy* è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. *(Applausi)*.
Avere un percorso di studi così innovativo fa capire quanto questo Governo voglia investire sul futuro dei nostri giovani, creando delle nuove figure, come il liceo del *made in Italy*, che sono fortemente radicate e connesse con il tessuto economico-produttivo della nostra Nazione.

L'articolo 9, integralmente sostituito nell'esame alla Camera dei deputati, intende precisare che anche i vincitori di concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria con il solo possesso del titolo di studi richiesto a legislazione vigente sono tenuti, nel primo anno di servizio, ovvero quello attuale (2024-2025), a conseguire l'abilitazione mediante il conseguimento dei CFU previsti per analoghe categorie di docenti. Si chiarisce altresì che i medesimi soggetti accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di diritto.

L'articolo 10 dispone l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa al fine di incentivare il maggiore impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. L'aumento di 13,7 milioni di euro per l'anno 2024 rappresenta ed è un fatto concreto e dimostra come noi abbiamo a cuore chi vive giornalmente e porta avanti il sistema scolastico e inoltre svolge un ruolo che è insostituibile. Tutte le segreterie sono sempre più oberate non solo da scadenze collegate con il PNRR, ma anche dalle nuove scadenze, come quelle di cui ho già detto, che sono state introdotte da quest'anno, come la gestione pensionistica informatizzata.

L'articolo 11 prevede un incremento di 4 milioni di euro per il 2024 dell'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti e l'articolo 12 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Verducci.

***VERDUCCI (PD-IDP).** Signor Presidente, questo decreto-legge è stato incardinato in Commissione qui in Senato ieri pomeriggio alle 18 e si è preteso, con una forzatura evidente, che venisse assegnato alla sola Commissione Istruzione e non anche a quella Lavoro, nonostante gran parte del testo parli di lavoro. Si è preteso, con una ulteriore smaccata forzatura, che gli emendamenti venissero presentati entro un'ora - una sola ora Presidente! - e dopo neanche ventiquattro ore si vuole chiudere la discussione in Aula e andare al voto, senza audizioni, senza nessun dibattito che non sia, evidentemente, finto, con una mortificazione di tutto il Parlamento che è inaccettabile, che è uno sfregio continuo. *(Applausi)*.

Signor Presidente, lo dico rivolto ai senatori della maggioranza: abbiate un sussulto di dignità! Mortificare il Parlamento significa mortificare i cittadini! E lo dico a lei, signor Presidente, in modo che venga trasmesso all'intera Presidenza di questa Assemblea: avete il dovere di far rispettare le prerogative di questa Camera e le prerogative di entrambi i rami del Parlamento, perché il nostro non è un sistema di monocameralismo alternato, come la prassi sta forzatamente imponendo: il nostro è un sistema di bicameralismo paritario! Così lo hanno voluto i Costituenti e questo dice la Costituzione, a tutela della voce e della rappresentanza di ogni cittadino e non può essere che tutto questo venga travolto ogni volta, ogni settimana, sistematicamente, dalla decretazione d'urgenza (che molto spesso non ha niente di urgente ed è solo un espediente per aggirare il dibattito parlamentare) o dall'uso anormale dei voti di fiducia (che sono anch'essi il più delle volte un modo per impedire la dialettica parlamentare). Tutti noi siamo stati eletti per fare il nostro lavoro di parlamentari e non per fare i passacarte del Governo!

E neanche voi, colleghi della destra che attualmente siete in maggioranza, siete qui per fare i passacarte del Governo. *(Applausi)*. Allora dateci una mano a pretendere che vengano rispettate le prerogative nostre, dei cittadini e del Parlamento, anche perché era quello che chiedevate quando eravate minoranza ed è nel vostro interesse quando tornerete all'opposizione; è nell'interesse di una democrazia sana e solida, che poggia sui cittadini e non sull'arroganza del Governo.

Signor Presidente, vengo al merito del decreto-legge in esame, nonostante i contenuti siano talmente scarsi e deludenti da far sì che questo sia un provvedimento vuoto, con un titolo e niente intorno. Un

titolo altisonante: disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta, però, di un titolo bugiardo, Sottosegretario, colleghi, come bugiardo è il presente decreto-legge, il cui vero titolo dovrebbe essere: incapacità di attuare il PNRR; dimostrazione plastica del ritardo che il Governo Meloni ha accumulato sugli obiettivi del PNRR, mettendo a rischio miliardi di euro destinati dall'Europa al nostro Paese, per rafforzare punti nevralgici per la tenuta e per lo sviluppo del nostro Paese. State dimostrando l'incapacità del vostro Governo di utilizzare le risorse europee conquistate nel pieno dei giorni drammatici della tempesta del Covid, quando - lo voglio ricordare, signor Presidente, in quest'Aula - si moriva ogni giorno ed erano esposti soprattutto i più fragili e gli anziani, i medici e gli infermieri, tutto il personale dell'emergenza e dell'assistenza, e si moriva in modo tremendo, da soli, intubati, senza sapere come curarsi, pregando che potesse arrivare un vaccino che ancora non c'era. Nel nostro Paese sono morte a causa del Covid più di 187.000 persone e non sono un numero: sono un nome e un cognome, un viso, una storia, affetti che continuano. Lo voglio dire oggi più che mai, signor Presidente: io ricordo quello che avvenne, ricordo chi non ce l'ha fatta, chi stava al fronte per salvare vite. Lo voglio ricordare a questo Governo e ai parlamentari di destra che strizzano l'occhio ai novax, tradendo la correttezza e l'esempio di 49 milioni di cittadini italiani che si sono vaccinati per rispettare gli altri - i più deboli - prima ancora che se stessi e per sconfiggere la pandemia, che senza vaccino avrebbe mietuto altre centinaia di migliaia di vittime. (*Applausi*).

Signor Presidente, nel pieno della pandemia noi socialisti e democratici europei ci siamo battuti perché ci fosse il Next generation EU, un piano di investimenti pubblici che ridesse all'Unione europea il senso e la missione per cui era nata all'indomani della Seconda guerra mondiale: costruire *welfare* diffuso, infrastrutture, servizi sociali, democrazia, inclusione, beni comuni; dare alle nuove generazioni strumenti di emancipazione, di riscatto sociale, per stare meglio dei padri. Dopo gli anni delle politiche sbagliate dell'austerità cieca, il Next generation EU e il PNRR che ne è scaturito hanno significato questo, significano questo. Le destre al Parlamento europeo non lo votarono e va ricordato sempre a tutti i nostri concittadini: c'era chi lavorava e c'era chi, invece, stava a guardare e magari tifava perché tutto andasse a male. Noi invece, oggi come allora, vogliamo che nessun euro di questi investimenti conquistati a frutto di una grande battaglia politica vada sprecato, vada perduto.

Nel decreto-legge in esame parlate di PNRR e di università. Ci sono un paio di norme di natura amministrativa, che però saranno completamente irrilevanti.

Il tema vero è un altro ed è gigantesco: perché il Governo Meloni, a più di due anni dall'insediamento, non è stato ancora in grado di costruire i 60.000 posti letto per studenti universitari previsti da un obiettivo specifico e strategico del PNRR e per cui noi abbiamo ottenuto dall'Europa 1,2 miliardi. Perché il Governo Meloni è stato incapace di farlo ed è tuttora incapace di farlo! (*Applausi*).

Avete rimandato una prima volta, poi avete rimandato una seconda volta, con il rischio, come hanno denunciato le associazioni studentesche, che una parte di fondi vada ad altri capitoli di spesa e venga sottratta ai bisogni degli studenti: rischio che tuttora c'è, è reale e che noi vogliamo sventare.

Il Ministero dell'università si è mosso tardi, sui regolamenti e sulle convenzioni, sia con i privati sia con i soggetti pubblici. Il ritardo e il mancato monitoraggio da parte del Governo stanno portando ad un effetto completamente distorto: cioè che, in mancanza del coinvolgimento dei soggetti pubblici per gli studenti, i privati facciano lievitare il prezzo finale dei posti letto per gli studenti.

Altro che *housing* sociale! Voi state avallando, nei fatti, una speculazione inaccettabile sulla pelle degli studenti, operata con i fondi del PNRR, che invece avevano l'obiettivo opposto: e cioè ampliare e costruire posti gratuiti, far scendere i prezzi, calmierare un mercato che è senza regole. (*Applausi*).

Invece niente! Qui, invece, avviene il contrario! Voi state facendo *housing* per i ricchi e non per il diritto allo studio, non per le ragazze e i ragazzi che ne hanno bisogno perché, altrimenti, non avrebbero le condizioni per potersi mantenere e per poter andare avanti.

L'Italia è tra i Paesi dove studiare costa di più. Il diritto all'abitare è una delle fondamenta del diritto allo studio; eppure, i costi degli alloggi sono sempre più alti. E aggiungete, a quei costi, quelli delle tasse, dei trasporti, dei libri e dei materiali didattici, delle spese per le utenze, luce, acqua, riscaldamento, e delle spese per mangiare. Noi, su ognuna di queste voci, abbiamo presentato

emendamenti e voi li avete bocciati tutti, senza neanche spendere una parola.

La questione abitativa è il problema che grava maggiormente sulle spalle della comunità studentesca e delle famiglie. È il primo motivo di disegualianza. Servono, in media, più di 600 euro per una stanza singola, più di 300 euro per una stanza doppia, spesso in condizioni anche pessime. È un costo che cade interamente sulle spalle degli studenti e delle loro famiglie e questo, colleghi, è inaccettabile. Significa che solo i ragazzi ricchi andranno avanti: non quelli poveri e non gli studenti lavoratori costretti a lavorare per mantenersi.

Questa è l'ingiustizia che la destra in questi due anni ha amplificato: altro che merito! A voi del merito non interessa niente. Vi interessa un'università per pochi e non per tutti. Vi interessa che a comandare siano pochi, figli di chi già comanda.

Signor Presidente, quante ragazze e quanti ragazzi sono costretti ad abbandonare gli studi e un progetto di vita per motivi economici? Quanti sono costretti ad abbandonare a causa delle politiche contro l'università pubblica di questa destra? In queste ore, in tutti gli atenei c'è una mobilitazione contro i vostri tagli e contro il vostro disegno di legge che vuole tornare a precarizzare ferocemente l'università e il lavoro della ricerca.

Signor Presidente, i ragazzi accampati nelle tende sui selciati delle università, che protestavano contro il caro affitti, questo Governo li ha ignorati e presi in giro. La situazione oggi è peggiore rispetto ad allora. Questo decreto vuoto ne è la dimostrazione. Incapacità e indifferenza del Governo Meloni, mentre una generazione chiede il diritto ad avere futuro.

Noi continueremo a dare voce, in quest'Aula e nel Paese, a quella generazione, a quelle studentesse e a quegli studenti, perché la loro istanza, la loro battaglia, è decisiva per il futuro di tutto il Paese.
(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rando. Ne ha facoltà.

[RANDO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, non ci sono altre parole per dirlo: siamo di fronte a un provvedimento che mette insieme in maniera disorganica, senza visione, né risorse, disposizioni sull'attuazione del PNRR in materia di lavoro, scuola, università e ricerca.

Continuate a modificare l'attuazione del PNRR perdendo di vista le finalità per cui questo strumento è nato: ridurre le disegualianze economiche e sociali e il divario territoriale in campi di primario interesse come l'istruzione e l'università. Sembra essere diventata quasi un'abitudine per questa maggioranza fare propaganda delle emergenze, senza però sognarsi di affrontare le criticità nella loro complessità. Il risultato è una grande disattenzione sui temi dell'università, nessuna iniziativa per gli studenti e le studentesse e nessuna cura e attenzione su temi delicati quali la povertà educativa, l'inclusione e la disabilità.

Che dire, poi, della proroga fino al luglio 2025 del Consiglio universitario nazionale (CUN)? Una proroga che arriva senza che vi siano una riforma, né quantomeno i suoi contorni. Più che una proroga, questo sembra un rinvio a data ignota e rinviare significa non affrontare e risolvere le questioni.

È opportuno, ancora, menzionare la norma relativa al liceo del *made in Italy*, introdotta in Commissione alla Camera, e all'opzione economico-sociale all'interno dei licei economico-sociali. Sapevamo tutti e tutte, forse anche lo stesso Governo, quando abbiamo approvato quel decreto *omnibus*, che le 375 iscrizioni complessive in Italia non bastavano a giustificare l'invenzione di un nuovo liceo (Applausi), evidentemente non attraente per i ragazzi e le ragazze quanto invece la maggioranza avrebbe sperato. Noi avevamo invece posto l'attenzione sulla tutela dei licei economico-sociali che, dati alla mano, hanno prodotto grandi risultati negli anni, al contrario del liceo da copertina che la maggioranza tanto energicamente sponsorizzava. E, invece, nella versione iniziale del testo, addirittura lo si cancellava a beneficio del liceo del *made in Italy*. Si è previsto che vi andasse a confluire, privandolo così della tutela che avevamo convintamente proposto, dato che siete dovuti poi intervenire con un cambio di rotta. È chiaro, però, che le preoccupazioni delle opposizioni non sono mai svanite, anche perché nell'emendamento approvato si prevede che il percorso economico-sociale sia salvato, sì, ma nel limite del contingente organico, dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi generali e amministrativi, dell'organico dell'autonomia e dell'ATA. Di nuovo, zero risorse per l'offerta didattica e formativa.

Con gli emendamenti presentati il Gruppo Partito Democratico ha posto questioni importanti che avevano l'obiettivo di sostenere il diritto allo studio di tutte e di tutti e aiutare le famiglie per l'acquisto dei libri di testo, anche per i ragazzi non vedenti, ma in Commissione non vi è stata alcuna disponibilità al confronto. Abbiamo suggerito provvedimenti per alleviare la situazione disastrosa del personale ATA assunto a tempo determinato per Agenda Sud del PNRR; altri per creare un fondo di contrasto alla povertà alimentare a scuola. Il vostro atteggiamento è stato di totale chiusura a ogni proposta.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 16,14)

(Segue RANDO). Per queste ragioni, il decreto in esame ci sembra inadeguato e insoddisfacente e sicuramente non migliorerà l'attuazione del PNRR.

Per non parlare, poi, dell'altra misura sulle residenze universitarie, su cui ormai è in atto un vero e proprio calvario. In quella odierna assistiamo all'istituzione persino di un commissario per il raggiungimento entro il 2026 dei 60.000 posti letto nelle residenze, ovvero una necessità concreta più volte denunciata e richiesta dagli stessi studenti e studentesse. Non serve specificare che si tratta di un obiettivo che assomiglia sempre più a un miraggio.

Oggi sappiamo che se ci saranno novità per la scuola è grazie al lavoro del Partito Democratico. È notizia di poche ore fa l'approvazione di un nostro emendamento al disegno di legge di bilancio che istituisce un fondo per il benessere psicologico delle studentesse e degli studenti. La differenza è tra chi è incapace di ascoltare le proteste delle associazioni studentesche e chi, invece, mette al centro le questioni essenziali che potranno migliorare la crescita dei nostri ragazzi e ragazze.

Per il momento, con i decreti e le misure proposte, il nostro Paese resta ancora davvero troppo lontano da tali obiettivi e il sistema universitario, parimenti, resta indietro sul piano dell'equità, dell'accessibilità e dell'inclusività.

Se guardiamo, poi, alle misure sul lavoro contenute nel provvedimento, il risultato non cambia. Affrontare temi drammatici come il caporalato e il lavoro sommerso, senza occuparsi dei nodi cruciali per contrastare questi fenomeni, è un fallimento.

Il fenomeno del caporalato è in drammatico aumento delle nostre campagne, e non solo: servono nuove leggi sull'immigrazione che diano certezze ai lavoratori e alle lavoratrici e soprattutto serve accendere i riflettori sulla connivenza tra imprese e organizzazioni criminali.

Lo sfruttamento del lavoro in molte zone del nostro Paese è un *business* in mano alle mafie e lo Stato deve alzare il livello dei controlli e del contrasto, ma in queste norme non c'è traccia di tale impegno.

Signora Presidente, è un decreto vuoto, che sposta poco rispetto alle questioni essenziali. È un decreto che anticipa di poco l'arrivo della finanziaria, con i pesantissimi tagli previsti per scuola e università, che rischiano di essere un macigno sul futuro delle nuove generazioni.

Un Governo che non mette al centro la scuola, la ricerca, l'università e la tutela del lavoro non sa guardare al futuro, non ha uno sguardo lungo e largo: questo Governo e questa maggioranza hanno uno sguardo corto e stretto. (*Applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzella. Ne ha facoltà.

[MAZZELLA](#) (M5S). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, oggi siamo qui a discutere un provvedimento che cerca in modo tardivo e spesso inefficace di affrontare alcune delle gravi criticità nell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza negli ambiti di lavoro, istruzione, ricerca e cultura.

Diciamo subito chiaramente, però, che tali criticità non sono una novità per questo Governo: sono il frutto di una sua gestione approssimativa e arrogante (*Applausi*), che mette a rischio il futuro di tutto il Paese. Come MoVimento 5 Stelle, lo abbiamo denunciato sin dall'inizio, utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione (emendamenti, ordini del giorno e interrogazioni). Ma, purtroppo, ci siamo sempre scontrati con un muro di indifferenza, che riguarda non solo l'opposizione, ma anche le istanze dei sindacati, delle associazioni studentesche e della società civile.

Quest'arroganza è il sintomo di una maggioranza autoreferenziale, che oggi rischia di compromettere il pieno successo del PNRR. Non è solo l'opposizione a dirlo, ma è la stessa Corte dei conti, che nella sua recente relazione ha evidenziato ritardi e gravi inefficienze. E penso adesso alla Missione 4 del

PNRR, quella dedicata proprio all'istruzione e alla ricerca: il tasso di realizzazione è fermo al 25 per cento e l'anno scorso era solo al 17. In due anni dovevamo correre, ma che abbiamo fatto? Sappiamo però che con questo Governo è più probabile assistere a rimodulazioni e tagli che a progressi significativi, ma non ce lo possiamo permettere. Non se lo può permettere un Paese che già oggi ha una crescita economica prossima allo zero e che nella prossima legge di bilancio non mostra alcuna traccia di investimenti seri per il futuro.

Vorrei ricordare a quest'Assemblea che le risorse del PNRR sono state conquistate grazie al lavoro instancabile del presidente Giuseppe Conte (*Applausi*): grazie al suo impegno, l'Italia ha ottenuto un piano straordinario, che ha riscritto le priorità politiche europee. Non dimentichiamo mai che chi oggi governa e siede in questi banchi ha votato contro quel Piano di ripresa e di resilienza; un Piano che doveva colmare i divari territoriali con un vincolo preciso, destinando il 40 per cento delle risorse al Sud. Il Governo, però, non ha ancora reso pubblici i dati e noi temiamo che questo 40 per cento non sia più tale.

Passiamo ora al tema dell'istruzione: l'Italia investe solo il 4 per cento del PIL. In questo settore, la media OCSE è del 4,9 per cento e siamo penultimi in Europa per numero di laureati, seguiti solo dalla Romania. Invece di investire in capitale umano e innovazione, stiamo assistendo a uno smantellamento del sistema universitario: pensiamo ai tagli al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), un definanziamento che mette a rischio la sopravvivenza di interi settori universitari e che favorisce, come sempre, le università telematiche.

Nel frattempo, il precariato nel mondo della ricerca ha raggiunto livelli insostenibili, con il 30 per cento dei lavoratori precari rispetto al personale di ruolo; e ora, con la riforma del preruolo universitario della ministra Bernini, quel numero è destinato ad aumentare. La Ministra la definisce una cassetta degli attrezzi, ma in realtà è un *kit* di demolizione, che costringerà migliaia di cervelli a lasciare il nostro Paese e ogni volta che un ricercatore migra perdiamo non solo talento, ma anche gli investimenti fatti per formarlo, che vanno a beneficio di altri Paesi.

Un altro fanalino di coda, un altro fallimento conclamato è quello relativo agli alloggi per gli studenti universitari: il *target* è di 60.000 alloggi e ora, a questo livello, è irraggiungibile. Anche con questo provvedimento si tenta di salvare il salvabile, semplificando le procedure per coinvolgere il settore privato, ma ciò che servirebbe davvero è un maggiore investimento pubblico. Invece, il Governo ha scelto di alzare bandiera bianca.

E che dire poi della scuola? Questo Governo la sta mortificando con tagli draconiani: 8.000 posti in meno tra docenti e personale ATA e a questi si aggiungono i ritardi nel concorso PNRR, che hanno fatto iniziare l'anno scolastico con un numero *record* di precari. La gestione caotica del ministro Valditara è evidente anche in provvedimenti come il liceo del *made in Italy*: un progetto tanto fumoso quanto inefficace. Infatti, non possiamo ignorare il costo esorbitante dei percorsi abilitanti: fino a 2.500 euro, interamente a carico dei partecipanti; un sistema che premia chi ha mezzi economici, non il merito.

Sul fronte del lavoro, poi, il quadro non è meno desolante. Le risorse destinate al programma GOL ammontano a 2 miliardi, ma ne sono stati spesi meno di 70 milioni. Questo provvedimento, come altri prima di esso, è solo una toppa, ma non abbiamo bisogno di toppe: abbiamo bisogno di una visione e di un cambio di passo che questo Governo non sembra in grado di offrire.

Il nostro Paese merita molto di più: merita una gestione del PNRR che sia all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte. Noi, come MoVimento 5 Stelle, continueremo a batterci con proposte concrete e costruttive, come abbiamo sempre fatto. Non ci interessa il gioco politico tra maggioranza e opposizione: ci interessa il futuro del Paese e quel futuro passa dall'istruzione, dalla ricerca, dal lavoro e dalla giustizia sociale. Le misure contenute in questo provvedimento, seppure in alcuni casi possono essere condivisibili, restano largamente insufficienti e non possiamo accettare che un piano straordinario come il PNRR venga ridotto a un insieme di obiettivi mancati e occasioni sprecate.

(*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

[FURLAN](#) (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, con questo decreto-legge che arriva oggi

al Senato ci troviamo ancora una volta - come ormai è abitudine da due anni - a un provvedimento che è una sommatoria di tanti piccoli interventi su settori diversi: una sommatoria di modifiche normative che non sfiorano nemmeno gli aspetti cruciali delle tematiche affrontate, dall'università al contrasto al caporalato, passando per le modifiche sugli ammortizzatori sociali e PNRR. Si tratta di interventi spot davanti ai quali sfugge la visione generale che ne dovrebbe essere alla base. Si tratta di un puzzle di tanti tasselli che non combaciano, signora Presidente, e non produrranno effetti significativi sui tanti temi malamente affrontati.

Stavolta però - questo va detto, perché ne ha merito il Partito Democratico - qualche piccolo passo avanti è stato fatto, sebbene solo per i lavoratori dell'industria della moda. È accaduto un fatto eccezionale e incredibile, e cioè che alla Camera la maggioranza ha accettato di discutere una proposta del Partito Democratico. Siamo rimasti colpiti da tutto questo: lo dico ai tre o quattro colleghi della maggioranza presenti in quest'Aula. (*Applausi*). Noi prendiamo atto che c'è stata dalla maggioranza e dal Governo una prima risposta a una proposta del PD: una cosa incredibile e ci siamo davvero emozionati di tanta attenzione.

È una risposta insufficiente per far fronte alla situazione che abbiamo davanti, ma lo consideriamo comunque un primo passo. La crisi del settore tessile è gravissima e aver esteso gli ammortizzatori sociali fino a tutto gennaio 2025 sarà meglio che niente. Ma nulla di più che questo, signora Presidente, perché avremmo voluto - e così avevamo chiesto - almeno un prolungamento di un anno, il minimo per cercare di creare condizioni diverse. Non basta quindi, signora Presidente, colleghi della maggioranza, questo piccolo passo per farci dire che l'insieme dei provvedimenti è positivo.

Pensiamo al caporalato. Introducete modifiche alla rete delle imprese agricole di qualità; modifiche che possono anche essere utili, ma che non toccano l'essenziale. La rete agricola rappresenta sicuramente uno strumento da valorizzare per il contrasto al lavoro sommerso e al caporalato. Ma è sotto gli occhi di tutti che sia uno strumento da rivedere affinché possa davvero funzionare, perché ad oggi non ha funzionato per niente. Da mesi, anche durante l'*iter* dei tanti decreti che avete fatto sul tema del lavoro, vi chiediamo di prevedere modifiche sostanziali a questo strumento. E lo abbiamo fatto anche presentando emendamenti a questo decreto, che voi avete liquidato con una discussione di pochi minuti, nemmeno fatta in Commissione lavoro.

C'è una cosa stranissima, signora Presidente, che non riesco a capire: come mai un decreto che parla di università, ma tratta altrettanto di lavoro, non ha visto una riunione, nemmeno una, delle due Commissioni congiunte? (*Applausi*). Si è avuta l'impressione che la volontà fosse quello di fare presto, in modo sbrigativo, senza tanta discussione con l'opposizione, e così avete fatto.

Siamo ben lontani da quello che avevamo chiesto per promuovere una rete agricola di qualità che rispondesse al bisogno che anche le parti sociali, sindacali e datoriali da tanto tempo vi stanno esternando, ma purtroppo siete proprio sordi. A proposito, vedo che sul ruolo del sindacato state facendo di tutto: dalla rappresentanza al definire in modo diverso i contatti più significativi e rappresentativi. Bene: stiamo attenti a giocare su queste cose.

Signora Presidente, a proposito dei morti di una settimana fa vicino a Firenze in un grosso stabilimento ENI, la manutenzione era stata affidata proprio ad uno di quei contratti di quei sindacati che ne firmano tanti senza rappresentare nessuno. (*Applausi*). E il frutto di quello sono stati i morti e i feriti. Signora Presidente, ricordo bene la commozione anche in quest'Aula - e sono convinta che fosse sincera - da parte di tutti. Dopo la morte di Satnam Singh a Latina quella commozione sembra già scomparsa. Gli appelli al dialogo e alla partecipazione di tutti i soggetti per il contrasto al caporalato ce li ricordiamo in quei giorni? Erano un linguaggio comune, eppure sono scomparsi. Non c'è più un appello, non si chiede più di fare le cose insieme; anzi, si bocciano tutti gli emendamenti che abbiamo proposto per rendere il lavoro più sicuro e dignitoso.

Signor Presidente, siamo ancora una volta in quest'Aula a parlare di lavoro sommerso e di caporalato, senza una norma chiara, senza risorse per aumentare, ad esempio, gli ispettori degli istituti di vigilanza. È da qui che deve partire la lotta allo sfruttamento. I sindacati, tutti i sindacati in audizione alla Camera hanno fatto notare un aspetto che non possiamo nasconderci: nell'ultimo anno sono calate le ispezioni ed è aumentato il lavoro sommerso. Cosa significa tutto questo? Significa che servono più

ispettori per assicurare un lavoro dignitoso e garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza. Invece alle nostre richieste avete nuovamente risposto con un no.

Sembrare rincorrere i problemi senza riuscire mai ad affrontarli, figuriamoci a risolverli. Anche sull'introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (una misura prevista dal PNRR) arrivate con oltre un anno di ritardo e li applicate solo a due settori, rinviando la loro estensione al 2026, e chissà se avverrà nel 2026.

Nel corso dell'esame in Commissione, nonostante i tempi compressi e la discussione ridotta a qualche decina di minuti, abbiamo provato a migliorare il testo, cercando di guardare ai problemi del lavoro e dei lavoratori. L'abbiamo fatto, ad esempio, con un emendamento che aumentava il fondo per le nuove competenze; ma avete bocciato anche quello. Avete presente cosa abbiamo davanti quando parliamo di transizione digitale ed ecologica? Avete presente i posti di lavoro a rischio, se i lavoratori non saranno supportati da una dose massiccia e straordinaria di formazione e riconversione? (*Applausi*). No, di tutto questo non ve ne abbiamo mai sentito parlare, se non per titoli, ma senza risorse; e senza risorse non si fa niente.

Non avete voluto fare niente per i *rider* e avete respinto un emendamento che riconosceva a quei lavoratori e a quelle lavoratrici un minimo di indennità quando ci sono le alluvioni, con le piogge alluvionali che ormai sconvolgono il nostro Paese. Ce li ricordiamo in bicicletta sotto la pioggia, ormai torrenziale, non coperti da nulla. Nemmeno questo avete voluto fare.

Non sono certo le imprese che vi chiedono queste cose. Le imprese italiane non hanno bisogno di queste cose: hanno bisogno di investimenti sulla formazione e sulla digitalizzazione e di infrastrutture digitali degne di questo nome. Ancora una volta non siete riusciti a rispondere a nulla, né alle richieste delle imprese, né alle richieste dei lavoratori, con uno dei tanti, tantissimi provvedimenti che creano soltanto una grande confusione nella legislazione del lavoro. E non è di questo che il Paese ha bisogno. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del polo liceale «Enrico Medi» di Battipaglia, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1323 (ore 16,33)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

BUCALO, relatrice. Signor Presidente, sarò molto breve, anzi brevissima. Ormai siamo abituati ad ascoltare interventi, da parte dei colleghi senatori, con delle profezie nefaste. Però voglio rispondere a quegli interventi con dati certi, Presidente.

Nei primi due anni del Governo Meloni si è avuta una crescita dell'occupazione del 3,6 per cento: abbiamo creato quasi un milione di posti di lavoro, la metà dei nuovi occupati - questo lo voglio sottolineare - è costituita da donne. La disoccupazione giovanile è scesa di cinque punti. Lo *spread* si attesta al 112 per cento contro il 233 per cento di due anni fa. Questo sta a significare che abbiamo la possibilità, nel medio e lungo tempo, di avere più capitale, che adesso andiamo a versare per coprire il debito pubblico, per investire nelle politiche per il lavoro e per le esigenze delle famiglie.

È logico che questi interventi così negativi provengano da chi, in questi anni, invece di affrontare le problematiche - così come abbiamo fatto noi negli ultimi due anni - le ha rinviate o ha introdotto solo misure di tipo assistenzialistico finì a sé stesse.

Signor Presidente, per queste ragioni concludo il mio intervento dicendo che il Governo continua a dare risposte concrete, visto che i dati e i fatti ci confortano, così come abbiamo fatto con questo provvedimento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

In attesa del parere della 5a Commissione sugli emendamenti presentati al provvedimento, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo altra seduta.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo

periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 18 dicembre 2024**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 16,36*).

Allegato A

DOCUMENTO NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo (**Doc. XXII, n. 14**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(*Istituzione e durata*)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, di seguito denominata «Commissione», con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, all'accesso al credito di giovani, famiglie e imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, e ai rapporti con la clientela, considerando l'utilizzo delle nuove tecnologie, ivi compresa l'intelligenza artificiale.

2. La Commissione può presentare annualmente al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque al termine dei suoi lavori.

EMENDAMENTI

1.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «considerando l'utilizzo delle nuove tecnologie, ivi compresa l'intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «all'impatto delle nuove tecnologie nei rapporti con la clientela, a partire dalla progressiva digitalizzazione e dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nonché delle nuove modalità di gestione e acquisizione delle informazioni, dei nuovi servizi di pagamento e della moneta digitale.»

1.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «può presentare» con le seguenti: «presenta»

1.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «La Commissione presenta alle Camere una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Nell'ambito della relazione finale la Commissione può indicare alle Camere proposte sulle materie oggetto dell'inchiesta, con particolare riguardo alle problematiche dell'accesso a credito di giovani famiglie e imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, famiglie e giovani, nonché all'impatto delle nuove tecnologie nei rapporti con la clientela, a partire dalla progressiva digitalizzazione e dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nonché delle nuove modalità di gestione e acquisizione delle informazioni, dei nuovi servizi di pagamento e della moneta digitale. Sono ammesse relazioni finali di minoranza.»

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Composizione)

1. La Commissione è composta da quattordici senatori nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza del Senato l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo in istituti bancari, finanziari e assicurativi nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

Approvato

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di:

a) acquisire e analizzare la documentazione già raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVIII legislatura in previsione di indagini e di accertamenti nell'ambito delle competenze previste ai sensi del presente articolo;

b) acquisire informazioni e dati circa il funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo, anche al fine di analizzare eventuali riflessi sulla tutela dei cittadini, delle imprese, dei risparmiatori e della finanza pubblica;

c) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, sul sistema bancario, finanziario e assicurativo in relazione al rispetto del principio di proporzionalità delle norme, alla modernità e all'attrattività del Paese, alla parità di trattamento degli intermediari operanti su scala internazionale, alla prevenzione dei fenomeni di arbitraggio regolamentare nonché alla tutela del risparmio;

d) in relazione alla concessione del credito, esaminare la normativa vigente per evitare il formarsi di tassi usurari, il fenomeno dell'anatocismo bancario e analizzare le procedure di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito;

e) acquisire informazioni in merito alla gestione degli istituti bancari, finanziari e assicurativi, che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione;

f) analizzare il funzionamento degli organismi di risoluzione delle controversie, tra clienti e intermediari, operanti presso le autorità nazionali di vigilanza in relazione alla tutela del risparmio, alla salvaguardia della fiducia e al corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo;

g) analizzare, con particolare riferimento al principio di proporzionalità, la normativa che regola le banche popolari e di credito cooperativo tenuto conto del loro ruolo di valorizzazione e di supporto ai territori;

h) analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale con particolare riferimento alla dimensione, all'impatto, alle opportunità per il sistema economico nazionale nonché ai profili di attenzione che le cripto-attività pongono sulla tutela del risparmio nonché sulla stabilità e sul buon funzionamento del sistema finanziario;

i) monitorare e analizzare il fenomeno della cosiddetta «desertificazione bancaria» con le

connesse ripercussioni sull'economia dei territori, sulle tutele occupazionali e sugli effetti sul risparmio e sugli investimenti;

l) analizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dei cosiddetti «cloud» sul modello di sviluppo dei settori bancario, finanziario e assicurativo e le risposte normative per regolamentare il loro impiego;

m) analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo dei modelli di finanza sostenibile, le metriche e i processi aziendali utilizzati dagli intermediari in relazione al loro impatto sulla competitività e sui costi di finanziamento delle imprese affidate e degli strumenti finanziari distribuiti;

n) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare nazionale in materia di *Non Performing Exposures* (NPE), alla luce della normativa europea vigente;

o) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché di adeguata verifica della clientela in relazione agli effetti e alle limitazioni che producono nel rapporto tra il soggetto segnalato e il sistema bancario, finanziario e assicurativo;

p) analizzare la disciplina fiscale sulle attività finanziarie in relazione alla capacità di incentivare l'afflusso del risparmio verso l'economia reale, gli investimenti a medio e lungo termine nonché di rafforzare l'attrattività e la competitività del Paese;

q) verificare la condizione del risparmio in Italia;

r) acquisire elementi per valutare l'efficacia e l'efficienza delle procedure seguite nell'attuazione delle disposizioni che hanno disciplinato le erogazioni delle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) di cui all'articolo 1, commi da 493 a 502-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della cessazione dell'attività del FIR e alla luce del quadro normativo nazionale ed europeo;

s) analizzare i modelli di governo delle autorità nazionali di vigilanza in relazione alla tutela del risparmio, alla competitività e all'attrattività del Paese;

t) analizzare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina vigente in materia di responsabilità di tutti i soggetti che collocano presso il pubblico i prodotti finanziari ad alto rischio.

2. In relazione agli esiti delle analisi e delle indagini sulle attività di cui al comma 1, la Commissione, ove ritenuto necessario, può segnalare la necessità di avviare apposite iniziative legislative per rafforzare la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, la tutela degli investitori, la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario medesimo, la proporzionalità delle norme, la competitività del sistema finanziario ed economico, la promozione dell'insegnamento dell'educazione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h-bis*), della legge 20 agosto 2019, n. 92, e la cultura di fare impresa nonché il benessere lavorativo.

EMENDAMENTI

3.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a)* acquisire documentazione e procedere ad audizioni sulle materie di competenza della Commissione, con particolare riguardo alle problematiche dell'accesso a credito per le imprese, le famiglie e i giovani, nonché dell'impatto delle nuove tecnologie nei rapporti con la clientela, della progressiva digitalizzazione dei servizi, delle nuove modalità di gestione e acquisizione delle informazioni sulla clientela, dei nuovi servizi e modalità di pagamento e della moneta digitale.»

3.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis)* analizzare le cause e gli ostacoli che impediscono un più agevole accesso al credito da

parte delle imprese, con particolare riguardo alle micro e alle piccole e medie imprese;»

3.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) analizzare le cause e gli ostacoli che impediscono un più agevole accesso al credito da parte delle famiglie e dei giovani, con particolare riguardo all'acquisto della prima casa;»

3.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) verificare l'efficacia e l'adeguatezza degli strumenti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario a disposizione degli organi preposti, anche alla luce dell'impatto sul settore bancario e sulla tutela dei risparmiatori delle nuove tecnologie, della progressiva digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, dalle nuove modalità di gestione e acquisizione delle informazioni, dei nuovi servizi di pagamento e della moneta digitale.»

3.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) analizzare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina vigente relativa al sistema bancario, con particolare riguardo alle responsabilità degli amministratori e dei direttori generali relative al collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari ad alto rischio;»

3.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) analizzare l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni vigenti a tutela dei risparmiatori e degli investitori in relazione alla sottoscrizione di prodotti finanziari rischiosi;»

3.7

[Martella](#), [Tajani](#)

Respinto

Al comma 1, lettera r), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche ai fini di segnalare la necessità di apposite iniziative legislative finalizzate al ristoro di tutti i risparmiatori che pur avendo presentato la domanda di indennizzo sono rimasti esclusi dall'erogazione delle prestazioni del FIR.»

ARTICOLI DA 4 A 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria;

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale

nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

Approvato

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari in corso. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. Qualora gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

Approvato

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, i consulenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 7.

Approvato

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 240.000 euro per l'anno 2024 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta,

corredata di certificazione delle spese sostenute.

DOCUMENTO DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario ([Doc. XXII, n. 15](#))

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione presenta annualmente al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza del Senato l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o di controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta.

3. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vicepresidente e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione elegge al proprio interno un vicepresidente e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di:

a) acquisire e analizzare la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVIII legislatura in previsione di indagini e di accertamenti nell'ambito delle competenze previste ai sensi del presente articolo;

b) valutare l'istituzione della «procura nazionale per i reati bancari e finanziari» seguendo il modello organizzativo previsto per la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al fine di garantire il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, l'eventuale coordinamento delle indagini finalizzato ad assicurare la conoscenza delle informazioni tra tutti gli uffici interessati e collegare le direzioni distrettuali quando emergano fatti o circostanze rilevanti, anche in ragione della complessità delle indagini, così da rendere più spedito ed efficace il contrasto a tale tipologia di criminalità;

c) effettuare un'analisi di diritto comparato tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine di individuare, caso per caso, le modalità di recepimento e di applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali e valutare gli effetti delle medesime modalità di recepimento e di applicazione per le banche popolari e di credito cooperativo italiane;

d) effettuare una valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) sulle banche popolari e di credito cooperativo tenendo conto delle soluzioni normative vigenti negli altri stati membri dell'Unione europea e del ruolo mutualistico, di valorizzazione e di supporto ai territori svolto da tali intermediari e delle agevolazioni fiscali ad essi spettanti;

e) valutare ed analizzare le effettive entrate derivanti dalla previsione dell'opzionalità dell'imposta sostitutiva sui margini di interesse delle banche operanti nel territorio dello Stato e della possibilità, in luogo della stessa, di versare un importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta a una riserva non distribuibile;

f) monitorare l'andamento dei tassi di interesse, anche alla luce della stazionarietà del PIL globale rispetto al 2023 per effetto delle politiche monetarie restrittive e del peggioramento della fiducia di consumatori e imprese;

g) analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale con particolare riferimento alla dimensione, all'impatto, alle opportunità per il sistema economico nazionale nonché all'impatto sulla tutela del risparmio e sul buon funzionamento del sistema finanziario;

h) monitorare e analizzare il fenomeno della desertificazione bancaria con le connesse ripercussioni sull'economia dei territori, le tutele occupazionali e le scelte di fare investimenti;

i) analizzare le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni;

l) verificare la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali;

m) esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, nonché indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione alla normativa vigente in merito negli altri Stati membri dell'Unione europea, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura e di anatocismo della Corte di cassazione; indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito;

n) monitorare la gestione delle sofferenze bancarie e delle conseguenti azioni di pignoramento e vendita degli immobili, anche al fine di verificare la solidità finanziaria degli istituti di credito;

o) analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS), nonché la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, in materia di *Non Performing Exposures* (NPE);

p) analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di risoluzione;

q) esaminare la normativa relativa al contenzioso bancario, avuto riguardo in particolare agli strumenti a tutela del risparmiatore;

r) monitorare il ruolo del settore finanziario nella produzione e nel commercio delle armi, con particolare riferimento alla concessione di prestiti e sottoscrizioni ai produttori di armi;

s) acquisire le informazioni disponibili dalla Banca centrale europea al fine di verificare, per le banche di dimensioni significative, le cosiddette «procedure di *due diligence*» rafforzate o nuovi criteri di eliminazione graduale per limitare le attività di finanziamento altamente esposte ai rischi legati al clima;

t) procedere alle eventuali ulteriori indagini necessarie al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in relazione alle competenze previste dal presente articolo

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, alla Commissione, limitatamente

all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

4. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 90.000 euro per l'anno 2024 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

NB. Documento dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del Documento XXII, n. 14.

Allegato B

Governo, testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2024

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il prossimo Consiglio europeo sarà, di fatto, il primo Consiglio di questa nuova legislatura europea, il primo presieduto dal nuovo Presidente António Costa che ha manifestato a me e agli altri Capi di Stato e di Governo la volontà di rendere i lavori del Consiglio più snelli e concreti, focalizzando maggiormente l'attenzione su dibattiti di carattere strategico ed evitando, invece, di addentrarsi, anche nelle conclusioni, in questioni di dettaglio che possono essere più efficacemente affrontate nei tavoli negoziali e consiliari. È personalmente una impostazione che condivido molto perché, oggi più che mai, di fronte a sfide sempre nuove e sempre più complesse e stante il concreto rischio di marginalizzazione, se non addirittura di irrilevanza, che l'Unione europea fronteggia in diversi ambiti, settori e quadranti geopolitici, abbiamo bisogno di focalizzare la nostra attenzione su quale debba essere, invece, la missione dell'Europa, partendo dalle ragioni profonde che ci tengono insieme.

Questo sarà anche il primo Consiglio europeo dopo l'insediamento della nuova Commissione e proprio da qui vorrei partire. L'ultima volta che sono venuta in quest'Aula dovevamo ancora attraversare il percorso parlamentare necessario alla conferma del Collegio dei commissari, proposto e guidato, per la seconda volta, da Ursula von der Leyen. Certamente non si è trattato di un percorso semplice né immune da polemiche politiche anche aspre, ma al termine di quel percorso mi sento di poter dire con orgoglio: missione compiuta.

Un italiano è stato nominato Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, un politico di valore, stimato in Italia e in Europa. A lui, a Raffaele Fitto, è stato affidato un portafoglio importante che vale complessivamente circa 1.000 miliardi di euro, tra i fondi delle politiche di coesione del bilancio 2021- 2027, circa 400 milioni di euro ai quali vanno sommati quelli della nuova programmazione che verrà in ogni caso definita da questa Commissione, e le risorse del *Next Generation EU*, circa 600 milioni di euro, competenza che Fitto condividerà con il Commissario Dombrovskis. Così come la Vicepresidenza esecutiva assegnata al Commissario italiano non è, per noi, semplicemente un titolo onorifico, ma è piuttosto uno strumento concreto che consentirà al Commissario italiano di supervisionare e coordinare le politiche dell'Unione europea in settori strategici come l'agricoltura, la pesca, i trasporti, il turismo, l'economia del mare e l'*housing* sociale; settori nei quali una sensibilità italiana può certamente contribuire a riportare il dibattito su un approccio pragmatico, superando quella deriva ideologica e dogmatica che Bruxelles ha mostrato in troppi ambiti negli ultimi anni.

Credo che tutti in quest'Aula possiamo riconoscere come il ruolo assegnato all'Italia nella nuova Commissione sia adeguato al peso della nostra Nazione in Europa: è un risultato che conferma la centralità dell'Italia nel nuovo contesto europeo e, dal mio punto di vista, anche la capacità del nostro Governo di far valere le ragioni dell'Italia; ma si tratta anche di un riconoscimento personale per Raffaele Fitto e per gli ottimi risultati che ha raggiunto in questi due anni da Ministro della Repubblica italiana. Se oggi l'Italia è al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del Piano nazionale di ripresa e resilienza, lo si deve soprattutto all'ottimo lavoro svolto da lui e dai suoi uffici, oltre che all'impegno di tutti i Ministri e di tutti i livelli istituzionali del sistema Italia nel suo complesso.

Come sapete, questa difficile eredità è stata raccolta dall'onorevole Tommaso Foti, una persona seria e capace che quest'Aula ha imparato a conoscere, al quale rinnovo, a nome dell'intero Governo, i migliori auguri di buon lavoro.

Direi in sostanza che, nonostante vi sia ancora chi, non curante della realtà, continua a ripetere il mantra di un presunto isolamento internazionale dell'Italia, i fatti sembrano dimostrare l'esatto

contrario. Il Governo italiano è sempre più indicato dagli osservatori internazionali come centrale in numerose dinamiche ed è un cambiamento in positivo che, al di là delle personali convinzioni politiche, dovrebbe inorgoglire ogni sincero italiano, così come l'Italia è sempre più protagonista nei nuovi formati di dialogo che nascono in Europa per cercare di affrontare in modo pragmatico e concreto i numerosi *dossier* strategici che stiamo discutendo: penso alla riunione sulle migrazioni, inaugurata a margine dello scorso Consiglio europeo nella sede della delegazione italiana a Bruxelles, un *format* promosso da Italia, Danimarca e Paesi Bassi che raccoglie diverse Nazioni, al quale partecipa anche la Presidente della Commissione europea, per fare stato dell'avanzamento della nuova politica migratoria dell'Unione e ragionare insieme su soluzioni innovative.

Ma penso anche al Vertice Nord-Sud sulla sicurezza, che si svolgerà nei prossimi giorni in Finlandia, promosso dal Primo Ministro Orpo, al quale l'Italia è stata invitata a partecipare insieme ai Primi Ministri di Grecia e Svezia e all'Alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Mi sono soffermata su questi aspetti perché mi piacerebbe che insieme provassimo a fare un salto di livello, nel nostro dibattito sull'Europa, nel merito delle scelte da compiere e sul ruolo che l'Italia deve svolgere.

È un fatto che la nostra straordinaria condizione di stabilità - straordinaria non solo rispetto al passato della nostra Repubblica, ma anche rispetto alle turbolenze politiche che diverse grandi Nazioni europee si trovano ad affrontare - sia un importante capitale, che l'Italia può e deve saper mettere a frutto e che è nel nostro interesse nazionale saper evidenziare in ogni occasione.

Consolidare l'idea di un'Italia stabile consente di rafforzare la nostra cooperazione con i *partner*, consente di attrarre maggiori investimenti esteri, consente di lavorare per riportare a casa i nostri troppi cervelli in fuga, ai quali dobbiamo provare, insieme, a regalare un nuovo gratificante sogno in patria. Naturalmente, il primo dovere per garantire questa stabilità spetta alla maggioranza, che approfitto per ringraziare della compattezza che sta dimostrando nella quotidiana azione di Governo e nell'attività parlamentare, ma il valore aggiunto dato da questa stabilità è certamente una carta preziosa da giocare anche all'interno del Consiglio europeo. Detto questo, il Consiglio di giovedì verrà preceduto, nella giornata di mercoledì, dal Vertice dell'Unione europea con i Balcani occidentali. Grazie anche all'Italia, l'adesione delle Nazioni dei Balcani occidentali è oggi in cima alle priorità dell'Unione europea. Parliamo di Nazioni che si trovano nel cuore del nostro continente, che sono europee per storia e per questo siamo convinti che il loro ingresso nell'Unione sancirebbe finalmente il completamento della riunificazione dell'Europa.

È arrivato il momento di riconoscere concretamente i progressi che hanno compiuto e di premiare i loro sforzi, continuando a lavorare anche con loro per la stabilità e la sicurezza europea. Il Consiglio europeo si occuperà quasi esclusivamente, come è giusto che sia, delle grandi crisi geopolitiche che stanno attraversando e sconvolgendo il nostro tempo, a partire, ovviamente, dall'Ucraina. Il 19 novembre scorso abbiamo ricordato i mille giorni dell'eroica resistenza ucraina alla guerra di aggressione russa.

L'Italia ha ribadito, in ogni occasione internazionale, il proprio sostegno alla legittima difesa dell'Ucraina, alla sua indipendenza, alla sua sovranità territoriale: principi a cui abbiamo ispirato anche la nostra azione come Presidenza G7, nel corso della quale abbiamo raggiunto l'accordo per mettere a disposizione di Kiev una linea di credito da 50 miliardi di dollari, un prestito che sarà presto erogato e che sarà garantito dagli extraprofiti sui beni russi immobilizzati in Europa. Si è trattato di un lavoro estremamente complesso, che ha portato a un risultato estremamente importante. Si è trattato di un successo della Presidenza italiana del G7.

In questa fase, desta particolare preoccupazione la sistematica azione russa volta a colpire le infrastrutture energetiche ucraine in vista dell'inverno. Garantire la loro sicurezza, così come quella della centrale nucleare di Zaporizhzhia, è per noi un obiettivo fondamentale. L'Italia continua, inoltre, a sostenere finanziariamente e politicamente le iniziative europee in favore dell'Ucraina, partecipando alla missione militare di addestramento EUMAM, alla missione civile di assistenza EUAM e al sostegno militare, tramite lo Strumento europeo per la pace.

La fine della guerra e la costruzione di una pace giusta, complessiva e duratura, fondata sui principi

della Carta ONU, rimangono i nostri obiettivi, perché è interesse vitale dell'Italia e dell'Europa il mantenimento di un sistema di regole basato sul rispetto del diritto internazionale. Come ho già detto tante volte in quest'Aula, da membro dell'opposizione e da Capo del Governo, non c'è alcuna convenienza per noi a vivere in un mondo basato sulla forza delle armi e della sopraffazione. Vogliamo continuare a spendere ogni energia in questa direzione, coinvolgendo in questo sforzo anche altri attori globali, per giungere il prima possibile a una pace giusta.

Proprio per questa ragione, l'Italia continuerà a fare la propria parte anche nel rafforzamento delle sanzioni, assistendo le imprese che svolgono la loro attività nel rispetto delle stesse. Abbiamo sostenuto la recente adozione del quindicesimo pacchetto di sanzioni, mentre già un sedicesimo è in corso di elaborazione. L'incontro che avrò con il Presidente Zelensky alla vigilia del Consiglio europeo, insieme ad altri *leader* europei e al Segretario generale della NATO, Rutte, permetterà di ribadire questi principi e di riaffermare la linea di azione comune. Si tratta di un'occasione importante anche per discutere del futuro del conflitto, mantenendo uno stretto coordinamento sui prossimi passi da compiere.

Come sempre, guardare al futuro dell'Ucraina significa anche immaginare la sua ricostruzione, che va sostenuta insieme alle istituzioni finanziarie internazionali e al settore privato. Il 10 e l'11 luglio 2025 l'Italia ospiterà la Conferenza sulla ricostruzione, importante evento sul quale il Governo è già al lavoro e per il quale conta sul sostegno di tutte le forze politiche e di tutto il sistema Italia. Ma pace e ricostruzione non sono una priorità solamente in Ucraina, anche il Medio Oriente merita una prospettiva di stabilizzazione da questa crisi permanente in cui è precipitato, ulteriormente complicata da ciò che abbiamo visto accadere in Siria in pochi giorni.

La caduta del regime di Bashar al-Assad è una buona notizia, giustamente celebrata dalla popolazione siriana dopo oltre un decennio di guerra civile. Le forze ribelli che si sono affermate sono eterogenee, hanno una diversa estrazione e interessi potenzialmente contrastanti. C'è ovviamente preoccupazione per il futuro della Nazione. L'Italia, unica tra le Nazioni del G7 ad avere un'ambasciata aperta a Damasco, è pronta a interloquire con la nuova *leadership* siriana, ovviamente in un contesto di valutazioni e azioni condivise con i *partner* europei e internazionali. I primi segnali sembrano incoraggianti, ma serve la massima prudenza.

Alle parole devono seguire i fatti e sui fatti giudicheremo le nuove autorità siriane. Elemento decisivo sarà l'atteggiamento verso le minoranze etniche e religiose, e penso, in particolare, ai cristiani, che hanno già pagato un prezzo altissimo e sono stati troppo spesso oggetto di persecuzione. Come ci ha insegnato Papa Benedetto XVI - ma consentitemi di approfittare per fare, a nome del Governo, e penso anche dell'Aula, gli auguri di buon compleanno a Papa Francesco - oggi la libertà religiosa è un bene che appartiene al nucleo essenziale dei diritti dell'uomo, a quei diritti universali e naturali che la legge umana non può mai negare.

La lotta al terrorismo è un altro aspetto determinante di questo scenario, non ci deve essere spazio per un ritorno dell'ISIS o ambiguità verso gruppi che intendano fare della Siria una base per nuovi nuclei terroristici. Di questo intendo parlare a Bruxelles con i *partner* europei, anche perché sono convinta che l'Unione europea abbia un ruolo fondamentale da svolgere in Siria, particolarmente in materia di ricostruzione di una Nazione profondamente devastata. I siriani avranno un ruolo guida, ovviamente, nella ricostruzione, ma avranno bisogno del sostegno europeo e internazionale, particolarmente con le Nazioni arabe.

È un tema su cui è urgente non solamente riflettere, ma anche individuare i migliori strumenti di azione. Sullo sfondo, l'annosa questione dei rifugiati siriani: negli scorsi mesi molti rifugiati hanno fatto ritorno in Siria, si è trattato di movimenti che non erano determinati dalla volontà di rientrare in patria, ma dalla necessità di sfuggire agli scontri in Libano. Dopo la caduta di Assad, abbiamo assistito a ulteriori movimenti di ritorno. L'Italia, come sapete, è da tempo impegnata per favorire i ritorni che siano volontari, sicuri, dignitosi, sostenibili, e intende continuare a lavorare in questa direzione con i *partner* UE, con le agenzie ONU, prima fra tutte l'UNHCR, che è in prima linea sul *dossier* e - lo auspico - con le nuove autorità di Damasco.

La recente visita della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e l'annuncio della

prossima conclusione di un'intesa strategica tra UE e Giordania vanno anche in questa direzione, una direzione che è stata promossa con convinzione da parte italiana. Chiaramente, la situazione siriana si inserisce nel più ampio e complesso scenario mediorientale. Il raggiungimento di una tregua in Libano è un importante passo in avanti, sul quale il Governo italiano è stato costantemente impegnato.

L'Italia, come ho avuto modo di confermare anche sabato scorso al Primo Ministro libanese Mikati, farà la sua parte per contribuire al monitoraggio del rispetto dell'accordo e garantire piena sovranità al Libano. Lo faremo soprattutto continuando a lavorare per coordinare il sostegno internazionale alle Forze armate libanesi tramite il comitato tecnico-militare per il Libano, alla cui guida è, non a caso, un generale italiano, e lo faremo con i nostri soldati presenti in UNIFIL che questo Governo non ha mai voluto ritirare proprio perché era consapevole che sarebbero stati fondamentali una volta cessate le ostilità. E consentitemi, in quest'Aula, di inviare, a nome di tutta la Nazione, un ringraziamento sentito e convinto alle donne e agli uomini delle nostre Forze armate in Libano che, così come hanno sempre fatto e fanno in tutto il mondo, sono rimasti al loro posto, con coraggio e senso del dovere, al servizio della Nazione e della pace.

Un impegno molto forte, quindi, dell'Italia a favore della stabilità e della sovranità libanese, ma è ovvio che anche l'Unione europea può e deve contribuire al nuovo equilibrio nel Paese dei cedri e sono soddisfatta del fatto che, anche su impulso italiano, l'Unione europea abbia, a sua volta, cominciato a sostenere le Forze armate libanesi con un primo contributo di 15 milioni di euro, che è stato deliberato lo scorso settembre. Al contempo, occorre mantenere alta l'attenzione su Gaza. Rinnoviamo la nostra richiesta forte per un immediato cessate il fuoco basato sul non più rinviabile rilascio degli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas e sulla fornitura di un'assistenza umanitaria adeguata a Gaza.

L'Italia è in prima linea nel sostegno alla popolazione civile palestinese. Abbiamo stanziato 70 milioni per la risposta alla crisi e con l'iniziativa *Food for Gaza* abbiamo organizzato due voli umanitari per oltre 100 tonnellate di aiuti. Ma il nostro obiettivo non è solo l'assistenza immediata: il nostro obiettivo in prospettiva è di contribuire alla stabilizzazione e alla ricostruzione materiale e sociale della Striscia e dobbiamo continuare a lavorare per la ripresa di un processo politico credibile. Una pace giusta e sostenibile nella regione potrà raggiungersi soltanto attraverso una soluzione a due Stati che garantisca tanto agli israeliani quanto ai palestinesi sicurezza e mutuo riconoscimento.

Ho incontrato venerdì scorso il Presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Abbas, al quale ho garantito il sostegno italiano al processo di riforma di quello che è l'unico interlocutore possibile della Palestina e al quale ho ribadito la convinzione che debba essere l'Europa a giocare il ruolo di protagonista nell'impulso a una soluzione strutturale e definitiva per la questione israelo-palestinese. Il Presidente Abbas, dal canto suo, ha ringraziato l'Italia che l'Autorità nazionale palestinese considera una Nazione amica per la sua postura equilibrata e per il suo impegno in prima linea.

Sempre a proposito di sicurezza, voglio brevemente ricordare anche che l'Italia continua a mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione nel mar Rosso grazie soprattutto al nostro ruolo di punta nella missione navale *Aspides*. In Consiglio europeo discuteremo poi anche del rapporto predisposto dall'ex Presidente della Repubblica finlandese, Sauli Niinisto, sul rafforzamento della preparazione civile e militare europea in materia di pronto intervento. Un rapporto che evidenzia la necessità di moltiplicare gli sforzi per assicurare all'Unione europea una maggiore preparazione in tutti i settori di riferimento per rafforzare le nostre capacità di reazione e garantire la nostra sicurezza in qualsiasi scenario.

L'Italia è più che interessata a contribuire al dibattito politico sul futuro ruolo dell'UE come gestore di crisi e come fornitore di sicurezza, partendo non tanto da proposte legislative della Commissione, che in questa fase rischierebbero di essere premature, ma dalla necessità di massimizzare l'impatto combinato degli sforzi nazionali ed europei nella gestione delle crisi, in linea con il principio di sussidiarietà. In particolare, l'Italia non è disposta a rinunciare a un'eccellenza nazionale come quella rappresentata dalla nostra Protezione civile, ma possiamo senz'altro condividere la nostra esperienza e il nostro saper fare con i nostri *partner*.

Un'importante discussione strategica sarà poi dedicata al macro-tema: l'Unione europea nel mondo. L'interazione sempre più stretta tra le crisi e le guerre che ci circondano, disegnando un arco di

instabilità che va dall'Artico al Sahel, impone una lettura di insieme e maggiori sforzi per rilanciare il ruolo globale dell'Unione europea, a partire da un suo rinnovato dialogo con tutti i *partner* basato sul rispetto e non su un approccio paternalistico. E chiaramente, un'Europa che abbia la pretesa di essere più forte e più autonoma non può prescindere da un comune impegno per rafforzare la sua difesa, costruendo finalmente un pilastro europeo della NATO da affiancare a quello nordamericano, con pari peso e pari dignità. Il nostro impegno nei confronti dell'Alleanza atlantica rimane la pietra angolare della nostra sicurezza, ma certamente l'Europa deve puntare ad avere un ruolo maggiore al suo interno. Per fare questo è però vitale progredire rapidamente sulla strada dell'autonomia strategica aperta e cercare soluzioni innovative per garantire fondi adeguati agli investimenti necessari, ad esempio, avviando un dibattito concreto sulla possibilità di emettere obbligazioni europee per gli investimenti nella difesa, continuando a spingere per l'esclusione degli investimenti sulla difesa dal calcolo del rapporto deficit/PIL del Patto di stabilità.

Anche in questa chiave è indispensabile mantenere un approccio pragmatico, costruttivo e aperto con la nuova amministrazione Trump, sfruttando le aree di potenziale e fruttuosa cooperazione UE-USA e cercando di prevenire diatribe commerciali che certamente non farebbero bene a nessuno. A proposito di commercio internazionale, non voglio sottrarmi a fornire uno spunto di riflessione su un tema di forte dibattito in questi giorni che è la questione dell'Accordo UE-Mercosur, anche se non sarà all'ordine del giorno del Consiglio europeo.

L'Italia condivide la priorità geopolitica di tornare a investire su una forte presenza europea in America latina: un continente di cultura molto simile alla nostra, che rischiamo di abbandonare alla penetrazione politica ed economica di attori globali non occidentale. Una prospettiva già in atto che indebolisce l'Europa e l'Occidente, in un contesto globale in cui le crisi regionali e la forte spinta del sud globale e dei BRICS *Plus* portano a ridiscutere gli assetti di un mondo non più soltanto multipolare ma profondamente frammentato.

Il problema che si pone oggi non è quindi l'opportunità geopolitica di procedere verso una nuova stagione di accordi di cooperazione politica e commerciale con i Paesi terzi, quanto la sostenibilità dell'impatto di questi accordi su alcuni settori, come l'agricoltura, che hanno spesso pagato il prezzo più alto con l'apertura del mercato europeo a prodotti realizzati in Paesi terzi, nei quali non vengono rispettati gli stessi standard ambientali e di sicurezza alimentare che imponiamo ai nostri produttori. L'accordo UE-Mercosur deve quindi offrire garanzie concrete e opportunità di crescita anche al mondo agricolo europeo, la cui redditività e competitività è stata in questi anni minata da una devastante deriva ideologica. In questi anni ci siamo battuti affinché gli agricoltori non venissero più trattati da nemici dell'ambiente ma da ciò che sono, ovvero i primi custodi della natura, e ci siamo battuti per far cadere l'assurda contrapposizione tra sostenibilità ambientale e competitività che quella deriva ideologica aveva imposto. Importanti segnali sono arrivati in questo senso, ma c'è ancora molto da lavorare e dunque non possiamo ignorare le preoccupazioni del nostro settore agricolo.

Vanno attuati meccanismi efficaci di salvaguardia, incluso un sistema di adeguate compensazioni per le filiere che dovessero essere danneggiate. Stiamo studiando con attenzione l'intesa preliminare chiusa la scorsa settimana dalla Commissione europea a Montevideo e sosterremo con convinzione le nostre posizioni, prendendo il tempo necessario a valutare se le nostre richieste verranno soddisfatte. In assenza di questo indispensabile riequilibrio, il sostegno dell'Italia non ci sarà perché siamo convinti che l'Accordo UE-Mercosur debba portare vantaggi per tutti e non solo per alcuni.

Nel frattempo, continueremo a batterci con forza e con coerenza a sostegno di un'agricoltura europea forte e competitiva. La sovranità alimentare europea rimane una risorsa strategica alla quale l'Europa non può e non deve rinunciare.

Rimane poi centrale il tema delle relazioni con l'Africa: una vera e propria priorità nell'agenda internazionale dell'Italia, come dimostrato dalla centralità che vi abbiamo voluto attribuire nell'ambito della Presidenza del G7 che sta per concludersi.

Consentitemi, su questo punto, di rinnovare la mia soddisfazione per le iniziative ad alto potenziale lanciate in ambito G7 sotto la nostra Presidenza - l'*Apulia Food Systems Initiative* sulla produzione agricola, la *Energy for Growth* in Africa per lo sviluppo dell'energia verde, l'*Adaptation Accelerator*

Hub sull'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici -, ma, soprattutto, per la condivisione dell'impegno italiano a costruire, non solo con l'Africa, ma con tutto il Sud globale, un nuovo modello di cooperazione e di sviluppo, da pari a pari. Credo che questa sia una delle eredità più importanti della Presidenza italiana, che si concluderà formalmente tra pochi giorni.

È stato un anno importante, ma, in chiusura della nostra Presidenza del G7, voglio ringraziare, anche di fronte a quest'Aula, tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per il successo dell'Italia, un successo che viene riconosciuto anche pubblicamente da tutti i nostri alleati, da tutte le Nazioni che hanno partecipato al *summit* dei *leader*, alle 23 riunioni ministeriali. Voglio ringraziare per questo anche tutti i Ministri e, particolarmente, il Ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani.

Il nostro Piano Mattei, che è già in fase di attuazione avanzata, continua a raccogliere interesse tra i nostri *partner*. Non è un Piano di questo Governo, ma è piuttosto un'iniziativa di interesse nazionale e, a mio avviso, è un'iniziativa di interesse europeo. Anche per questo, stiamo lavorando per europeizzare e internazionalizzare sempre più questa iniziativa, rafforzando la sinergia, da una parte, con il *Global Gateway* dell'Unione europea e, dall'altra, con la *Partnership for Global Infrastructure and Investment*, che è stata lanciata in ambito G7.

Un nuovo partenariato tra l'Unione europea e le Nazioni africane è fondamentale per affrontare le sfide globali comuni. Tra queste, come sempre, naturalmente, c'è anche il governo dei flussi migratori, a maggior ragione oggi, con la nuova crisi siriana, che rischia di generare nuovi flussi.

La lotta al traffico di esseri umani resta per noi fondamentale. Abbiamo accolto con favore la nuova direttiva europea in materia di traffico di esseri umani, che amplia la fattispecie di reato, ricomprendendo anche lo sfruttamento della maternità surrogata. Dall'altra parte, siamo impegnati nel negoziato per la nuova direttiva anti-traffico di migranti, al fine di rafforzare il quadro normativo europeo sulla materia. Il lavoro svolto finora per rafforzare la collaborazione dell'UE con alcune Nazioni di origine e transito - penso alla Tunisia, ma non solo - ha contribuito a una diminuzione dei flussi irregolari del 60 per cento rispetto al 2023 lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Continuare in questa direzione è l'unico modo per contenere gli arrivi irregolari, diminuire le tragedie nel Mediterraneo, rendere più sicure le frontiere esterne dell'UE e affrontare le cause profonde della migrazione.

L'Italia ha avuto un ruolo decisivo nell'avviare il dibattito in corso a livello UE sulla ricerca di soluzioni innovative al fenomeno migratorio, soprattutto per quello che riguarda la politica dei rimpatri. Consideriamo improcrastinabile una revisione della direttiva rimpatri e un'accelerazione della Commissione sulla revisione del concetto di Paese terzo sicuro. Così come consideriamo importante anticipare il più possibile quanto previsto dal nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo sulla definizione di Paese di origine sicuro, anche al fine di fare definitiva chiarezza su un argomento che è stato oggetto di recenti provvedimenti giudiziari dal sapore ideologico, che, se fossero sposati nella loro filosofia di fondo dalla Corte di Giustizia UE, rischierebbero di compromettere, almeno fino all'entrata in vigore del 2026 delle nuove regole UE in materia di procedure di asilo, le politiche di rimpatrio di tutti gli Stati membri: una prospettiva preoccupante e inaccettabile, che occorre prevenire con determinazione. Allo stesso modo, continueremo a lavorare con i 15 Stati membri firmatari della lettera con la quale si chiedeva alla Commissione di individuare soluzioni innovative per contrastare l'immigrazione illegale e agli altri 4 che, nel frattempo, hanno chiesto di partecipare ai gruppi tecnici di lavoro nati a seguito di quella iniziativa. Tra queste soluzioni innovative, c'è, ovviamente, anche il Protocollo tra Italia e Albania. E voglio ribadire, anche in quest'Aula, che intendiamo andare avanti nell'attuazione di questo Protocollo, nel pieno rispetto della legge italiana e delle norme europee.

Infine, nel prossimo Consiglio europeo non tratteremo dei temi più strettamente economici, ma, ovviamente, rimane centrale la questione della competitività. Consentitemi di fare un passaggio anche su questo. Dando seguito ai Rapporti Letta e Draghi, la Presidenza di turno ungherese dell'UE ha organizzato, il mese scorso, un Consiglio europeo informale, da cui è scaturita la Dichiarazione di Budapest. È un documento ambizioso, che sancisce un nuovo patto per la competitività europea e fissa obiettivi condivisi per colmare il divario che l'Europa ha accumulato in termini di produttività e innovazione con i suoi concorrenti globali.

Allora, parlando di competitività, voglio cogliere l'occasione per un importante aggiornamento sul lavoro che il Governo sta facendo su un tema davvero molto importante, che sta animando anche il nostro dibattito nazionale: mi riferisco, segnatamente, alla crisi dell'*automotive*. Parliamo, come tutti sappiamo, di un settore fondamentale per il futuro e per la competitività dell'industria europea. Eppure, il quadro che abbiamo davanti oggi è un quadro tutt'altro che positivo. Le cause all'origine delle difficoltà del settore sono diverse, e, tra queste, figura certamente l'aver imposto un modello di decarbonizzazione basato unicamente sull'elettrico, che, se fosse confermato, rischierebbe di portare al collasso l'intera industria automobilistica europea. Per questo motivo, come Italia, insieme alla Repubblica Ceca e con il sostegno di altri *partner* europei, ci siamo fatti promotori di un'importante iniziativa finalizzata a proporre una strategia alternativa. Lo scopo di questa nostra iniziativa, contenuta nel *non-paper* per una nuova politica europea per l'*automotive*, promosso dal Ministro Urso, è di fornire idee e spunti per agire con urgenza a livello europeo e scongiurare conseguenze irreversibili.

Chiediamo nell'immediato la sospensione delle multe nei confronti delle case costruttrici, multe che stanno già portando alla chiusura di importanti stabilimenti, proprio per evitare di incorrere in quelle penalità, ma, nel medio periodo, ci diamo l'obiettivo più ambizioso di riaprire il capitolo della neutralità tecnologica, rendendo utilizzabili tutte le tecnologie mature che possano contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Cogliamo con favore le aperture che stanno emergendo in questi giorni dalle parole del Commissario europeo all'industria Séjourné, nonché da importanti gruppi politici al Parlamento europeo. Ci auguriamo di poter fare ulteriori e significativi passi avanti per correggere una traiettoria sbagliata, che sta causando fortissime difficoltà. Colleghi - e vado alla conclusione -, il prossimo Consiglio europeo celebra anche un anniversario simbolico molto importante: sono trascorsi, infatti, 50 anni dal primo Consiglio europeo della storia. Era il 1974 quando i Capi di Stato e di Governo dell'allora Comunità europea decisero, nel corso del Vertice di Parigi, di formalizzare la prassi di riunirsi periodicamente per confrontarsi sulle priorità comuni e delineare insieme l'indirizzo politico dell'Unione.

Da allora, il mondo è profondamente cambiato, l'Europa è profondamente cambiata, l'Italia è profondamente cambiata. Quello che non può e non deve cambiare, invece, è il bisogno di un'Europa che sia consapevole del ruolo che ha nella storia. Non sempre il continente ha dimostrato di saper coltivare questa consapevolezza, offuscato, com'è stato a volte, da dannosi schemi ideologici e dalle troppe regole imposte, forse proprio per sopperire alla debolezza di visione e di strategia. In fondo, se tornassimo indietro a quel 1974, troveremmo un'idea d'Europa molto diversa da quella che, spesso, abbiamo visto realizzare. Disse Aldo Moro, che partecipava in rappresentanza dell'Italia in quel consesso, che l'Europa è il luogo in cui le Nazioni diventano più grandi, senza perdere la loro anima. È una casa comune per le differenze. È una lettura che condivido, è una lettura che condivido molto più di letture che ho sentito dare decisamente più di recente. E, allora, forse, per andare avanti dobbiamo, soprattutto, tornare all'origine del progetto, e credo che questa legislatura europea ci dia l'occasione storica per farlo, perché le crisi, come sempre, nascondono anche delle opportunità. Sta a noi saper cogliere quelle opportunità, e l'Italia, ovviamente, intende fare la sua parte fino in fondo. Vi ringrazio

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui Doc. XXII, n.14 e 15-A

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti ai Doc. XXII, n.14 e 15-A

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al documento in titolo trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fregolent, Galliani, Garavaglia, La Pietra, Monti, Morelli, Nastri, Occhiuto, Ostellari, Paroli, Pellegrino, Rauti, Rossomando, Rubbia, Scalfarotto, Scurria, Segre, Sisto, Speranzon e Tosato.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Versace, per attività di rappresentanza del Senato; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Camusso, Magni e Mancini, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Disegni di legge, nuova assegnazione

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

in sede referente

Sen. Mirabelli Franco

Misure per la rigenerazione urbana (29)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 8ª Commissione permanente (Ambiente, lavori pubblici), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 17/12/2024);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

in sede referente

Sen. Rossomando Anna

Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana (42)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 8ª Commissione permanente (Ambiente, lavori pubblici), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.; precedentemente deferito in sede referente, alle Commissioni riunite 8ª Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica e 9ª Industria, (assegnato in data 17/12/2024);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

in sede referente

Sen. Gasparri Maurizio, Sen. Paroli Adriano

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana (761)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione

pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Già deferito in sede redigente, alla 8^a Commissione permanente (Ambiente, lavori pubblici), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 17/12/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

in sede referente

Sen. Occhiuto Mario ed altri

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana (863)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 8^a Commissione permanente (Ambiente, lavori pubblici), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 17/12/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

in sede referente

Sen. Dreosto Marco

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana (903)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 8^a Commissione permanente (Ambiente, lavori pubblici), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 17/12/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

in sede referente

Sen. Sironi Elena ed altri

Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo (1028)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a

Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 8^a Commissione permanente (Ambiente, lavori pubblici), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 17/12/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

in sede referente

Sen. De Priamo Andrea ed altri

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana (1122)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 8^a Commissione permanente (Ambiente, lavori pubblici), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 17/12/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

in sede referente

Sen. Gelmini Mariastella

Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana (1131)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 8^a Commissione permanente (Ambiente, lavori pubblici), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 17/12/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 13/12/2024 la 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

- Sen. Iannone Antonio ed altri "Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati" (427)

(presentato in data 21/12/2022)

- Sen. Marton Bruno ed altri "Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato" (731)

(presentato in data 24/05/2023)

- Sen. Parrini Dario ed altri "Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato" (888)

(presentato in data 26/09/2023)

- Sen. De Cristofaro Peppe "Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato" (891)

(presentato in data 27/09/2023)

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettera del 16 dicembre 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2024, denominato "Infra/infostrutture di rete (TLC e T-B-T)", relativo all'ammodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell'Aeronautica militare (n. 239).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 dicembre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, gli estratti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024, recante l'esercizio di poteri speciali, approvato con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Eolo S.p.a. - Aggiornamento piano annuale relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G per il periodo giugno 2024 - maggio 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 610).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 13 dicembre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi:

al dottor Giovanni Salvia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

all'ingegner Lorenza Dell'Aera, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 10 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, la prima relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di genere, riferita agli anni 2020 e 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CCXXXIV*, n. 1).

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 12 dicembre 2024, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 7 novembre 2024, causa C-683/22, Adusbef -Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, DIPE - Dipartimento programmazione e coordinamento della politica economica, Autorità di regolazione dei trasporti, Corte dei conti, Avvocatura generale dello Stato, nei confronti di Mundys Spa, Autostrade Spa e con l'intervento di Holding Reti Autostradali Spa. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Direttiva 2014/23/UE - Procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione - Articolo 43 - Modifica di una concessione, durante il periodo della sua validità, senza apertura alla concorrenza - Concessione di autostrade - Crollo del ponte Morandi a Genova (Italia) - Procedimento nazionale per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale - Nuovi obblighi a carico del concessionario - Obbligo dell'amministrazione aggiudicatrice di esprimersi preliminarmente sulla necessità di organizzare una nuova procedura di aggiudicazione - Obbligo dell'amministrazione aggiudicatrice di esaminare preliminarmente l'affidabilità del concessionario - alla 2a, alla 4a, e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 50);

Sentenza della Corte (Prima sezione) del 7 novembre 2024, causa C-503-23, Centro di Assistenza Doganale (Cad) Mellano Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale per la Liguria, Ministero dell'Economia e delle Finanze. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. Unione doganale - Codice doganale dell'Unione - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Articolo 18 - Rappresentante doganale - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 2006/123/CE - Articoli 10 e 15 - Centri di assistenza doganale - Limitazione territoriale dell'attività - Restrizione - Giustificazione - alla 2a, alla 4a, e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 51);

Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 7 novembre 2024, causa C-126/23, UD, QO, VU, LO, CA contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia. Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2004/80/CE - Articolo 12, paragrafo 2 - Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti - Delitto di omicidio - Indennizzo dei familiari stretti della persona deceduta - Nozione di "vittime" - Sistema di indennizzo "a cascata" secondo l'ordine di devoluzione successoria - Normativa nazionale che esclude il versamento di un indennizzo agli altri familiari della persona deceduta in presenza di figli e di un coniuge superstite - Genitori, fratelli e sorelle della persona deceduta - Indennizzo "equo ed adeguato" - alla 1a, alla 2a, e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 52);

Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 14 novembre 2024, causa C-646/22, Compass Banca SpA contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nei confronti di: Metlife Europe Dac, Metlife Europe Insurance Dac, Europ AssistanceItalia SpA. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. - Tutela dei consumatori - Direttiva 2005/29/CE - Articolo 2, lettera j), articoli 5, 8 e 9 - Nozione di "consumatore medio" - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori - Nozione di "pratica commerciale aggressiva" - Vendita abbinata di un finanziamento personale e di un prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento - Orientamento delle informazioni fornite al consumatore - Nozione di "framing" (incorniciamento) - Pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente a un consumatore un'offerta di finanziamento personale e un'offerta di prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento - Assenza di un periodo di riflessione tra la sottoscrizione del contratto di finanziamento e quella del contratto assicurativo - Direttiva (UE) 2016/97 - Articolo 24 - alla 2a, alla 4a, e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 53).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24

dicembre 2012, n. 234:

- Relazione della Commissione - Prima relazione biennale dell'Unione europea alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici relativa alla trasparenza (prevista dal quadro di riferimento rafforzato per la trasparenza) (COM(2024) 552 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 195 del 29 ottobre 2024, depositata il successivo 6 dicembre 2024, con la quale dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 527, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), nel testo modificato dall'articolo 3, comma 12-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute;

2) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (*Doc. VII, n. 102*) - alla 1a, alla 2a, alla 5a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 11 e 16 dicembre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 92/2024/G, concernente "Gli esiti dell'attività di controllo svolta nell'anno 2023 e le misure conseguenziali adottate dalle amministrazioni". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 608);

la deliberazione n. 93/2024/G, concernente "Interventi a sostegno delle filiere agricole". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 609).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di referendum

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte Suprema di Cassazione, con lettera in data 12 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia autentica delle sei ordinanze, emesse in data 12 dicembre 2024, con le quali l'Ufficio stesso ha dichiarato conforme a legge le richieste di *referendum* popolare abrogativo sui quesiti individuati dalle seguenti denominazioni:

Cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana;

Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale;

Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione;

Legge 26 giugno 2024, n. 86: "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni

a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione": abrogazione totale;
Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: abrogazione;
Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi.

Le predette ordinanze sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.